

Protocollo e kit formativo per l'identificazione e la prima assistenza alle possibili

vittime di tratta da parte delle forze dell'ordine

Anti-Slavery International 2005

Scuola di Polizia dei Paesi Bassi, Associazione On the Road (I), Eaves Housing for Women (UK) & STV (NL)













Commission







On the Road





Nota:

Questo manuale non vuol essere in alcun modo una soluzione definitiva al problema dell'identificazione delle persone vittime di tratta. Al contrario, auspichiamo che da esso nascano dibattiti e riflessioni nell'ambito dei vostri gruppi di lavoro e che possiate trovare più di un modo per correggere, migliorare e rendere più efficaci le informazioni qui fornite. Di conseguenza, il materiale presentato non è un testo "definitivo", ma una raccolta di documenti che, ci auguriamo, sarà arricchito dalle vostre esperienze, osservazioni e annotazioni personali.

Credits e copyright 2005

lveta Bartunkova, *Anti-Slavery International*Henk Werson e Feneke Goutbeek, Scuola di Polizia dei Paesi Bassi
In collaborazione con i partner del progetto: Associazione *On the Road* (Italia), *Eaves Housing for Women* (Gran

In collaborazione con I partner del progetto: Associazione *On the Road* (Italia), *Eaves Housing for Women* (Gran Bretagna) e *Dutch Foundation against Trafficking in Women* - STV (Paesi Bassi).

La sezione relativa all'Italia è stata elaborata dall'Associazione *On the Road* (Italia): Salvatore Fachile, Michela Manente, Marco Bufo e Isabella Orfano.

Traduzione delle Parti 1, 2 e 3 a cura dello Studio PIRRO di Firenze.

L'Associazione *On the Road* desidera ringraziare per la preziosa collaborazione al progetto la dottoressa Angela Altamura, vicequestore aggiunto, dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Ascoli Piceno e il dottor Sandro Apa, direttore della Scuola di Polizia di Frontiera di Duino (Trieste).

Anti-Slavery International desidera ringraziare la Commissione europea per aver finanziato il progetto "Identifying Rights: Towards a standard protocol for identification and assistance of trafficked women" (GAI/2003/AGIS/083) finanziato dalla DG Giustizia e Affari Interni attraverso il Programma AGIS.

Il contenuto della presente pubblicazione è da attribuirsi ai suoi autori e alle sue autrici e non riflette perciò in alcun modo le opinioni della Commissione europea.

Anti-Slavery International, Thomas Clarkson House, The Stableyard Broomgrove Road, Londra SW9 9TL Gran Bretagna

Tel.: +44 (0)20 7501 8920 Fax: +44(0)20 7738 4110 E-mail: info@antislavery.org www.antislavery.org

Protocollo e kit formativo per l'identificazione e la prima assistenza alle possibili vittime di tratta da parte delle forze dell'ordine

CHE COS'È?

È un manuale sull'identificazione pratica di persone trafficate. Il suo scopo è quello di fornire informazioni di base a coloro che più di altri possono imbattersi in persone vittime di tratta e di facilitare il difficile compito dell'identificazione.

A CHI È RIVOLTO il manuale?

Il manuale è stato realizzato in collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore ed è a loro che è destinato. Dovrebbe essere usato da chi, durante lo svolgimento del proprio lavoro giornaliero, viene a contatto con persone trafficate: forze dell'ordine, operatori ed operatrici dei centri di permanenza temporanea per immigrati e degli istituti di detenzione, operatori ed operatrici dei servizi.

PERCHÉ leggerlo?

In molti casi, le persone trafficate sono immigrati non in regola e vengono identificati come "persone prive di documenti" o come "immigrati irregolari", oppure, nel caso di soggetti sfruttati a scopo di prostituzione, semplicemente come "prostitute". Nella maggior parte dei paesi di destinazione, chi non viene riconosciuto come vittima probabile di tratta è immediatamente espulso o finisce in qualche struttura di accoglienza per immigrati. Come diretta conseguenza della mancata identificazione, le persone trafficate non sono rese consapevoli dei propri diritti e non possono avvalersi delle misure di assistenza che, per legge, sono previste per aiutarli e assisterli. La verità è che, finché il reato di tratta non viene identificato, gli inquirenti non sono in grado di indagare e perseguire gli autori di tale reato.

COME si può utilizzare in pratica?

Si può usare il materiale in quattro modi diversi:

- come informazioni di base in merito agli strumenti internazionali esistenti e alla loro importanza ai fini dell'applicazione della legge (Parte 1);
- come strumento pratico contenente un elenco di indicatori, check list e suggerimenti sulle domande da porre ai soggetti vittime di tratta (Parte 2);
- come materiale formativo e introduttivo in merito agli aspetti dell'identificazione di persone trafficate (Parte 3);
- come risorsa sulla legislazione nazionale e sulle opportunità esistenti relative ai servizi e all'assistenza diretta a persone trafficate (Parte 4).

Indice

i. De	minizione dei problema: diritto internazionale e forze dell'ordine naziona	111
1.1	Introduzione	3
1.2	Che cos'è la tratta di esseri umani?	4
1.3	Che cosa sono la schiavitù, le pratiche analoghe alla schiavitù e il lavoro forzato?	Ę
1.4	Qual è la differenza tra emigrazione, tratta di esseri umani e traffico di migranti?	6
1.5	Che cos'è la tratta di esseri umani in pratica?	7
1.6	Perché la tratta è un crimine ad alto profitto e basso rischio?	(
1.7	Conosciamo la legge: la usiamo per tutelare i diritti oppure?	11
1.8	L'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale	12
1.9	Fonti utilizzate	16
2. Pr	otocollo di identificazione	
2.1	Introduzione	18
2.2	Principi pratici	19
2.3	Cronologia dell'identificazione, primo contatto e colloquio	19
	2.3.1 Che cosa occorre tener presente prima di iniziare l'identificazione	20
	2.3.2 Come comportarsi durante il colloquio	21
	2.3.3 Primo contatto	22
	2.3.4 Colloquio	25
	2.3.5 Domande utili	30
2.4	Primo colloquio formale e deposizione della vittima	32
3. Kit	t formativo	
3.1	PARTE A - Come comunicare	36
	3.1.1 Introduzione	36
	3.1.2 Verificare le proprie conoscenze sulla tratta	37
	3.1.3 Come stabilire un rapporto	42
	3.1.4 Comunicazione	45
	3.1.5 Capacità di comunicare	48
	3.1.6 Aspetti culturali della comunicazione	55
3.2	PARTE B - Come svolgere un colloquio	59
	3.2.1 Colloquio	59
	3.2.2 Fase I: Iniziare il colloquio	6
	3.2.3 Fase II: Fornire informazioni	6
	3.2.4 Fase III: Raccogliere informazioni	62
	3.2.5 Fase IV: Aggiornare le informazioni	63
	3.2.6 Fase V: Decidere insieme in merito alle fasi successive	64
	3.2.7 Fase VI: Intraprendere le fasi successive	64
	3.2.8 Fase VII: Concludere il colloquio	65

4. Il quadro normativo italiano e le procedure di identificazione delle vittime di tratta nei diversi contesti

4.1	La normativa italiana in materia di tratta	
	4.1.1 La disciplina sulla tratta di esseri umani e sulla riduzione in schiavitù	67
	4.1.2 La disciplina della protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza o grave sfruttamento (art. 18 T.U.)	70
	4.1.3 Altri profili normativi rilevanti	73
	4.1.4 Scheda riassuntiva sugli aspetti normativi	75
4.2	I contesti di incontro tra forze dell'ordine e vittime di tratta	77
	4.2.1 Ad opera degli agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri durante l'attività di "controllo del fenomeno della prostituzione" (e della correlativa immigrazione irregolare)	77
	4.2.2 All'interno delle Questure a opera degli addetti all'Ufficio Immigrazione con vittime di sfruttamento (sessuale e non)	81
	4.2.3 Durante le indagini e nelle successive fasi del procedimento giudiziario: tra le autorità	
	giudiziarie (magistrati e polizia giudiziaria) e vittime di sfruttamento (sessuale e non)	83
	4.2.4 Ad opera degli agenti di polizia di frontiera con possibili vittime di sfruttamento (sessuale	
	e non)	84
	4.2.5 All'interno dei centri di permanenza temporanea con possibili vittime di sfruttamento	
	(sessuale e non)	85
	4.2.6 All'interno degli istituti penitenziari con possibili vittime di sfruttamento (sessuale e non)	87
	4.2.7 Ad opera degli agenti appartenenti a tutte le forze dell'ordine che durante l'attività di	
	controllo e vigilanza del territorio entrano in contatto con le vittime di tratta a scopo di accattonaggio o a scopi similari	89
	4.2.8 Ad opera dei nuclei operativi della Guardia di Finanza all'interno dei luoghi ove è riscontrabile)
	il fenomeno della tratta ai fini del lavoro forzato	89



Definizione del problema: diritto internazionale e forze dell'ordine nazionali

1.1 Introduzione

La parte che segue del presente manuale offre una rapida visione d'insieme sul diritto internazionale che regola la tratta di esseri umani. Il suo scopo principale è quello di inserire il problema della tratta nel contesto dei diritti umani, definendo il ruolo delle forze dell'ordine in quanto attori essenziali per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti vittime di tratta.

Il materiale qui presentato permette sostanzialmente un'introduzione alle tematiche della tratta e agli aspetti chiave del problema direttamente connessi al lavoro delle forze dell'ordine. Non vuole essere in alcun modo un materiale esaustivo, ma piuttosto un'introduzione da poter usare in diversi modi:

- come introduzione al problema per gli operatori interessati*;
- come materiale didattico di base:
- come elenco di riferimento per ulteriori approfondimenti sul fenomeno della tratta di esseri umani.

Come suggerisce il titolo, questa parte del manuale risponde ai quesiti relativi alla definizione della tratta di esseri umani, del lavoro forzato, della schiavitù e delle pratiche analoghe alla schiavitù. Il testo propone diversi esempi di cosa significhi la tratta secondo il punto di vista delle vittime e analizza i modi pratici che consentono di riconoscerla. Il documento pone anche il problema della differenza tra tratta ed emigrazione, del perché la tratta di esseri umani continua a essere un crimine ad alto profitto e basso rischio e si interroga sul ruolo e sulle possibilità a disposizione delle forze dell'ordine per cambiare lo status quo.

^{*} Tutti i termini declinati al maschile contenuti in questo testo sono da considerarsi riferiti anche al genere femminile.

1.2 Che cos'è la tratta di esseri umani?

Il termine "tratta" veniva usato già alla fine del XIX secolo. Nondimeno, da allora, c'è sempre stata una persistente confusione riguardo al suo esatto significato e, in altri termini, rispetto a quali pratiche si debbano effettivamente combattere. Questa mancanza di chiarezza ha dato luogo a diverse, e talvolta contraddittorie, definizioni e concezioni usate nella legislazione nazionale e negli strumenti internazionali.

Agli aspetti relativi alla violazione dei diritti umani che si manifestano nell'ambito del percorso di tratta si fa riferimento in numerosi trattati internazionali. Particolarmente importanti sono l'Accordo internazionale sui diritti politici e civili (1966), l'Accordo internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione sulla schiavitù (1926), la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e delle pratiche analoghe alla schiavitù (1956), le Convenzioni OIL sul lavoro forzato 29 e 105, la Convenzione sulla tutela di tutti i lavoratori emigrati e delle loro famiglie e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979).

Il trattato più recente e completo che riguarda specificatamente la tratta è il Protocollo supplementare per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e minori (2000). Il "Protocollo sulla tratta" (o "Protocollo di Palermo") è uno dei due protocolli supplementari alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. L'altro riguarda il traffico di migranti. L'esistenza di due protocolli distinti riguardanti specificatamente la tratta di esseri umani e il traffico di migranti è importante perché sottolinea che si tratta di due fenomeni contraddistinti.

L'articolo 3 del summenzionato Protocollo di Palermo definisce la tratta di esseri umani in questi termini:

- (a) "La tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un'altra persona, per fini di sfruttamento. Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l'asservimento o l'espianto di organi;
- (b) il consenso di una vittima di tratta di esseri umani allo sfruttamento di cui alla lettera (a) è irrilevante laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui alla lettera (a);
- (c) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere un minore a scopo di sfruttamento sono considerati "tratta di esseri umani" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo;
- (d) per "minore" si intende ogni persona avente meno di diciotto anni di età.

Questa definizione è stata usata da Anti-Slavery International e dai suoi partner nel corso della preparazione del presente manuale.

La definizione di tratta accettata a livello internazionale stabilisce quindi che la tratta debba comprendere tre elementi, ovvero:

- reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza o ricevimento di una persona;
- impiego di mezzi quali minacce, violenza, coercizione, sequestro, frode, inganno, etc.;
- sfruttamento, previsto o effettivo, compresi lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù e le pratiche analoghe alla schiavitù.

1.3 Che cosa sono la schiavitù, le pratiche analoghe alla schiavitù e il lavoro forzato?

Quello della tratta di esseri umani è un concetto strettamente connesso alla schiavitù, alle pratiche analoghe alla schiavitù e al lavoro forzato. È dunque necessario definire queste espressioni.

Sebbene il Protocollo di Palermo non descriva nel dettaglio che cosa si intenda per lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l'uso del lavoro forzato è stato condannato dalla comunità internazionale quale pratica analoga ma distinta dalla schiavitù. La Lega delle Nazioni e le Nazioni Unite hanno operato una distinzione tra schiavitù e lavoro forzato o coatto e all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è stata attribuita la responsabilità principale dell'abolizione di guest'ultimo.¹

La Convenzione OIL sul lavoro forzato (n. 29) del 1930 definisce il lavoro forzato come: "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente". L'esistenza di un elemento di coercizione è un utile indicatore del lavoro forzato. Peraltro, la coercizione stessa è un concetto ampio e non delimitato. L'applicazione rigorosa della definizione giuridica di lavoro forzato e, per estensione, della tratta richiede la capacità di valutare ogni situazione specifica. In riferimento ai *Travaux préparatoires* del Protocollo di Palermo, è stato suggerito che vi è coercizione in "ogni situazione nella quale il soggetto coinvolto non abbia una reale ed accettabile alternativa se non quella di sottostare all'abuso in questione". ² La perdita del controllo sulla propria vita rappresenta un indicatore generale della presenza di coercizione e del lavoro forzato.

La seguente lista di indicatori può essere utilizzata per l'identificazione del lavoro forzato:³

- minacce o danni fisici effettivi al lavoratore;
- restrizioni della libertà di movimento e confinamento nel luogo di lavoro o in un'area ristretta;
- servitù per debiti: il soggetto lavora per estinguere un debito o un prestito e non viene pagato per i propri servizi. Il datore di lavoro può fornire vitto e alloggio a prezzi talmente gonfiati che il lavoratore non riesce a saldare il debito:
- salario trattenuto o eccessive riduzioni di salario che violano gli accordi stipulati in precedenza;
- sequestro di passaporti e documenti di identità, in modo tale che il lavoratore non possa partire o dimostrare la propria identità e il proprio status;
- minaccia di denuncia alle autorità, laddove il lavoratore sia un immigrato irregolare.

Tutte queste pratiche comportano in qualche misura una limitazione della libertà dell'individuo, ottenuta sovente con mezzi violenti. In ogni caso, la definizione di lavoro forzato non contempla il concetto di proprietà così come questo viene inteso dalle due Convenzioni sulla schiavitù.

La Convenzione sulla schiavitù della Lega delle Nazioni (1926) definisce la schiavitù come "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi" (Art.1 (1)).⁴

La Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e delle pratiche analoghe alla schiavitù (1956) include nella definizione anche "la servitù per debiti, l'asservimento, talune procedure e pratiche riferibili ai matrimoni con donne private del proprio diritto di rifiuto, qualunque tipo di sfruttamento del lavoro minorile da parte di persone diverse dai genitori, etc., cui si fa collettivamente riferimento come 'stato servile'".

Questa differenza tra lavoro forzato e schiavitù è legata al concetto di proprietà. Nondimeno, quando si parla di tratta, il punto fondamentale è che si è di fronte a una situazione di sfruttamento.

¹D. Weissbrodt & Anti-Slavery International, *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms*, Working paper, Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, New York, 2002.

²Assemblea Generale, "*Travaux Préparatoires*", A/55/383/Add.1, par. 63, citato in D. Weissbrodt & Anti-Slavery International, op.cit., nota 11, p. 109.

³Cfr. OIL, Special Action Programme to Combat Forced Labour, *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation - Guidance to Legislation and Law Enforcement*, Ginevra, 2005.

⁴D. Weissbrodt & Anti-Slavery International, op. cit.

La definizione del lavoro forzato non si basa sul concetto di proprietà alla maniera delle due convenzioni sulla schiavitù.

Il lavoro forzato comporta comunque in qualche misura una limitazione della libertà dell'individuo, ottenuta sovente con metodi violenti.

In genere, tanto il lavoro forzato quanto la schiavitù e le pratiche analoghe alla schiavitù sono parte integrante della tratta di esseri umani.

1.4 Qual è la differenza tra emigrazione, tratta di esseri umani e traffico di migranti?

Un altro chiarimento necessario relativamente alla tratta è la distinzione tra emigrazione, tratta e traffico di migranti. Se si riconosce che l'emigrazione è lo spostamento da un luogo ad un altro, assistito o meno da un trafficante, in cui i migranti, una volta giunti a destinazione, sono liberi di andare per la propria strada, allora la tratta è qualcosa di fondamentalmente diverso perché comporta il movimento di persone finalizzato allo sfruttamento del loro lavoro o dei loro servizi.

L'emigrazione può avere luogo attraverso canali regolari o meno e può essere il frutto di una libera scelta oppure si impone all'emigrato come mezzo di sopravvivenza. Il fenomeno dell'emigrazione comprende.⁵

- immigrati regolari: stranieri provvisti di documenti, accolti per una sistemazione permanente nel paese ospitante;
- lavoratori immigrati temporanei: accolti da un paese diverso dal proprio espressamente per esercitare un'attività economica. Può trattarsi di lavoratori immigrati stagionali, lavoratori immigrati legati ad un progetto specifico o lavoratori immigrati a contratto;
- rifugiati: "chiunque, [...] nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato".
- lavoratori immigrati irregolari o sprovvisti di documenti: sono coloro per i quali non sussistono le condizioni necessarie per l'autorizzazione ad entrare e a restare nel paese di destinazione intraprendendovi un'attività remunerativa. Può trattarsi di:
 - 1. coloro che entrano legalmente nel paese, ma la cui permanenza o attività di lavoro contravviene alla legge (ad esempio, per visto scaduto);
 - 2. coloro la cui permanenza ed entrata sono legali, ma che non hanno il diritto di lavorare e lavorano in modo illegale o illecito:
 - 3. coloro che entrano illegalmente nel paese e tentano di mutare il proprio status subito dopo l'arrivo per dare legittimità al proprio lavoro;
 - 4. coloro che sono entrati illegalmente nel paese, essendo la loro permanenza illegale e il loro lavoro illecito.

Se il sistema di emigrazione è irregolare, il migrante può essere assistito da un trafficante che facilita l'ingresso illegale in un paese dietro pagamento di un compenso. Il trafficante può chiedere un compenso esorbitante e può esporre chi emigra a gravi rischi durante il viaggio; nondimeno, una volta giunto a destinazione, l'emigrato è libero di andare per la propria strada e, generalmente, non rivede più il trafficante.

Per i soggetti vittime di tratta, i veri problemi iniziano spesso solo dopo l'arrivo nel paese di destinazione, in quanto è stato loro di solito promesso un posto di lavoro che non esiste mentre, in realtà, vengono costretti a svolgere mansioni o a lavorare in condizioni non concordate in origine. Anche se la tratta comprende l'aspetto dello spostamento, il punto fondamentale dell'identificazione non è lo spostamento o il luogo di lavoro in sé, ma l'intermediazione, l'assenza del consenso e, soprattutto, le condizioni di sfruttamento del lavoro.

Tratta, traffico di migranti ed emigrazione sono fenomeni diversi, ma collegati tra loro:

- in tutti i casi, vi è uno spostamento;
- quando emigra o viene trasportato da trafficanti, il migrante è libero di fare le proprie scelte al termine del viaggio:
- alla persona trafficata, all'arrivo nel paese di destinazione, vengono invece imposte condizioni di lavoro che non erano state concordate in origine.

⁵Categorizzazione basata su R.E.Bilsborrow, G. Hugo, A.S. Oberai e H. Zlotnik, *International Migration Statistics Guidelines for Improving Data Collection Systems*, OIL/UNFPA, Ginevra, 1997.

⁶Nazioni Unite. Convenzione sullo statuto dei rifugiati. 1951.

1.5 Che cos'è la tratta di esseri umani in pratica?

La tratta di esseri umani è stata definita come un fenomeno "strutturale", ovvero il contrario di "episodico", nel senso che riguarda migliaia di persone in ogni parte del mondo e comporta sovente complesse interazioni tra i singoli trafficanti, le organizzazioni criminali internazionali e le strutture dello stato.

L'aspetto centrale di questa definizione della tratta può essere suddiviso in:

- a) spostamento da un luogo ad un altro;
- b) con il raggiro o la coercizione, un abuso di potere o di una condizione di vulnerabilità, etc.;
- c) in condizioni di sfruttamento (schiavitù, asservimento, lavoro forzato);

I seguenti elementi del Protocollo di Palermo stabiliscono se la tratta ha luogo o meno:⁷

a) Spostamento da un luogo ad un altro

• atti compiuti o tentativi:

Gli atti compiuti o i tentativi di tratta sono caratterizzati dalle condizioni di coercizione e abuso nelle quali il trafficante intende porre la propria vittima.

• reclutamento:

Il processo di reclutamento può avere luogo secondo modalità sia formali che informali. Molti casi di tratta comportano un processo di reclutamento tramite agenzie riconosciute oppure illegali che organizzano e "agevolano" le procedure di viaggio da un paese all'altro. Anche un vicino o un conoscente, un familiare o qualunque altro intermediario può predisporre il reclutamento.

• trasferimento all'interno del paese o all'estero...:

Perché avvenga la tratta è necessaria una certa forma di spostamento fisico o di trasporto. Lo spostamento si verifica spesso tra paesi diversi, ma può avere luogo senza l'attraversamento di frontiere. In entrambi i casi, le vittime vengono trasferite in un luogo sconosciuto, lontano da casa e sotto il controllo dei trafficanti.

• ...attraverso canali di emigrazione regolari o irregolari:

La tratta può avvenire con lo spostamento di persone attraverso mezzi legali oppure illegali e può riguardare emigrati che possiedono un visto o un permesso di lavoro regolare, che sono entrati regolarmente nel paese, ma sono stati raggirati/obbligati/minacciati, e che non avevano concordato le condizioni di lavoro. Gli immigrati non in regola sono ovviamente più a rischio per quanto riguarda il lavoro forzato e lo sfruttamento, ma anche gli immigrati regolari si vedono normalmente negare i propri diritti umani e lavorativi. Uno studio recente su "Lavoro forzato ed emigrazione nel Regno Unito" cita l'esempio dei lavoratori dell'Asia meridionale che sono entrati nel Regno Unito con un regolare permesso di lavoro nel settore dell'industria manifatturiera e che sono stati minacciati di violenze e di essere espulsi se si fossero rifiutati di lavorare con turni di 12 ore dal lunedì al venerdì e di 9 ore nei fine settimana, turni a cui faceva seguito quotidianamente la pulizia dell'abitazione del datore di lavoro. Lo studio cita anche il caso di un'infermiera filippina regolare che si è sentita costretta a restare a lavorare per timore che il datore di lavoro facesse in modo di invalidarle il permesso di lavoro.

b) Con il raggiro o la coercizione, l'abuso di potere o di una condizione di vulnerabilità, etc.

• acquisto, vendita, trasferimento, ricevimento o accoglienza di una persona:

I trafficanti utilizzano una o più di queste procedure quando trasferiscono la vittima di tratta dal luogo d'origine a quello di destinazione.

⁷Tale schema si basa su Global Alliance Against Trafficking in Women, *Human Rights and Trafficking in Persons: A Handbook*, Bangkok, 2001.

⁸B. Anderson, B. Rogaly, *Forced Labour and Migration to the UK*, TUC/Compass, Londra, 2004.

⁹"Tu sei uno schiavo, non puoi andartene neanche se lo vuoi... Se lo avessi saputo prima non mi sarei messo in questa situazione... ma quando ci sei dentro, sei vincolato al permesso di lavoro.", citazione tratta da B. Anderson, B. Rogaly, *op. cit.*

- raggiro: riunisce gli aspetti della coercizione, del raggiro, della servitù per debiti e della vulnerabilità: Le persone trafficate vengono spesso raggirate in virtù della loro condizione di vulnerabilità. Possono essere offerti loro istruzione, matrimoni o posti di lavoro ben retribuiti che poi non si rivelano altro che lavori o matrimoni forzati. Quando viene avviata alla prostituzione, una donna può sapere che andrà a lavorare nell'industria del sesso, ma non che verrà privata della propria libertà e dei propri guadagni. Anche questo fa parte della tratta. Nella maggior parte dei casi, i trafficanti mentono alle proprie vittime riguardo alle condizioni in cui saranno costrette a vivere e/o a lavorare.
- coercizione (compreso il ricorso alle minacce o alla forza oppure l'abuso di autorità)...:

Alcuni trafficanti possono usare la forza per sequestrare la vittima e altri utilizzano la violenza o il ricatto per tenere la persona trafficata sotto il proprio controllo. Le vittime di tratta dipendono dai trafficanti per il vitto, l'alloggio e i vestiti e devono sottostare alle richieste dei loro aguzzini. In genere, i trafficanti limitano la libertà di movimento della vittima o le proibiscono di allontanarsi dal posto di lavoro senza un accompagnatore. La coercizione può anche essere di tipo psicologico. L'abuso di autorità comporta situazioni di dipendenza in cui una persona che esercita un potere su un'altra (ad esempio, un parente o il datore di lavoro) nega alla persona dipendente i propri diritti. Nell'ambito della tratta, le vittime vengono spesso trasferite in comunità straniere (anche se ciò non significa necessariamente che sia stata fatta attraversare loro una frontiera). Vengono anche isolate dalle rispettive famiglie e talvolta dalle persone che parlano la loro lingua e, quindi, rese ancor più dipendenti dai trafficanti per il cibo, l'alloggio, le informazioni e la "protezione" dalle autorità.

• ...o servitù per debiti:

Molte persone trafficate sono costrette a subire una condizione di servitù per debiti. Una volta giunte a destinazione, viene detto loro che dovranno lavorare per restituire una cospicua e sempre maggiore somma di denaro per le spese di viaggio, l'alloggio, i vestiti, le spese mediche e/o il vitto. I trafficanti hanno il controllo totale sugli spostamenti e sugli introiti di chi lavora per loro. Le vittime non sono mai in grado di saldare il debito pesantissimo, ma il trafficante dice loro che questo sarà estinto "presto". Le persone trafficate, ansiose di cominciare a guadagnare, credono a questa menzogna e continuano a subire la propria condizione nella speranza di ripagare presto il debito e cominciare a guadagnare qualcosa. Ma, il trafficante si inventa continuamente nuove spese (fittizie) da addebitare e la data dell'estinzione del debito continua a essere rimandata nel tempo.

- c) In condizioni di sfruttamento (schiavitù, servitù, lavoro forzato)
- servitù (domestica, sessuale o riproduttiva), in condizioni di lavoro forzato o coatto oppure in condizioni analoghe alla schiavitù:

Molte persone sono trafficate in condizioni non strettamente riconducibili al lavoro forzato o alla schiavitù (secondo la definizione giuridica). In certi casi, si tratta di donne costrette a matrimoni obbligati o servili che non prevedono un passaggio di denaro. Altre persone sono trattenute come domestici e altre ancora possono semplicemente essere tenute prigioniere. Il lavoro forzato, la servitù e la schiavitù sono tutti crimini puniti in quanto violazioni dei diritti umani secondo il diritto internazionale e coprono tutte le situazioni in cui degli esseri umani sono vittime di tratta. Il tipo di commercio o di servizio nel cui ambito una persona viene trafficata non dice se la tratta abbia avuto luogo o meno. Si può essere vittime di tratta per svariate situazioni, come il lavoro domestico, manuale o industriale in settori formali o informali, oppure il matrimonio o altri tipi di rapporto. Le condizioni/relazioni coercitive, in queste circostanze, costituiscono casi di "tratta" o di tentata "tratta".

La tratta è un insieme di elementi diversi, tra i quali:

- reclutamento, oppure,
- trasporto all'interno del paese o all'estero,
- tramite canali di emigrazione legali o illegali, oppure,
- acquisto, vendita, trasporto, accoglienza o ricevimento di una persona,
- · con l'arma del raggiro, oppure,
- con la coercizione o,
- la servitù per debiti, allo scopo di
- · asservimento nel lavoro forzato o coatto oppure in condizioni analoghe alla schiavitù,
- in una comunità diversa da quella in cui tale persona viveva in origine al momento del raggiro, della coercizione o della servitù per debiti.

1.6 Perché la tratta è un crimine ad alto profitto e basso rischio?

Molto è stato detto a proposito del numero sempre maggiore di persone che ogni anno sono oggetto di tratta. Molto si potrebbe dire sugli abusi e sulle sofferenze causate da questo fenomeno. La verità è che, finché non sarà riconosciuto, tale crimine non potrà essere oggetto di indagine ed essere perseguito.

Non a caso, la tratta viene definita un'attività a basso rischio e alto profitto. Harvey suggerisce che ciò è dovuto a quanto segue¹⁰:

- il fatto che i personaggi chiave o principali non vengono arrestati;
- la vulnerabilità delle vittime:
- il fatto che molte indagini sulle reti della tratta si basano tuttora sulle denunce delle vittime;
- le difficoltà incontrate dai magistrati nell'acquisizione delle prove e nella presentazione dei casi;
- la risposta da parte delle forze dell'ordine in genere.

Nel tentativo di affrontare il problema a livello UE, sono state formulate la Decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani¹¹ nonché la Direttiva del Consiglio¹² sui permessi di soggiorno da rilasciare a cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani. Questi strumenti legali danno ai paesi di destinazione l'opportunità di far sì che i diritti delle vittime di tratta vengano adeguatamente considerati. La Decisione quadro del Consiglio obbliga tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad uniformare la propria legislazione sulla tratta entro il 2004, stabilendo altresì l'adozione di una definizione comune di tratta, in conformità con il Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e minori.

Tuttavia, sebbene i paesi dell'UE abbiano adottato nuove leggi contro la tratta di esseri umani e a tutela delle vittime, la loro applicazione è stata frammentaria. Uno dei problemi chiave che permangono è la mancata identificazione delle persone trafficate. Il processo di identificazione delle vittime di tratta e i sistemi di referral sono tuttora ad hoc e arbitrari. L'accesso ai servizi e il sostegno fornito possono variare enormemente in base al luogo in cui si incontra una persona trafficata per la prima volta, all'organizzazione che lavora inizialmente con la vittima, oppure se un operatore è a conoscenza o meno della tratta e perfino se si "crede" o "non si crede" al vissuto della vittima. 13

In molti casi, le persone trafficate sono immigrati irregolari e vengono identificate come immigrati "sprovvisti di documenti" o "immigrati clandestini" oppure, nel caso delle vittime di tratta a scopo di prostituzione, semplicemente come "prostitute". Nella maggior parte dei paesi di destinazione, chi non viene riconosciuto come probabile persona trafficata è immediatamente espulso o finisce in qualche struttura di accoglienza per immigrati. Come diretta conseguenza della mancata identificazione, le persone trafficate non sono a conoscenza dei propri diritti e non possono avvalersi delle misure di assistenza che, per legge, sono previste per aiutarli e assisterli.

Tra le ragioni per le quali la tratta è un crimine a basso rischio, quattro su cinque dipendono dalla mancata identificazione e tutela delle vittime. Il Protocollo sulla tratta delinea, negli articoli 6, 7 e 8, le misure principali di tutela e di assistenza che dovrebbero essere rese disponibili alle persone trafficate. Queste comprendono:¹⁴

- un permesso di soggiorno temporaneo o permanente;
- una sistemazione alloggiativa adeguata;
- informazioni e consulenza, in particolare sui diritti legali della vittima;
- · assistenza medica, psicologica e materiale;
- opportunità d'impiego, istruzione e formazione;
- opportunità di indennizzo e risarcimento legale;
- la dovuta attenzione alla sicurezza della persona durante il rimpatrio che, preferibilmente, dovrebbe essere volontario.

 $^{^{10}}$ S. Harvey, *Trafficking in human beings for sexual exploitation*, Europol, Trafficking in human beings group, 2005.

¹¹Decisione quadro dell'Unione europea sulla lotta alla tratta degli esseri umani, GU L 203 dell'1.8.2003.

¹²Direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, GU L261 del 6.8.2004.

¹³D. Marshall, *UK Country paper*, AGIS project GAI/2003/AGIS/083.

¹⁴M. Kaye, *The Migration-Trafficking Nexus*, Anti-Slavery International, Londra, 2003.

L'importanza delle misure di assistenza e di tutela si ritrova nei *Principi e linee guida raccomandate sui diritti umani e sulla tratta* delle Nazioni Unite, che nella linea guida 5 sull'idonea risposta delle forze dell'ordine formulano le seguenti raccomandazioni:

- attuare misure volte a far sì che le operazioni di assistenza non calpestino ulteriormente i diritti e la dignità delle persone trafficate. Tali operazioni dovrebbero svolgersi soltanto dopo la messa in atto di idonei e adeguati provvedimenti per soddisfare i bisogni delle persone trafficate così rimesse in libertà;
- compiere sforzi appropriati per tutelare le singole persone trafficate durante l'indagine e il processo e in ogni
 periodo successivo, allorché la sicurezza della vittima lo richieda. Idonei programmi di protezione potrebbero
 comprendere una parte o la totalità dei seguenti elementi: individuazione di un luogo sicuro nel paese di
 destinazione; accesso alla consulenza legale indipendente o autonoma; tutela dell'identità durante il processo;
 identificazione delle opzioni per la permanenza; risistemazione o rimpatrio;
- incoraggiare le forze dell'ordine a lavorare in collaborazione con organizzazioni non governative per fare in modo che le persone trafficate ricevano il sostegno e l'assistenza necessaria.

La ricerca condotta nel 2002 dall'UNICEF, dall'UNOHCHR e dall'OSCE-ODIHR¹⁵ ha stabilito che il 65% delle donne e delle ragazze trafficate non è assistito, indicando le seguenti regioni:

- attenzione fatta convergere sul rimpatrio delle persone trafficate e sulla loro condizione di immigrate irregolari, anziché sulla condizione di vittime di tratta;
- limitato accesso alle strutture di accoglienza, mancanza di luoghi sicuri o di assistenza per le vittime che non hanno intenzione di far ritorno al paese di origine;
- assenza di servizi e trattamenti specifici per le persone minorenni;
- assenza di una base legale per l'assistenza;
- mancato coinvolgimento delle Ong locali nel lavoro di assistenza;
- sicurezza inadeguata e mancanza di programmi di protezione per i testimoni;
- nessuna alternativa al rimpatrio.

Poiché la mancata identificazione e protezione favoriscono lo sviluppo del fenomeno della tratta, è fondamentale applicare la legge in questi due settori specifici.

A causa della sua natura occulta e poiché non viene riconosciuta, indagata e punita, la tratta resta un crimine ad alto profitto e a basso rischio.

La mancata identificazione e la mancata protezione sono alcune delle ragioni a cui può essere ricondotta la tratta.

Pertanto, questi aspetti necessitano di un'adeguata applicazione della legge.

¹⁵UNICEF, UNOHCHR e OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrado, p. 144.

1.7 Conosciamo la legge: la utilizziamo per tutelare i diritti oppure...?

Nel corso del progetto, Anti-Slavery International e i suoi partner hanno esaminato vari modelli di identificazione di vittime di tratta e diversi sistemi di referral e misure di assistenza esistenti nei paesi di origine e nei paesi di destinazione.

Sebbene sia universalmente riconosciuto che la definizione di tratta di esseri umani data dal Protocollo sulla tratta è l'unica alla quale gli stati e gli operatori fanno riferimento, a livello istituzionale e individuale vi è una notevole varietà di opinioni su cosa sia effettivamente la tratta e su chi ne sia vittima. Apparentemente, la confusione fra tratta di esseri umani ed emigrazione, sia essa regolare o irregolare, è un problema persistente di ordine pratico.

Nei Paesi Bassi, ad esempio, uno studio indica che le prime cinque nazionalità rappresentate tra le 1.000 donne trattenute come immigrate irregolari nei centri per immigrati nel 2003 sono presseoché uguali a quelle rilevate per le donne vittime di tratta identificate nello stesso paese. Se ne potrebbe dedurre che vi è una confusione tra immigrate irregolari e donne trafficate che non sono ritenute tali. 16

D'altro canto, l'eccessiva generalizzazione e l'errata convinzione secondo cui tutti gli immigrati sono vittime e, in particolare, che "gli uomini emigrano e le donne sono vittime di tratta" possono avere effetti ugualmente negativi.¹⁷ Un esempio ci viene da una casa di accoglienza albanese alla quale tutte le donne in partenza per l'Italia e trovate in centri di raccolta irregolari venivano indirizzate dalla polizia locale con l'"etichetta" di vittime di tratta.

Il diritto all'assistenza dipende spesso dalla disponibilità della vittima a collaborare e dalla sua "utilità" nel procedimento giudiziario. Ad esempio, nel Regno Unito, nel 2003, il Ministero dell'Interno ha stabilito i criteri per l'accesso delle persone trafficate ai servizi specializzati, in base ai quali la persona deve aver lavorato nella prostituzione negli ultimi 30 giorni (nel Regno Unito), essersi presentata alle autorità, ed essere disposta a collaborare con le autorità.

I criteri per avere diritto all'assistenza nei paesi di destinazione possono essere molto selettivi, discriminanti riguardo al genere e non in linea con la definizione di tratta (e, di conseguenza, con la definizione di persona trafficata) data dal Protocollo sulla tratta.

Sovente, i diritti umani non sono al centro o parte integrante dei processi di identificazione, di invio e di assistenza. Spesso, per accogliere le persone trafficate viene utilizzata la stessa struttura per l'accoglienza e per lo svolgimento dell'interrogatorio delle forze dell'ordine. Nel corso del progetto, ci siamo imbattuti in molte pratiche volte a migliorare il benessere e/o la sicurezza delle vittime che, tuttavia, non rispettavano i principi basilari di dignità umana e i diritti umani delle persone trafficate. Segnatamente, la pratica delle visite mediche obbligatorie e del test per l'Hiv, la consulenza obbligatoria, la restrizione della libertà di movimento della vittima, l'uso dei suoi dati personali, i contatti con la famiglia o con funzionari del paese di origine senza il consenso preliminare della vittima sono tutti aspetti citati quali provvedimenti più volte utilizzati sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione. 18

Una delle principali conclusioni a cui è giunto uno studio biennale condotto da Anti-Slavery International¹⁹ è che gli attuali modelli di tutela offerti alle persone trafficate privilegiano la necessità di far rispettare la legge rispetto alla tutela dei diritti delle vittime. I risultati del rapporto indicano che le forze dell'ordine hanno ottenuto più condanne quando i diritti delle vittime di tratta sono stati tutelati rispetto a quando sono stati invece calpestati. Nei casi coronati da successo, sono stati coinvolti team di agenti, pubblici ministeri, avvocati e fornitori di servizi che si sono tutti dimostrati attenti, in ogni singolo caso, alle necessità e ai diritti delle persone trafficate. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, il soggetto vittima di tratta, se riconosciuto, viene visto innanzitutto come un testimone e come uno strumento in aiuto alle forze dell'ordine. Il rapporto mette in guardia sul fatto che, se la tendenza continuerà a essere questa, le persone trafficate continueranno a vedersi negato il diritto alla giustizia e il reato non sarà perseguibile perché le vittime di tratta non saranno disposte a testimoniare né saranno in grado di farlo. Occorre dunque poter identificare le vittime di tratta e, dopo averle identificate come tali, sarà necessario rispettarne i diritti umani e soprattutto il diritto alla giustizia.

¹⁶A.G. White, *Human Rights and Trafficked Women in Enforced Prostitution: A Case of Civic Stratification in the Netherlands*, tesi di dottorato, Human Rights Centre, Università dell'Essex.

¹⁷OIL, Opuscolo n. 6 "*Trafficking of Women and Girls*" in *Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers. An Information Guide*, Gender Promotion Programme, Ginevra, 2003.

¹⁸ AA.VV., Tratta degli esseri umani. Rapporto del Gruppo di esperti nomitato dalla Commissione europea, Roma, 2005.

¹⁹E. Pearson, *Human Traffic Human Rights: Redefining Victim Protection*, Anti-Slavery International, Londra, 2003.

Anche se le giurisdizioni forniscono definizioni chiare, nella pratica permane la confusione fra tratta di esseri umani, traffico di migranti ed emigrazione.

Ne deriva una eccessiva generalizzazione o l'errata convinzione per cui ogni immigrato sarebbe una vittima o che esisterebbero solo poche "vere" vittime.

Altri problemi in fatto di identificazione sono:

- l'accesso all'assistenza è limitato perché risulta spesso selettivo, discriminante dal punto di vista del genere e dipendente dalla disponibilità della vittima a collaborare;
- in certi casi, i diritti umani delle persone trafficate non vengono rispettati durante il processo di identificazione e di assistenza.

1.8 L'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale

Il ruolo delle forze dell'ordine nella tutela dei diritti umani è considerato essere decisivo in più di un documento internazionale. In particolare, il Codice di comportamento delle Nazioni Unite per i tutori dell'ordine pubblico²⁰, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e di abuso di potere²¹ e il Codice europeo di etica della polizia²² indicano la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo²³ come obiettivi chiave nell'applicazione della legge.

La Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR) contiene una serie di articoli che rivestono un'importanza fondamentale per il lavoro delle forze dell'ordine, come il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza dell'individuo²⁴, all'uguaglianza dinanzi alla legge e il diritto, senza alcuna discriminazione, alla pari tutela da parte della legge. ²⁵ Chiunque sia accusato di un reato ha diritto alla presunzione di innocenza finché non ne viene dimostrata la colpevolezza davanti alla legge in un processo pubblico nel quale siano state fornite tutte le necessarie garanzie per una corretta difesa. ²⁶

In base alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi basilari della giustizia²⁷, chi è vittima di un crimine ha diritto ad avere giustizia, nonché all'indennizzo e al risarcimento legale.

Nondimeno, non è compito facile definire l'esatto significato del termine "vittima". Molte organizzazioni ed enti che offrono servizi di assistenza, così come anche molte vittime, non amano essere etichettati in alcun modo e preferiscono termini come "superstite" o "persona trafficata".

Anche se sono disposti a usare il termine "vittima", i vittimologi e gli operatori incaricati dell'assistenza alle vittime riconoscono che "la definizione varia notevolmente e risente del contesto (sociologico, giuridico, geografico, pratico) nel quale il termine viene usato."²⁸

Secondo la definizione legalmente vincolante dell'UE, "vittima" significa, come minimo, "una persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro".²⁹

²⁰Adottato dall'Assemblea Generale nella Risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979.

²¹ Adottata durante la 96a Assemblea plenaria del 29 novembre 1985.

²²Adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre del 2001.

²³Tra cui, la Convenzione europea sui diritti umani (ECHR), 1950; il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979); la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984); la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989); la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

²⁴Articolo 3, UDHR.

²⁵Articolo 7, UDHR.

²⁶Articolo 1(1), UDHR.

²⁷Dichiarazione ONU sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e di abuso di potere.

²⁸S. Moody, *What victims want to know*, documento presentato in occasione dell'XI Simposio Internazionale di Vittimologia, Stellenbosch, Sudafrica.

²⁹Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), articolo 1(a).

In ogni caso, in diverse tipologie di crimini, compresa la tratta di esseri umani, l'impatto prodotto non riguarda solo la vittima. L'utilizzo di un approccio rigoroso della definizione di vittima può quindi portare a escludere i familiari o chi offre assistenza che possono risentire negativamente del crimine e/o delle sue conseguenze. La definizione di "vittima" della Dichiarazione ONU sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e di abuso di potere affronta questo problema: un soggetto può essere considerato una vittima "a prescindere dal fatto che l'autore del crimine venga o meno identificato, arrestato, perseguito o condannato e indipendentemente dai rapporti di parentela tra l'autore del reato e la vittima. Il termine 'vittima' comprende anche, se del caso, i parenti stretti o le persone a carico della vittima diretta e coloro che abbiano subito un danno derivante dall'aver fornito assistenza a vittime in pericolo o per prevenirne la vittimizzazione".³⁰

Gli Stati e le rispettive autorità hanno il compito di far sì che tutte le vittime abbiano accesso al sistema giudiziario, nonché di assisterle durante il processo, il quale dovrebbe essere condotto in modo tale da ridurre al minimo gli ostacoli che le vittime si trovano a dover affrontare per ottenere giustizia. La Decisione quadro del 15 marzo 2001 del Consiglio europeo relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale UE³¹ delinea i diritti fondamentali delle vittime di un crimine. Tra questi vi è il diritto a essere trattati con rispetto per la propria dignità, il diritto a dare e ricevere informazioni, il diritto ad ascoltare ed essere ascoltati e il diritto alla protezione durante le varie fasi del procedimento.

1. Trattamento delle vittime con rispetto e riconoscimento

Una dimostrazione concreta di rispetto nei confronti della vittima dà alla stessa la certezza della condanna del crimine e dell'interesse della comunità a ché venga fatta giustizia:

Questa è la base per costruire un rapporto di comunicazione e collaborazione. Al tempo stesso, trattare le vittime con rispetto spesso contribuisce ad accrescerne la disponibilità a collaborare nell'indagine e nel procedimento penale³². Gli Stati e le rispettive forze dell'ordine devono continuare a compiere ogni sforzo possibile per far sì che le vittime siano trattate con il dovuto rispetto per la dignità umana durante l'azione giudiziaria e devono riconoscere i diritti e i legittimi interessi delle vittime, in particolar modo nei procedimenti penali.³³

2. Diritto ad essere ascoltati e testimoniare e diritto a ricevere informazioni

Informare le vittime in merito ai loro diritti e alle loro responsabilità:

Le varie giurisdizioni hanno adottato approcci diversi a seconda della definizione di vittima utilizzata. L'esperienza delle forze di polizia dimostra che il successo nella comunicazione dipende dal grado di conoscenza che la vittima ha dei propri diritti e delle proprie responsabilità. Le informazioni possono essere fornite in molti modi, tra cui pubblicazioni e opuscoli nella lingua parlata dalla vittima. La vittima, fin dal primo contatto con le forze dell'ordine, deve poter disporre e avere consapevolezza almeno delle seguenti informazioni:

- (a) i tipi di servizi e organizzazioni a cui può rivolgersi per chiedere aiuto:
- (b) il tipo di aiuto che può ottenere;
- (c) dove e come denunciare il reato;
- (d) le procedure successive alla denuncia e il proprio ruolo in relazione a tali procedure;
- (e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;
- (f) in che misura e secondo quali modalità può avere accesso a:
 - (i) servizi legali oppure*
 - (ii) assistenza legale o*
 - (iii) qualunque altro genere di servizio;
- * se, nelle situazioni prospettate nei punti (i) e (ii), ha diritto a riceverle.
 - (g) i requisiti necessari per avere diritto ad un risarcimento;
 - (h) se risiede in un altro paese, tutti i provvedimenti specifici a sua disposizione per tutelarne gli interessi. 34

³⁰ Dichiarazione ONU sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e di abuso di potere, articolo 2.

³¹ Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI).

³²United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Centre for International Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims (On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), New York, 1999.

³³Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), articolo 2(1).

³⁴Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, articolo 4(1).

Le informazioni fornite devono essere il più chiare possibile. Quando si danno delle informazioni, si deve tenere conto degli effetti che un grave trauma psicologico può avere sulle capacità cognitive della persona. Per le vittime che hanno subito gravi traumi vi possono essere difficoltà nell'assimilazione e nella comprensione delle informazioni, nell'estrapolazione delle loro parti essenziali e nella comunicazione delle proprie preoccupazioni in merito a ciò che apprendono.³⁵

Tenere informata la vittima

Se la vittima ha espresso il desiderio di essere informata sugli sviluppi del caso, si adotteranno tutti i provvedimenti necessari affinché ciò avvenga. La vittima dovrebbe essere tenuta al corrente soprattutto se vengono prese delle decisioni sull'esito della sua denuncia, sugli aspetti pertinenti che consentiranno alla vittima stessa, in caso di azione giudiziaria, di conoscere lo svolgimento del procedimento penale riguardo alla persona che deve rispondere del reato commesso a suo danno e la sentenza del tribunale.³⁶

Inoltre, dovrebbero essere adottati tutti i provvedimenti atti a far sì che, almeno nei casi in cui la vittima potrebbe essere in pericolo, si possa prendere una decisione per avvertire la vittima stessa allorché la persona giudicata o condannata per un reato venga rilasciata.³⁷

La vittima quale testimone

La vittima è colui o colei che generalmente si trova nelle condizioni migliori per fornire agli investigatori, al pubblico ministero e al tribunale le informazioni relative ai vari aspetti del reato. Uno studio dimostra che le vittime trattate bene sono più disponibili a collaborare e rendono testimonianze migliori. Be La vittima/testimone dovrebbe essere pienamente informata sulle fasi essenziali del procedimento e sulle sue relative conseguenze. Il rischio di intimidazione, che solitamente è massimo durante le udienze, è scongiurato in diversi paesi grazie alla magistratura che cerca di tutelare la privacy e la sicurezza della vittima, ad esempio acquisendo le testimonianze con sistemi video o di televisione a circuito chiuso.

3. Diritto alla protezione e all'accesso all'assistenza

Occorre far sì che le vittime particolarmente vulnerabili possano godere di un trattamento speciale che si adatti al meglio al loro caso. ³⁹ In particolare, occorre fare in modo che la vittima sia protetta contro il rischio di vendette o intrusioni nella sua privacy. Infatti, i trafficanti o i loro complici cercano sovente di intimidire le vittime per farle tacere, per impedire loro di chiedere aiuto e di rivolgersi alla giustizia. Dopo che la denuncia è approdata in tribunale, questi possono molestare la vittima e accusarla con violenza per aver denunciato il reato alla polizia. Può accadere anche di peggio quando il rapporto tra il malvivente e la vittima è molto stretto (parenti o compagni di lavoro).

È fondamentale creare le condizioni per impedire la vittimizzazione secondaria ed evitare di esporre le vittime a inutili pressioni. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda un'adeguata accoglienza iniziale delle vittime 40. Presso le sedi delle forze dell'ordine e nei tribunali, occorre tutelare la vittima fornendo, ove possibile, sale d'attesa separate, in modo tale che la vittima non venga inutilmente a contatto con l'indiziato o con i familiari di quest'ultimo.⁴¹

Gli Stati e i loro organismi dovrebbero garantire alla vittima l'accesso al sistema di supporto, il che significa anche fornire informazioni, soddisfare le necessità più immediate, accompagnare le vittime, all'occorrenza e, ove possibile, durante il procedimento penale e assisterle, se lo richiedono, dopo la conclusione del procedimento penale stesso.⁴²

³⁵Luirigio, "What victims want to know: Information needs and the right to information" citato in S. Moody, op. cit.

³⁶Decisione guadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, articolo 4(2).

³⁷ Idem

³⁸United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Centre for International Crime Prevention, op. cit.

³⁹Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, articolo 2(2).

⁴⁰Idem, articolo 15(1).

⁴¹Idem, cfr. inoltre articolo 8(3).

⁴²Idem, articolo 13(1) e (2).

Dovrebbe essere messo a disposizione della vittima un sistema di supporto, indipendentemente dalla sua decisione di denunciare o meno il reato. Fornendo personale specializzato all'interno dei servizi pubblici oppure riconoscendo e finanziando le organizzazioni che assicurano un sostegno alle vittime, si dovrebbe garantire come minimo quanto segue:

- (a) fornire informazioni alla vittima;
- (b) soddisfare le sue necessità più immediate;
- (c) accompagnarla, se necessario e ove possibile, durante il procedimento penale;
- (d) assisterla, se lo richiede, dopo la conclusione del procedimento penale. 43

Tenendo presenti questi diritti fondamentali, le forze dell'ordine devono far sì che tutte le vittime abbiano accesso alla giustizia e che i loro diritti vengano rispettati durante il processo.

Gli Stati e le rispettive autorità hanno il compito di fare in modo che il sistema giudiziario sia accessibile a tutte le vittime. I diritti fondamentali delle vittime di un crimine e i diritti che devono essere loro riconosciuti comprendono:

- il diritto ad essere trattate con rispetto e riconoscimento;
- il diritto ad essere ascoltate, a testimoniare e a ricevere informazioni;
- il diritto alla protezione contro le minacce e l'accesso all'assistenza.

⁴³Idem.

1.9 Fonti utilizzate

Documenti di ricerca

Anderson B. e B. Rogaly, Forced Labour and Migration to the UK, TUC/Compass, Londra, 2004.

Associazione On the Road, Article 18: Protection of victims of trafficking and fight against crime (Italy and the European Scenarios). Research Report, On the Road Edizioni, Martinsicuro, 2002.

Bilsborrow R.E. e G. Hugo, A.S. Oberai E H. Zlotnik, *International Migration Statistics Guidelines for Improving Data Collection Systems*, OIL/UNFPA, Ginevra, 1997.

Centre for International Crime Prevention, *Guide for Policy-Makers on the Implementation of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, UNODCCP, New York, 1999.

Centre for International Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UNODCCP, New York, 1999.

Dutch National Rapporteur, Trafficking in Human Beings: Third Report, Bureau NRM, L'Aja, 2005.

Global Alliance Against Trafficking in Women, *Human Rights and Trafficking in Persons: A Handbook*, Bangkok, 2001.

AA.VV., Tratta degli esseri umani. Rapporto del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani nominato dalla Commissione europea, Roma, 2005.

Harvey S., *Trafficking in Human Beings for Sexual Exploitation*, Europol, Trafficking in Human Beings Group, 2005.

Kaye M., The Migration-Trafficking Nexus, Anti-Slavery International, Londra, 2003.

Kelly L. e L. Reagan, Stopping Traffic: Exploring the Extend of, and Responses to, Trafficking in Women for Sexual Exploitation in the UK, Home Office, Police Research Series Paper 125, Londra, 2000.

Kelly L., Vision, *Innovation and Professionalism in Policing Violence against Women and Children*, VIP Guide, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2003.

Kroeger T., J. Malkoc J.e B.H. Uhl, *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*, OSCE/ODIHR, Varsavia, 2004.

Marshall D., UK Country paper, AGIS project JAI/2003/AGIS/083.

Ministerial Council OSCE, OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, Maastricht, 2003, in http://www.osce.org/documents/mcs/2003/12/4161_en.pdf

Moody S., What Victims Want to Know: Information Needs and the Right to Information, paper presentato All'XI Simposio internazionale di vittimologia, Stellenbosch, 2003.

OIL, Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers, An Information Guide, Gender Promotion Programme, Ginevra, 2003.

Pearson E., Human Traffic Human Rights: Redefining Victim Protection, Anti-Slavery International, Londra, 2002.

UNICEF, UNOHCHR e OSCE-ODIHR, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe, Belgrado, 2002.

Weissbrodt D. e Anti-Slavery International, *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms*, Working paper, Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, New York, 2002.

White A.G., Human Rights and Trafficked Women in Enforced Prostitution: A Case of Civic Stratification in the Netherlands, tesi di dottorato, Human Rights Centre, Università dell'Essex.

Wijers M. e L. Lap-Chew, *Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-Like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution*, Dutch Foundation Against Trafficking in Women/Global Alliance Against Trafficking in Women, Bangkok, 1997.

Materiale di formazione

Amnesty International, 10 Basic Human Rights Standards for Law Enforcement Officials, Amnesty International - Segretariato internazionale, Londra, 1998.

Ministero dell'Interno inglese, *Crime Reduction Toolkits. Trafficking of People*, in http://www.crimereduction.gov.uk/toolkits/tp020503.htm

International Centre for Migration Policy Development, *Draft Core Training Material* (open version), in collaborazione con BMI Austria, IMP, Seci Center Bucharest, OIM, Stability Pact for South Eastern Europe, Task Force on Trafficking in Human Beings, Vienna, 2002.

National Police Agency, Guidelines on Prostitution and Trafficking in Human Beings, Paesi Bassi, 2003.

Minnesota Advocates for Human Rights, materiale formativo disponibile sul sito dell'UNIFEM, *Stop violence against women*, 2003, in http://www.stopvaw.org/Trafficking_Training_Materials.html

OIL, Human Trafficking and Forced Labour Exploitation - Guidance to Legislation and Law Enforcement Special Action Programme to Combat Forced Labour, Ginevra, 2005, in http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD BLOB?Var DocumentID=4977

United Nations Economic and Social Council, *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council, New York, 2002, in

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.2002.68.Add.1.En?Opendocument

Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, *Human Rights and Law Enforcement: A Manual on Human Rights Training for the Police*, Professional Training Series, n. 5, Nazioni Unite, Ginevra, 1997.

University Human Resources, Professional Development Program, *The Basics of Effective Communications*, in http://uhr.rutgers.edu/profdev/

Fonti giuridiche

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione 10 e nota esplicativa, 2001, in http://www.eupol-proxima.org/1%20Mission/EUpoliceethicscode.htm

Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 2003.

Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri, 2002, in http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l33137.htm http://www.echr.coe.int/Convenzione/webConvenENG.pdf

Decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, 2001.

Direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, 2004.

Consiglio d'Europa, Convenzione europea sull'azione contro la tratta di esseri umani, 2005.

Assemblea generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universali dei diritti umani, 1948, in http://www.un.org/Overview/rights.html

Nazioni Unite, Dichiarazione ONU sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e di abuso di potere, 1985.

Nazioni Unite, Convenzione sullo status dei rifugiati, 1951.



Protocollo di identificazione

2.1 Introduzione

Questa parte del manuale verte sull'aspetto pratico dell'identificazione di persone trafficate. Nella Parte 1 abbiamo posto il problema del mancato riconoscimento delle persone trafficate come tali. Una delle conseguenze dirette è che, se non viene riconosciuto come vittima, il soggetto non ha alcuna possibilità di accesso al sistema giudiziario, il che è un diritto individuale fondamentale. D'altro canto, visto che la maggior parte delle indagini e dei processi sulla tratta di esseri umani dipende tuttora dalla testimonianza della vittima, questo reato continua a non essere riconosciuto e resta impunito.

Il materiale che segue non fa convergere l'attenzione su "ciò che si dovrebbe fare", ovvero migliorare l'identificazione delle vittime di tratta, ma su "come può essere fatto". Si tratta di un materiale semplice che guida il lettore o la lettrice attraverso le tre fasi principali della comunicazione con le vittime di tratta:

- riconoscimento di segnali/indicatori di tratta;
- conduzione del colloquio, al fine di accertare se la persona è stata trafficata o meno;
- collaborazione con la vittima nell'acquisizione di informazioni per la denuncia.

Siamo pienamente consapevoli del fatto che questo non è un materiale esaustivo e definitivo. Intende piuttosto offrire idee utili, basate sulle esperienze delle forze dell'ordine che da anni hanno a che fare con la tratta di esseri umani. Il manuale offre anche diverse check list che possono essere utilizzate come strumenti pratici da chi non è normalmente a contatto con le vittime di tratta. Infine, auspichiamo che da questo manuale possa scaturire un ulteriore dibattito sui modi attraverso cui migliorare il lavoro pratico con e per le persone trafficate.

2.2 Principi pratici

Gli attuali codici di comportamento per le forze dell'ordine comprendono, per estensione, i principi etici generali da applicare per il mantenimento dell'ordine pubblico.⁴⁴ Quando sono stati interpellati durante la preparazione del presente manuale, gli operatori e le operatrici delle forze dell'ordine che generalmente si occupano di casi di tratta hanno individuato i seguenti cinque principi essenziali per ottenere la migliore testimonianza possibile:

Sincerità Rispetto Competenza Pragmatismo Responsabilità

Per informazioni più dettagliate sulla messa in pratica di questi valori specifici, si prega di leggere per intero questa parte o di consultare la parte B del materiale formativo.

2.3 Cronologia dell'identificazione, primo contatto e colloquio

Non è compito facile stabilire se si è di fronte o meno ad un caso di tratta. Gli agenti delle forze dell'ordine possono venire a contatto in molti modi con possibili vittime di tratta.

Da un lato, le informazioni o l'invio iniziale possono provenire da svariate fonti, tra cui Ong, associazioni locali, organizzazioni di ispirazione religiosa, sindacati, servizi sociali, ispettorati del lavoro, ambasciate, agenzie del fisco, datori di lavoro, agenzie di collocamento, intermediari o singoli individui che hanno avuto contatti con una possibile vittima di tratta.

Dall'altro, molte persone trafficate non si percepiscono come "vittime", ma piuttosto come persone che hanno avuto sfortuna. L'agente delle forze di polizia può avere a che fare con persone che non vedono nel suo intervento un aiuto per la loro situazione, ma piuttosto un'interferenza sgradita (ad esempio, una giovane che è ancora psicologicamente ammaliata dal proprio "ragazzo" oppure un lavoratore fermamente convinto del fatto che, una volta estinto il proprio debito, sarà libero e comincerà a guadagnare del denaro per sé).

Elencare i settori del mercato del lavoro in cui la tratta può avere luogo può essere controproducente. Un possibile elenco, non esaustivo, comprenderebbe: il settore agricolo, l'industria del sesso, il lavoro domestico e di cura, aziende che sfruttano la manodopera e, più in generale, il settore tessile, il settore dell'edilizia, l'industria alimentare.

L'elenco delle forze dell'ordine che possono venire a contatto con una persona trafficata dovrebbe comprendere gli agenti non specializzati, quelli che si occupano del controllo dell'immigrazione, gli operatori dei centri per immigrati e i corpi speciali delle forze dell'ordine (ad esempio, quelli contro la violenza domestica). In molti paesi, esistono unità di polizia specializzate in casi di tratta, ma ciò non significa necessariamente che questi siano i primi "professionisti" a entrare in contatto con la possibile vittima. Un sistema di invio efficace è importante, ma ciò che è fondamentale è la capacità di queste forze dell'ordine di identificare le possibili vittime di tratta.

Dal punto di vista cronologico, il processo di identificazione può essere approssimativamente suddiviso in tre parti: il primo contatto (che comprende i controlli del caso), il colloquio (che dovrebbe servire ad accertare se una persona è stata trafficata) e la denuncia (da cui può risultare la deposizione della vittima).

⁴⁴Per ulteriori dettagli, cfr. Parte 1, p. 13.

2.3.1 Che cosa occorre tenere presente prima di iniziare l'identificazione

Prima di effettuare il colloquio, occorre essere consapevoli delle possibili barriere alla comunicazione. Perché abbia esito positivo, è necessario conoscere il ruolo che possono avere il genere della persona, la sua condizione di regolarità o meno, il timore di vendette, il background culturale, le circostanze e le reazioni individuali.

Genere

La maggior parte delle donne prelevate dai night-club dalle forze dell'ordine durante una retata per effettuare dei controlli si trova in una situazione che le rende impotenti e insicure. L'impossibilità di controllare la situazione è una caratteristica generale della condizione in cui si ritrova una persona trafficata indipendentemente dal settore in cui viene inserita. Per quanto concerne le donne, questo può essere accentuato dalle condizioni di debolezza sociale subite in patria, dal fatto che il reato commesso nei loro confronti può essere loro attribuito come una colpa e un delitto contro l'onore della famiglia nella cultura di origine. Inoltre, a causa del background culturale e delle esperienze passate, molte immigrate non si fidano delle forze dell'ordine. È per questo che è così importante che, durante il colloquio, si presti attenzione alla specificità dei bisogni del genere femminile e si consenta alle donne di riacquisire il controllo della propria situazione. In generale, problemi specifici relativi al genere richiedono risposte di genere specifiche.

Status delle persone immigrate

Una delle maggiori barriere che gli immigrati vittime di un crimine si trovano a dover affrontare quando cercano di accedere all'ordinamento giudiziario penale è la paura di essere arrestati ed espulsi. L'espulsione può esporli non solo al rischio di rappresaglie al loro ritorno in patria, ma può comportare anche la separazione permanente dai familiari, figli compresi. In diversi paesi nei quali la prostituzione è illegale, le donne vittime di tratta nell'industria del sesso hanno tutte le ragioni di temere i controlli medici forzati, la reintegrazione sociale forzata e/o la carcerazione al momento del rimpatrio. Inoltre, accade di frequente che i trafficanti, i "padroni", i capibanda e i protettori dissuadano gli emigrati dal contattare la polizia dicendo loro che le autorità sono conniventi, che gli faranno del male, che li arresteranno e li terranno in prigione, che non potranno più tornare a casa. Paure del genere fanno sì che molti immigrati vittime di un crimine non chiedano la protezione della polizia, alloggio presso una struttura di accoglienza, assistenza medica e altri servizi sociali. Riconoscere che la popolazione immigrata è estremamente vulnerabile alla possibilità di essere vittimizzata per paura dell'espulsione è un requisito necessario per un esito positivo di un colloquio con una possibile vittima di tratta.

Paura delle ritorsioni

Come suindicato, per scoraggiare il contatto con le autorità o con altre persone che possono fornire aiuto, gli intermediari e i datori di lavoro possono intimidire il soggetto vittima di tratta. La punizione più frequente per avere trasgredito alle loro regole è di tipo fisico o pecuniario, aggiungendo ore di lavoro o togliendo "privilegi", come tempo libero, ore di sonno, cibo e servizi. Abusi e punizioni non colpiscono solo il presunto trasgressore, ma servono anche da monito per gli altri. Non si deve credere che, quando non è più in una situazione di sfruttamento o nel paese di destinazione, il soggetto sia al sicuro dalle ritorsioni. Nella maggior parte dei casi di tratta, gli intermediari sono già al corrente oppure possono trovare facilmente informazioni che riguardano la vittima personalmente, sulla sua casa, la sua famiglia e gli amici. È un'evenienza comune, per gli intermediari e i datori di lavoro, ricorrere alle minacce nei confronti della famiglia della vittima, in particolar modo dei figli, per manipolare e controllare la vittima.

Rapporti con il trafficante

I rapporti tra le persone trafficate e il trafficante possono essere molto complessi: le vittime di tratta possono credere che, dopo un periodo di abusi, estingueranno il loro debito e saranno in grado di guadagnare del denaro per se stesse. Può darsi che ritengano che nessun altro, se non il trafficante, sarà in grado di aiutarle. Possono considerarsi troppo stupide e ingenue per decidere da sole e che la loro situazione potrebbe peggiorare. Inoltre, le vittime possono temere di essere stigmatizzate o bollate come "un fallimento" qualora tornassero a casa a mani vuote oppure di essere rifiutate dai propri familiari se si sono prostituite. I trafficanti sono inoltre molto abili nel cambiare il proprio comportamento via via che gli Stati modificano le proprie leggi contro la tratta. Per aggirare le nuove leggi, i trafficanti possono diventare meno aggressivi fisicamente e, ad esempio, se la vittima di tratta è una donna, assumeranno un atteggiamento romantico nei suoi confronti, sposandola per regolarizzarne lo status o elargendole piccole somme di denaro.⁴⁵

⁴⁵OIL, Opuscolo n. 6 "*Trafficking of Women and Girls*" in *Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers. An Information Guide*, Gender Promotion Programme, Ginevra, 2003.

Background culturale

Molti migranti non si fidano delle forze dell'ordine. Essi possono considerare le forze dell'ordine come una ulteriore minaccia piuttosto che un possibile aiuto. Come già ricordato, questa preoccupazione è abbastanza fondata a causa della possibile corruzione e degli atteggiamenti sprezzanti delle forze dell'ordine nel paese di origine, della paura di essere respinti o puniti dalla propria comunità in quanto portatori di "guai" e di vergogna. Molte vittime temono inoltre che le forze dell'ordine non capiranno e rispetteranno la loro religione, la loro cultura e il loro credo. Ad esempio, la fede nei valori locali e nei poteri del voodoo, juju, marabù e negli stregoni è profondamente radicata nella cultura dell'Africa occidentale. Migliaia di donne e ragazze che cercano di entrare in Europa, talvolta con false promesse di un lavoro legittimo, sottostanno a potenti riti voodoo che le obbligano ad obbedire alle regole stabilite dal trafficante e a guadagnare abbastanza denaro per pagare i loro "debiti"; questi riti possono comportare che si debba bere sangue da ferite e prendere unghie e ciuffi di capelli da usare come "totem". Nondimeno, il potere che le pratiche culturali esercitano sull'individuo è stato spesso sottovalutato o trascurato del tutto dagli agenti delle forze dell'ordine quando interrogano le vittime.

Circostanze e reazioni individuali

L'aspetto più importante che non si conosce prima di iniziare il colloquio è quali sono le circostanze e le esperienze individuali della possibile vittima. Queste avranno tuttavia un ruolo chiave nella sua decisione di parlare o meno con chi la interroga. Non esistono dati certi sul modo in cui agiscono e reagiscono le persone trafficate. Variano infatti le circostanze in cui esse vengono a trovarsi e variano le loro reazioni. Possiamo avere di fronte persone con disturbi psichici dovuti a un trauma, tossicodipendenti, persone molto collaborative, altre poco lucide e che non vogliono affatto comunicare, aggressive o completamente passive. Si ricordi che non esiste un unico sistema, giusto o sbagliato che sia, per reagire alla tratta. Abbiamo bisogno di un modello di colloquio, basato su linee guida semplici, da poter usare per interrogare le vittime in una varietà di circostanze individuali e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, credenze o pratiche culturali, origine etnica e sociale e disabilità fisiche.

2.3.2 Come comportarsi durante il colloquio

Basandosi sui principi di sincerità, rispetto, competenza, pragmatismo e responsabilità, gli agenti delle forze dell'ordine consultati durante l'esecuzione del progetto hanno dato quattro suggerimenti per l'operatore di polizia che viene a contatto con la (potenziale) vittima:

Dimostrare professionalità e disponibilità

Accertarsi di essere a conoscenza della legislazione nazionale, delle linee guida professionali e dei contatti, compresi quelli delle strutture di accoglienza e delle Ong a cui poter indirizzare le vittime.

Tenere presenti le potenziali barriere derivanti dal genere di appartenenza. Gli agenti delle forze dell'ordine dovrebbero sempre parlare con le vittime in coppia. Di preferenza, uno degli agenti dovrebbe essere una donna se la vittima è una donna. Nondimeno, ciò dipende dalle circostanze.

Se la persona lavorava nell'industria del sesso nel suo paese, l'intervistatore dovrebbe porsi le seguenti domande:

- Qual è la mia opinione al riguardo?
- Come descriverò la cosa nel rapporto?
- Se metto queste informazioni, vi saranno conseguenze (negative) per la vittima?

Va ricordato che l'obiettivo primario su cui si deve far convergere l'attenzione è quello di scoprire la verità e non di conoscere tutte le esperienze sessuali della vittima. Si cerchi di evitare ogni forma di stigmatizzazione e pregiudizio.

Si considerino anche preliminarmente le possibili barriere culturali e di lingua. Si collabori con i mediatori culturali o con interpreti competenti. Si faccia uso di sussidi didattici in varie lingue.

Dimostrare rispetto

Trattare sempre la vittima con rispetto e ascoltare ciò che ha da dire. Non esprimere giudizi su quello che ha fatto o sulle sue opinioni.

Tenere presente che la vittima può avere subito dei traumi e che parlarne può costituire un altro trauma. Fare del proprio meglio per evitare altri traumi o danni alla vittima che possono derivare dal colloquio. Cercare di concordare con la vittima, più che di imporre, le azioni e i passi da compiere.

Essere chiari

Riferire subito alla vittima le informazioni più importanti e chiarire ciò che è possibile e ciò che non è possibile. Chiarire in particolare il ruolo e i limiti delle forze dell'ordine. Non fare mai promesse non realistiche o che non verranno mantenute.

Tenere presenti le implicazioni in fatto di sicurezza

Cercare di parlare alla persona quando è da sola. Non dimenticare che il colloquio può comportare dei rischi. Non lasciare biglietti da visita alle vittime, agli indiziati, ai loro avvocati, etc. Tali biglietti vengono trovati in possesso dei trafficanti in tutto il mondo.

Non timbrare mai o marcare il passaporto della vittima perché può derivarne un procedimento giudiziario a suo carico nel paese di origine.

Essere dalla parte della vittima

Passo dopo passo, assicurarsi che le possibili vittime sappiano cosa sta succedendo e cosa accadrà in futuro, che abbiano voce in capitolo e possano riacquisire la padronanza della situazione.

La check list presentata qui di seguito definisce sette fasi da seguire durante il colloquio con le potenziali vittime di tratta. Questa lista dovrebbe essere usata in parallelo con il kit formativo della Parte B che fornisce una spiegazione dettagliata di ogni singola fase del colloquio.

2.3.3 Primo contatto

In circostanze così disparate e con così tanti attori sulla scena, come si può stabilire se si è di fronte o meno a un caso di tratta? La lista degli indicatori di tratta qui riportata si basa su varie indagini delle forze dell'ordine su persone trafficate e può essere utile per identificare un caso di tratta. Non tutti gli indicatori forniti sono presenti o evidenti in ogni singolo caso. Analogamente, ciascun indicatore non significa di per sé che abbiamo a che fare con un caso di tratta. È la combinazione degli indicatori che può portarci alla conclusione secondo la quale la persona con cui siamo in contatto è una possibile vittima di tratta di esseri umani.

Se si selezioneranno una o più voci contenute nelle diverse sezioni della check list, si può ragionevolmente supporre di essere di fronte a un caso di tratta.

Check list n. 1

a) Reclutamento

Una terza persona ha predisposto il necessario per il viaggio e i documenti di lavoro.

I costi e/o gli interessi applicati dal reclutatore o dai reclutatori sono eccessivi.

Il soggetto è indebitato e la famiglia e/o i suoi cari hanno garantito il rimborso dei debiti nel paese di origine.

Informazioni false, inesatte o fuorvianti sono state fornite al lavoratore dal reclutatore o dal datore di lavoro.

b) Documenti ed effetti personali

Il passaporto e/o i documenti di viaggio o d'identità del soggetto sono stati trattenuti.

Gli effetti personali del soggetto sono stati trattenuti.

Il soggetto ha una falsa identità, documenti di lavoro e/o di viaggio contraffatti.

Al soggetto è fatto divieto di possedere e/o trasferire guadagni e risparmi.

c) Libertà di movimento

Al soggetto non è consentito di muoversi liberamente senza permesso e/o controllo.

Il soggetto è fisicamente confinato nel luogo di lavoro o dove vive.

Il soggetto non ha potuto scegliere il luogo di residenza.

Il soggetto deve subire interferenze arbitrarie o illegittime rispetto al suo diritto alla privacy, alla sua famiglia, alla sua casa, etc.

d) Violenza compiuta o minacciata

Il soggetto ha subito violenze psicologiche, ingiurie comprese.

Il soggetto è intimorito o mostra segni di depressione.

Il soggetto ha subito violenze fisiche, come percosse e consumo forzato di droghe (presenta ecchimosi o altri segni di violenza).

Il soggetto ha subito abusi e/o molestie sessuali, compreso lo stupro.

Il soggetto ha subito minacce di violenze o abusi, comprese le minacce dirette ad altre persone, come, ad esempio, i familiari nel paese di origine.

e) Condizioni di lavoro

Le condizioni del contratto di lavoro e/o dell'accordo verbale non vengono rispettate dal datore di lavoro oppure il soggetto è stato costretto a firmare un nuovo contratto all'arrivo nel paese di destinazione.

Il soggetto è obbligato a svolgere mansioni per le quali non era stato reclutato e/o che non sono previste dal contratto di lavoro.

Il soggetto lavora per troppe ore o con un orario irregolare e gli viene concesso poco tempo libero o non gli viene concesso affatto.

Il soggetto è esposto a rischi professionali che mettono in pericolo la sua salute e la sua sicurezza; al lavoratore non vengono forniti indumenti ed equipaggiamenti di profezione.

Al soggetto non vengono fornite informazioni sulla sanità e la sicurezza sul posto di lavoro oppure un addestramento nella propria lingua; le informazioni e la formazione fornite sono inadeguate.

Il soggetto non viene pagato per il lavoro svolto oppure il pagamento viene rimandato nel tempo.

Il soggetto è sottopagato rispetto al salario promesso o al minimo salariale nazionale, se applicabile.

Si effettuano detrazioni significative dal salario (per pagare le spese per la sistemazione alloggiativa oppure sotto forma di risparmio forzato).

Al soggetto vengono negati i benefici a cui ha diritto (ovvero ferie pagate, permessi per malattia, congedi per maternità).

L'assistenza medica non è prevista oppure è inadeguata: le informazioni di carattere sanitario e i servizi sanitari sono inaccessibili o non rispondenti alle necessità del soggetto.

Sono stati imposti al soggetto esami medici, test di gravidanza, l'aborto forzato oppure sono stati somministrati contraccettivi con la forza.

Il soggetto è stato licenziato senza giusta causa, senza preavviso e/o indennità.

Il soggetto alloggia nel luogo dove lavora contro la sua volontà.

f) Condizioni di vita

Al soggetto viene negato il diritto di scegliere o di cambiare il luogo di residenza.

Il soggetto paga una cifra esorbitante per un alloggio scadente.

Al soggetto è negato il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione/espressione.

Al soggetto viene negato il diritto di chiedere e ricevere informazioni imparziali di ogni genere.

Una volta che l'agente delle forze dell'ordine ha stabilito di trovarsi di fronte ad una possibile vittima, occorre predisporre un colloquio onde accertare se esistono ragioni valide per considerare il soggetto una vittima di tratta. Definito questo, entrano in gioco altri diritti e interventi, e segnatamente: prevedere idonee misure di assistenza, garantire la sicurezza della vittima di tratta e iniziare a raccogliere prove o testimonianze per far applicare la legge (ma non necessariamente durante il colloquio).

2.3.4 Colloquio

L'obiettivo principale del colloquio consiste nell'accertare se esistono motivi fondati per ritenere che il soggetto è stato trafficato, ottenendo quindi dalla possibile vittima informazioni che permetteranno di stabilire se sia stato commesso o meno un crimine. È altrettanto importante fornire al soggetto ascoltato tutte le informazioni pertinenti che gli consentiranno di ottenere un idoneo supporto e assistenza, oltre a decidere con cognizione di causa il percorso futuro da intraprendere (compresa, se del caso, la disponibilità di un periodo di riflessione e la possibilità di essere ascoltati dalle forze dell'ordine e collaborare). Infine, e ancor più importante, gli agenti delle forze dell'ordine devono stabilire se esistono rischi immediati per i soggetti stessi o per la sicurezza di altre persone.

FASE I: Iniziare il colloquio

L'intento è quello di creare una situazione in cui la possibile vittima sia al sicuro per poter esprimersi o raccontare la propria storia:

- Introduzione
 - · chi sei:
 - la posizione che ricopri;
 - hai esperienza di questo tipo di lavoro;
 - hai già incontrato più di una volta persone in situazioni analoghe.
- Spiegare la situazione del momento
 - verificare le necessità primarie (dolore, sete, fame, freddo);
 - spiegare cosa sta succedendo esattamente nel momento presente.

Mettendo a fuoco la situazione presente, la vittima dovrebbe poter comprendere cosa sta succedendo e la situazione in cui si trova in quel momento. Se tutto ciò non le sarà chiaro, non si potrà stabilire la comunicazione.

FASE II: Fornire informazioni

Normalmente, per un buon inizio, si deve far capire esattamente cosa si sta facendo e quanto il soggetto può aspettarsi:

- Spiegare lo scopo del colloquio
 - spiegare lo scopo del colloquio e che cosa si cerca di ottenere;
 - quindi, il soggetto deve poter decidere con consapevolezza gli ulteriori passi da compiere (riferire o meno in merito al reato, chiedere o meno il permesso di soggiorno, rimanere nel paese o chiedere il rimpatrio). Il soggetto deve essere informato sulle scelte possibili in questa fase iniziale del colloquio. Spiegare chiaramente come verrà usata la deposizione (se il soggetto accetterà di deporre) e chi vi avrà accesso.
- Spiegare il trasferimento al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri, se il colloquio ha luogo in tale sede
 - spiegare i motivi e le procedure subito dopo l'arrivo al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri:
 - spiegare le misure adottate per tutelare la privacy;
 - spiegare che il soggetto può in qualunque momento rimandare o interrompere la sua deposizione e lasciare il posto di polizia o la stazione dei carabinieri.
- Spiegare la struttura e lo svolgimento del colloquio
 - spiegare come si svolgerà il colloquio, passo per passo;

- Spiegare il ruolo dell'interprete o del mediatore culturale, se presente
 - cosa ci si può aspettare da un interprete?
 - se collabora un mediatore culturale, spiegare chiaramente a tutti gli interessati quali sono le funzioni e cosa ci si può aspettare.

FASE III: Raccogliere informazioni

Questa fase serve per stabilire se esistono motivi sufficienti per ritenere che il soggetto sia vittima di tratta e che tipo di aiuto e di assistenza immediata occorre nel caso specifico:

- Considerare la situazione specifica
 - far parlare il soggetto, il quale chiarirà la sua storia rispondendo alle vostre domande;
 - fare attenzione alle contraddizioni o alle imprecisioni e chiedere al soggetto di spiegarle;
 - cercare di percepire l'eventuale richiesta di aiuto o la paura di ritorsioni.
- Stabilire chi è il soggetto interrogato
 - farqli raccontare brevemente chi è e come è finito qui:
 - prestare attenzione al soggetto, esprimendo un sincero interesse per la sua storia. Far vedere che si comprende il suo stato emotivo e, all'occorrenza, dare un nome ai sentimenti inespressi se si ritiene che questi possano rappresentare un ostacolo.
- Scoprire come il soggetto si è venuto a trovare in questa situazione
 - fare attenzione agli indicatori temporali e spaziali specifici:
 - cercare di stabilire se per ogni fatto esistono dei possibili testimoni.
- Stabilire qual è la situazione attuale
 - in quale situazione si trova attualmente il soggetto e cosa succederà nei prossimi giorni, soprattutto dopo aver parlato con le forze dell'ordine?
- Stabilire cosa vuole il soggetto e che cosa si aspetta
 - cosa vuole in questo momento?
 - considerare di nuovo la possibilità di una richiesta di aiuto e renderla concreta;
 - quali sono adesso le sue preoccupazioni?
 - cosa lo preoccupa maggiormente?
 - far sapere al soggetto ciò che può essere fatto, e con precisione quando, e ciò che non può essere fatto per aiutarlo. All'occorrenza, lasciarlo riposare per un po', ma assicurarsi di aver ben spiegato le possibilità.
- Individuare i possibili indicatori di tratta
 - ascoltare attentamente quanto viene detto dalla vittima;
 - usare le domande guida della check list, come opportuno;
 - usare la check list o creare la propria check list di indicatori che servirà per orientarsi nel caso in esame.

Quando si pongono le domande, tenere presente quanto segue:

quante informazioni occorre raccogliere a questo punto?

Importante: in questa fase, fare attenzione alle reazioni e alle emozioni del soggetto.

Raccontare la sua storia può rendere il soggetto inquieto, nervoso, aggressivo. Si possono notare segni di disturbi da stress post-traumatico. Si è preparati a fronteggiare tutto questo?

FASE IV: Aggiornare le informazioni

L'obiettivo di questa fase è lo stesso stabilito per le fasi precedenti: garantire che la possibile vittima sia al sicuro e costruire un rapporto di fiducia, in modo tale da poter lavorare assieme.

- Spiegare al soggetto la sua situazione effettiva (dopo i controlli del caso)
 - dopo aver ascoltato la storia, si offriranno informazioni migliori e più precise riguardo alle opzioni disponibili;
 - spiegare sinteticamente la situazione se il soggetto è un immigrato irregolare e se si trova presso il posto di polizia o la stazione dei carabinieri;
 - parlare con chiarezza delle conseguenze dell'immigrazione irregolare, sia che il soggetto collabori o no.
- Spiegare le procedure nazionali pertinenti
 - spiegare esattamente in che modo la procedura riguarda il soggetto;
 - se del caso, dire a questo punto che si sospetta che il soggetto sia vittima di tratta e spiegare che cosa significa.
- Fornire spiegazioni in merito al permesso di soggiorno
 - se esiste la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno (temporaneo o meno) nel paese, si deve spiegare tale possibilità al soggetto;
 - assicurarsi di spiegare la procedura con parole chiare e ben comprensibili;
 - non dimenticare di citare e indicare altre possibilità e limitazioni.
- Fornire spiegazioni in merito al diritto penale
 - spiegare al soggetto come funziona il diritto penale nel paese;
 - indicare le possibilità e anche le conseguenze del procedimento penale.
- Fornire spiegazioni in merito al diritto civile
 - spiegare chiaramente che, a parte il procedimento penale, il soggetto ha anche la possibilità di avviare un procedimento civile.

Spiegare i rischi e le altre opportunità di assistenza che possono esservi. Essere chiari e realistici su ciò che possono comportare queste opzioni.

FASE V: Decidere insieme in merito alle fasi successive

Decidere quali saranno le fasi successive.

- Esaminare il problema e le nuove possibilità
 - chiarire ogni eventuale contraddizione e imprecisione nel racconto del soggetto. Ricercarne i punti/gli aspetti utili:
 - valutare se sia necessario raccogliere altre informazioni subito, oppure se queste potranno essere ottenute in una fase successiva. Si hanno sufficienti informazioni per la valutazione iniziale?
- Sviluppare lo scenario desiderato
 - sviluppare insieme i tipi di scenario desiderati: domanda per il permesso di soggiorno, rilascio di una deposizione, ritorno in patria, etc.;
 - definire obiettivi realistici e realizzabili (quali sono gli elementi? quale reato è stato commesso ai danni del soggetto?);
 - individuare ciò che occorre fare per un cambiamento costruttivo (sono necessarie altre informazioni, aiuto o servizi in questa fase?).
- Definire un approccio congiunto
 - esaminare le possibilità e le strategie conseguenti e lasciar decidere al soggetto se denunciare o meno il reato oppure se la decisione verrà rimandata a una fase successiva;
 - ribadire le informazioni su tutte le altre opzioni possibili (percorso guidiziario o sociale) e lasciar decidere al soggetto se avvalersene o meno;
 - trasformare la strategia in un piano d'azione concreto;
 - concordare una tabella di marcia e le fasi successive.

Dopo lo scambio di informazioni è fondamentale effettuare la valutazione. L'investigatore deve vagliare ancora una volta tutte le possibilità e le conseguenze per la vittima. Se necessario, verrà fatta una lista dei pro e dei contro in modo tale che la vittima possa vedere chiaramente quali sono le opzioni. È ovvio che è preferibile lasciare alla vittima tutto il tempo per riflettere sulle varie scelte quando è disponibile un "periodo di riflessione".

FASE VI: Intraprendere le fasi successive

Lo scopo primario è quello di garantire la sicurezza del soggetto, avendo cura della sua salute fisica e mentale e dei suoi bisogni sociali.

- Individuare una struttura di accoglienza
 - · centro di accoglienza per rifugiati o immigrati o donne;
 - avviare la procedura di asilo o di protezione sociale;
 - detenzione (da usarsi solo in certi casi specifici, ricordando che si ha a che fare con una vittima di un crimine).
- Predisporre un permesso di soggiorno temporaneo
 - chiedersi chi è che avvia la procedura. È ben organizzata nella zona?
 - riempire i moduli necessari a sostegno della denuncia della vittima;
 - far partire la procedura e prendere contatto con gli attori interessati;
 - informare il pubblico ministero, se necessario.

• Garantire la sicurezza

- discutere nei dettagli con la vittima in che modo può essere garantita la sua sicurezza. La vittima ha un ruolo importante nel mantenimento della propria sicurezza;
- spiegare passo per passo quanto viene predisposto;
- far sì che la vittima venga inviata in un'altra città in caso di pericolo;
- chiarire (nel caso in cui la vittima denunci il reato) se verranno o meno divulgate informazioni personali e a chi (investigatore capo, pubblico ministero, etc.);
- considerare la sicurezza di altre persone: per esempio, familiari e amici intimi della vittima.

• Predisporre aiuti e assistenza

- vi è un'organizzazione o un ente locale che fornisce assistenza alle vittime che opera in zona?
- tale organizzazione/ente può fare in modo che la vittima venga sistemata in una struttura locale o al di fuori della regione?
- quando le forze dell'ordine avranno concluso il loro lavoro, tale organizzazione/ente prenderà in custodia la vittima e l'accompagnerà ai servizi socio-sanitari competenti?
- tale organizzazione/ente predisporrà tutta l'assistenza necessaria e comunicherà con gli enti competenti?
- è auspicabile una stretta collaborazione tra i fornitori di servizi (Ong/enti locali) e le forze dell'ordine.

FASE VII: Concludere il colloquio

Ottenere un riscontro (feedback) dalla vittima e prendere accordi chiari sul seguito (follow-up). Prima di concludere il colloquio, ottenere un feedback dalla vittima:

- Chiedere al soggetto che cosa pensa della situazione attuale:
 - qual è il suo stato emotivo?
 - c'è qualcosa che si doveva dire e non è ancora stato detto?
- Prendere accordi su come rimanere in contatto:
 - come può contattarci la vittima e cosa può aspettarsi da noi?
 - come possiamo noi contattare la vittima?

• Follow-up:

- fissare date precise per altri colloquio e le telefonate future;
- · concordare le fasi successive.
- Prendere accordi chiari e precisi su ogni altra questione d'interesse.

Check list n. 2

SETTE FASI:

I. Inizio

Introduzione.

Spiegare la situazione del momento.

II. Fornire informazioni

Spiegare lo scopo del colloquio.

Spiegare i motivi del trasferimento al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri, se il colloquio avviene in tale sede.

Spiegare la struttura e lo svolgimento del colloquio.

Spiegare il ruolo dell'interprete o del mediatore culturale, se presente.

III. Raccogliere informazioni

Considerare la problematica.

Stabilire chi è il soggetto sentito (in linea di massima).

Scoprire come si è venuto a trovare in questa situazione.

Stabilire qual è la situazione attuale.

Capire quali sono i suoi desideri, le aspettative e le necessità.

Individuare i possibili indicatori di tratta.

IV. Aggiornare le informazioni

Spiegare al soggetto la sua situazione effettiva, i suoi diritti e le varie opzioni disponibili.

Spiegare le procedure nazionali pertinenti.

Fornire spiegazioni sul permesso di soggiorno.

Fornire spiegazioni sul diritto penale.

Fornire spiegazioni sul diritto civile.

V. Decidere insieme in merito alle fasi successive

Esaminare il problema e le nuove possibilità a disposizione.

Sviluppare lo scenario desiderato.

Definire un approccio congiunto.

VI. Intraprendere le fasi successive

Effettuare e concordare una valutazione delle necessità e dei rischi.

Individuare una struttura di accoglienza e predisporre l'invio della persona trafficata.

Fare tutto il possibile per garantire la sicurezza del soggetto.

Predisporre un permesso di soggiorno temporaneo.

Predisporre aiuti e misure di assistenza.

Predisporre i contatti con i fornitori locali dei servizi di assistenza.

VII. Conclusione

Chiedere al soggetto che cosa pensa della situazione del momento.

Prendere accordi su come rimanere in contatto.

Follow-up.

Prendere accordi chiari e precisi su ogni altra questione d'interesse.

2.3.5 Domande utili

Le seguenti domande, che può essere utile porre durante il primo contatto e il colloquio e anche in seguito, nel corso della deposizione della vittima, possono essere suddivise in 8 aree chiave:

- 1. La situazione prima e durante l'ingresso nel paese oppure la situazione attuale (in caso di tratta interna) e le aspettative del soggetto.
- 2. Le condizioni di lavoro.
- 3 Le condizioni di vita
- 4. Come ha fatto a uscire dalla situazione (se ne è uscito) e di quale aiuto ha bisogno adesso.
- 5. Minacce e coercizione.
- 6. Come vede la propria situazione.
- 7. Quali sono i suoi progetti e le sue aspettative per il futuro. Se sono stati forniti assistenza/aiuti/servizi, quali sono stati utili e quali non lo sono stati a suo giudizio?
- 8. Valutazione dei rischi. Rischi e bisogni immediati e sul lungo periodo. Come provvedere al riguardo.

Lista delle domande guida che si consiglia di usare

Area 1:

- Il soggetto è stato sequestrato, obbligato, costretto a lasciare il luogo di origine? Se sì, come?
- Cosa pensava/si aspettava prima di lasciare il luogo di origine?
- C'era una terza persona che ha predisposto quanto necessario per il viaggio, i documenti e il lavoro? In caso affermativo, su cosa si basavano i rapporti (intermediari di professione, familiari, amici, conoscenti, etc.)?
- Quali erano gli accordi? Contratto, denaro o favori, ottenimento del visto. Il soggetto era ben consapevole di quello che lo aspettava?
- La sua famiglia o i suoi cari erano informati riguardo alla partenza?
- In che modo è stato vittima di tratta? È stato portato via di nascosto? Apertamente? Con quale tipo di trasporto? Con chi?
- Quale era lo status del soggetto all'arrivo (regolare o irregolare)?
- Gli sono stati sottratti i documenti/gli effetti personali?
- Ha pagato il viaggio al reclutatore? Se sì, in che misura?

Area 2

- Quale lavoro era stato prospettato? Subcontratto o altro? Cosa doveva fare esattamente il soggetto?
- Le condizioni del contratto/accordo sono state rispettate? È stato obbligato a firmare un nuovo contratto?
- Quali erano i suoi rapporti con il datore di lavoro (si trattava di un rapporto tra il personale e di appartenenza alla stessa comunità? Esisteva una collusione tra il reclutatore e il datore di lavoro)?
- Quali erano le condizioni di lavoro? (ore lavorative, sanità e sicurezza, trasporti, supervisione, etc.).
- Veniva pagato un salario? Come? Quanto? Era sottopagato?
- Poteva disporre liberamente dei suoi guadagni, effetti personali, documenti?
- Si tratteneva del denaro dal salario per pagare i "debiti"? Se sì, in che misura?
- · La famiglia veniva mantenuta con i suoi guadagni?
- Veniva rispettato il diritto al tempo libero, alle ferie pagate o ad organizzarsi liberamente?
- Riceveva idonee informazioni sanitarie e sulla sicurezza e una formazione nella propria lingua?
- Conosce altre persone che si trovano nella stessa situazione o in una situazione analoga?

Area 3

- Quale tipologia di sistemazione è stata fornita? Condizioni dell'alloggio (riscaldamento, acqua corrente, etc.)?
- Gli è stato consentito di scegliere/cambiare liberamente la propria sistemazione?
- Ha dovuto pagare somme eccessive per questa sistemazione?
- Gli è stato consentito di avere dei contatti sociali?
- Aveva la sua privacy e il controllo delle sue cose?
- Poteva muoversi liberamente?
- · Aveva accesso alle informazioni? All'assistenza sanitaria?

Area 4

- Il soggetto o i suoi familiari hanno subito violenze psicologiche, fisiche o sessuali (percosse, insulti, minacce e assunzione forzata di droghe)?
- Gli sono stati imposti esami medici, test di gravidanza, aborto forzato? Sono stati somministrati anticoncezionali con la forza?
- Gli è stato negato il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione/espressione?
- Perché è rimasto in quella situazione/si è sentito impossibilitato a uscirne?

Area 5

- Il soggetto ne è uscito?
- Se non ne è ancora uscito, vuole uscirne? In caso affermativo, cosa gli impedisce di farlo? In caso negativo, cosa lo trattiene?
- Se è uscito dalla situazione, come ha fatto?
- Sono stati coinvolti assistenti sociali, forze dell'ordine, Ong o altre istituzioni?
- È stato coinvolto un amico o un membro della comunità? Mantiene contatti sociali con altri lavoratori/membri della comunità, etc.?

Area 6

- Il soggetto ha ricevuto informazioni/aiuti?
- Ha compreso le informazioni? Chi ha fornito le informazioni? Le informazioni sono state utili? Se sì, perché? Se no, perché? Cosa mancava?
- Chi l'ha aiutato? Che tipo di aiuto è stato fornito? È stato utile? Se sì, perché? Se no, perché? Quale aiuto migliore si sarebbe potuto dare?
- Di quale aiuto c'è bisogno adesso?
- È entrato in contatto con qualche istituzione? Ciò è stato di aiuto?

Area 7

- Che cosa pensa che gli succederà adesso?
- Vuole tornare a casa? Se sì, perché? Se no, perché?
- Se resterà nel paese di destinazione, cosa succederà?
- · Se tornerà al paese di origine, cosa succederà?
- Vuole collaborare con le forze dell'ordine? Se sì, in che modo?

Area 8

- Quali sono i rischi immediati a cui si espongono il soggetto e/o i suoi amici intimi/i familiari?
- Quali sono i rischi sul lungo periodo?
- Come si può farvi fronte sul breve e sul lungo periodo? Questa situazione cambierà col tempo? Perché e come?
- Quali sono i bisogni immediati (ad esempio, accoglienza, indumenti, denaro)?
- Quali sono i bisogni di lungo periodo?

Quando l'agente delle forze dell'ordine ha concluso il colloquio, è importante che si proceda in base a quanto concordato con la vittima. Il primo passo sarà quello di definire a chi deve essere indirizzata la vittima. Vedasi la Parte IV qui di seguito per informazioni dettagliate.

I passi successivi, in termini di interazione tra la vittima e le forze dell'ordine, consisteranno nel raccogliere informazioni dalla vittima per una deposizione dettagliata, se la vittima stessa è disponibile a farlo.

2.4 Primo colloquio formale e deposizione della vittima

All'inizio di questa fase è necessario concordare con la vittima se e quando può avere inizio la sua deposizione. La raccolta della denuncia è importante per l'incriminazione delle persone sospettate di tratta di esseri umani. La deposizione deve essere organica, ovvero, deve contenere non solo le informazioni sulle circostanze personali della vittima, ma anche la descrizione degli elementi del reato.

È importante decidere quando raccogliere la deposizione. Da un lato, gli agenti ci terranno a non perdere le opportunità di indagine e, dall'altro, le vittime possono essere traumatizzate, sfiduciate e poco propense o disposte a parlare con le forze dell'ordine al primo contatto. Uno studio sull'uso dell'articolo 18 del D.lgs. 286/98 in Italia ha mostrato che, generalmente, la testimonianza rilasciata dalle vittime è migliore se maggiore è il tempo che si concede loro per decidere se collaborare o meno con le forze dell'ordine.

A seconda delle varie legislazioni nazionali, le forze dell'ordine dovrebbero parlare con le vittime e con i fornitori di servizi che offrono loro assistenza in merito a quale sia per la vittima il momento migliore per raccoglierne la deposizione. Quest'ultima può essere raccolta in diversi incontri o colloqui, in quanto la procedura potrebbe essere molto impegnativa per la vittima. Se le leggi nazionali lo consentono, si dovrebbe chiarire il fatto che la vittima è libera di andarsene, rimandare o concludere gli incontri in qualsiasi momento. Pertanto, la deposizione dovrebbe essere trascritta in ordine cronologico. È utile suddividere la deposizione stessa in più paragrafi con titoli standard (vedasi check list n. 3). Ciascun titolo deve rispecchiare il contenuto del paragrafo. La suddivisione in paragrafi è utile quando si vogliono aggiungere al testo informazioni nuove in un secondo tempo. Una deposizione scritta ben strutturata aiuta il difensore, il giudice e il pubblico ministero a farsi un'idea in merito al reato e al ruolo del trafficante e della vittima.

Si deve ricordare che raccontare gli abusi può costituire un trauma per la vittima, la quale può essere confusa, non conoscere tutte le informazioni, essere riluttante o non in grado di fornire le informazioni oppure avere una diversa interpretazione dei fatti e di ciò che è accaduto: il rischio è quello di raccogliere informazioni contraddittorie via via che le vittime diventano più sicure o guardano al problema con occhi diversi. Ciò non significa necessariamente che la vittima sia inattendibile o che stia mentendo. Nella deposizione o nel colloquio occorre cercare di essere non solo chiari, ma anche consapevoli delle difficoltà che la vittima può incontrare quando fa la sua deposizione.

Perizia medico-legale

Spesso, le violenze fisiche sono un evento lontano nel tempo; nondimeno, nei casi in cui l'aggressione fisica sia avvenuta da poco, dovrebbe essere valutata la possibilità di un esame immediato, se necessario per l'indagine.⁴⁶

L'esame deve avere luogo con il consenso scritto della vittima. Si tenga presente che una perizia medico-legale può essere angosciante per la vittima, che deve essere trattata con rispetto in ogni momento e deve esserne garantita la privacy. Si effettuerà la perizia medico-legale solo quando risulterà necessaria ai fini dell'indagine.

La perizia medico-legale serve per raccogliere qualsiasi prova che possa essere utile in tribunale (sperma, sangue, campioni di capelli, etc.) e per registrare ogni lesione visibile.

Questi gli elementi che devono essere tenuti presenti in caso si proceda ad effettuare una perizia medico-legale:

- la vittima deve poter scegliere il sesso del medico legale;
- il medico che effettua la perizia deve essere esperto e qualificato;
- se la vittima è un minore, prima dell'esame si deve ottenere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;
- la perizia medico-legale non è una visita medica per accertare gravidanze o infezioni, visita che dovrebbe essere predisposta in altra sede:
- si deve evitare ogni forma di infezione incrociata;
- tutti i referti medici devono essere conservati in forma anonima.

⁴⁶Kelly L., Vision, innovation and professionalism in policing violence against women and children, VIP Guide, Council of Europe, Strasburgo, 2003, p.57.

Per le perizie medico-legali dovrebbero essere previsti un protocollo e un apposito kit che comprendano quanto seque:

- fotografie delle ecchimosi;
- una scheda di registrazione delle lesioni;
- tamponi diagnostici per prelievi e campioni.

Prima del colloquio

Verificare con la vittima se è disposta ad essere interrogata e se sa (ove previsto) di poter rimandare o concludere la deposizione in ogni momento.

Spiegare alla vittima lo scopo della deposizione, che uso ne verrà fatto, chi vi accederà e gli aspetti relativi alla privacy.

Esaminare con la vittima quanto può essere messo in atto per assisterla: ad esempio, video-interviste, presenza di una figura di sostegno (come un operatore di una Ong) durante la raccolta della denuncia.

Riconsiderare la valutazione dei rischi

Esaminare con la vittima gli eventuali cambiamenti conseguenti la deposizione. Concordare ogni cambiamento che si renderà necessario.

Definire per sommi capi che cosa accadrà dopo il colloquio: le fasi successive della procedura.

Attendibilità

Al fine di evitare eventuali dubbi futuri sull'attendibilità della deposizione, si consiglia quanto segue:

• effettuare i controlli standard e usare frasi significative nelle dichiarazioni:

"Mi sento fisicamente bene e mentalmente preparato/a a deporre".

Le vittime di tratta possono accusare disturbi da stress post-traumatico, essere affaticate, soffrire di infermità o malattie oppure essere tossicodipendenti. La frase di cui sopra fa capire chiaramente che l'agente delle forze dell'ordine è attento alla situazione della vittima e alla qualità della dichiarazione. I controlli regolari e la registrazione dello stato della vittima evitano parimenti i dubbi futuri in merito alla sua attendibilità.

"Farò del mio meglio per rispondere a tutte le vostre domande, ma non risponderò se ne deriverà un danno per me".

Le vittime di tratta possono essere incarcerate in quanto immigrate clandestine, per possesso di documenti falsi, per aver commesso reati, etc. Questi aspetti devono essere esaminati con la vittima durante il colloquio. Può darsi anche che la vittima sia un possibile indiziato. Nella maggior parte dei paesi dell'UE, l'indiziato non ha l'obbligo di collaborare con il suo accusatore.

"La deposizione della vittima è stata tradotta da un interprete. L'interprete parla correntemente la lingua in cui è redatta la deposizione e la lingua madre della vittima".

La vittima deve essere interrogata nella propria lingua.

Struttura

Usare una struttura fissa che consenta di fornire indicazioni chiare del caso specifico. La check list riportata qui di seguito può essere utile per strutturare il rapporto. Le domande guida di pp.30-31 possono servire per ottenere dettagli sufficienti ai fini della deposizione.

Check list n. 3

Background personale

Questa parte della deposizione descrive la vita della vittima fino al momento della denuncia e ne definisce il background, le esperienze di vita e le circostanze personali. La parte sul "percorso di vita" è essenziale per scoprire i motivi per cui un soggetto è diventato vittima di uno sfruttamento. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida (pp. 30-31).

(Atto di) Violenza

Inganno

Minacce

Il codice penale di vari Stati membri contempla il reato di tratta di esseri umani. La descrizione di tale reato assomma in sé i criteri che definiscono le condotte illecite come atti di violenza, minacce, inganno e coercizione, rapporti sessuali imposti con la forza, etc. In questa parte della deposizione, gli elementi del reato devono essere ben chiari. Tutti gli atti devono essere registrati per iscritto al fine di raccogliere le informazioni sullo sfruttamento della vittima. Si preciserà per quali motivi la vittima non poteva sottrarsi/sfuggire allo sfruttamento. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

Reclutamento

Una parte del reato di tratta è costituita dal "reclutamento" (ad esempio, rapimento, false promesse o reclutamento coatto a scopo di sfruttamento per lavoro, servizi, matrimonio forzato o rapporti sessuali imposti con la forza). Occorre sapere in che modo la vittima è stata avvicinata o reclutata nel paese di origine. Si includeranno a questo punto le domande relative alla più ampia rete di reclutatori, nonché le eventuali informazioni sul sostegno dato al trafficante da altre persone (tassisti/autisti, proprietari di alberghi/club, fornitori di documenti, etc.). Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

Pagamento dei "servizi"

In questa parte, la vittima spiega quanto ha dovuto pagare per il trasporto e i documenti di viaggio, il passaporto, il luogo o gli strumenti di lavoro. I costi e gli interessi applicati possono ridurre la vittima in condizione di servitù per debiti. L'elemento di coercizione è spesso presente in modo significativo in tale situazione. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

II viaggio

In questa parte, la vittima descriverà l'itinerario dal paese natio fino al luogo di destinazione, giorno per giorno. In tal modo, si saprà se le frontiere sono state attraversate legalmente o illegalmente. Saranno parimenti indicati il giorno dell'arrivo e il primo giorno di lavoro. A questo livello, si acquisiscono elementi sui percorsi che fanno parte del modus operandi dei trafficanti. Per maggiori dettagli, vedasi le domande quida.

Arrivo nel paese di destinazione

La vittima descriverà in dettaglio il giorno dell'arrivo nel paese di destinazione, con i particolari relativi alla sua sistemazione. L'alloggio della vittima ne definisce le modalità di vita. Nel contempo, l'intervistatore viene a conoscere le persone coinvolte nella rete della tratta nel paese di destinazione e l'organizzazione messa in atto. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

Avvio alla prostituzione forzata

Se si sta lavorando a un caso di prostituzione, la vittima deve spiegare chiaramente quando è stata avviata alla prostituzione forzata. Va tenuto presente che non in tutti i casi la prostituzione può essere assimilata alla tratta di esseri umani: la vittima può avere inizialmente accettato di lavorare nell'industria del sesso o di prostituirsi ma, in un secondo tempo, le condizioni di lavoro si sono trasformate in prostituzione forzata (ad esempio, non avere alcuna scelta in merito al numero dei clienti). La vittima deve anche spiegare chi era coinvolto in queste attività, cercando di indicare gli indirizzi "certi" e gli eventuali altri luoghi in cui è stata, oltre a fornire informazioni sui suoi primi guadagni e riferire con esattezza, se possibile, le date e i tempi di lavoro. Si tenga presente il fatto che la vittima può anche essere stata violentata. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

Servizi sessuali

Se si sta lavorando a un caso di prostituzione, si darà una risposta alle seguenti domande: che tipo di servizi sessuali la vittima è stata obbligata o costretta a fornire? Poteva rifiutare certi servizi sessuali ai clienti? Come era l'orario di lavoro? La risposta a queste domande dovrebbe indicare l'incidenza delle minacce e della coercizione. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

Rapporti di lavoro

Per dimostrare l'esistenza di sfruttamento, è importante definire il rapporto tra la vittima e il trafficante, il capobanda, il "padrone" o il protettore (rapporto misto tra il personale e l'appartenenza alla stessa comunità, eventuale collusione tra reclutatore e datore di lavoro, etc.). La vittima spiegherà cosa doveva fare esattamente, se il lavoro era oggetto di subappalto o subcontratto oppure se lavorava per un solo datore e quali erano le condizioni di lavoro. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

Guadagni

In questa parte, la vittima spiega se ha ricevuto un salario, fornendo informazioni sulle eventuali detrazioni applicate, ad esempio, per vitto, alloggio, affitto del luogo o degli strumenti di lavoro e su tutti gli altri costi previsti. È importante registrare chi ha effettuato queste detrazioni e come le ha effettuate.

In caso di tratta nell'industria del sesso, si indicherà quanto segue: quanti clienti (in media) aveva al giorno e quanto pagavano i clienti per i servizi sessuali, a chi davano il denaro i clienti (alla vittima, ai trafficanti, agli intermediari). Queste informazioni fanno comprendere a quale livello lo sfruttatore era coinvolto e traeva profitto dalla tratta. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

Si tenga presente che la vittima può non essere chiara in merito ai dettagli: il denaro può non essere stato idoneamente "contabilizzato" e la vittima stessa può non sapere quanto veniva pagata o quanti erano i clienti. La mancanza di informazioni precise non significa necessariamente che la vittima sia inattendibile, ma può essere invece un indicatore di tratta.

Altri reati penali

In questa parte, la vittima spiega se ha subito atti di violenza, come violenze fisiche, percosse, maltrattamenti, stupro, sequestro di persona o prigionia per debiti. Per maggiori dettagli, vedasi le domande guida.

Altre questioni

In questa parte, la vittima fornisce informazioni di altro tipo: ad esempio, se conosce altre vittime, se ricorda quante altre vittime erano presenti nel luogo di lavoro, se c'erano dei minorenni, etc. Per maggiori dettagli, vedasi le domande quida.

Fine della deposizione

Si consiglia di concludere la deposizione con la dichiarazione dell'interprete che attesta di avere tradotto, parola per parola, quanto dichiarato dalla vittima.

Infine, la vittima confermerà di avere reso le informazioni di sua spontanea volontà.

Dopo il colloquio

Spiegare alla vittima come verranno utilizzate le informazioni raccolte e quali saranno i passi successivi.

Concordare i passi successivi da compiere, compresi i contatti futuri.

Aggiornare la valutazione dei bisogni e dei rischi.

Sintesi

Una volta terminato il colloquio, sarà opportuno redigere un rapporto accurato e circostanziato, basandosi sulle spiegazioni della vittima e su ciò che voi stessi, in quanto agenti delle forze dell'ordine, avete fatto, sentito e detto.



Kit formativo

3.1 PARTE A - Come comunicare

3.1.1 Introduzione

In questa parte del manuale viene presentato un kit formativo che offre suggerimenti di carattere pratico circa lo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione con le vittime di tratta.

Lo scopo principale del kit formativo è quello di fornire informazioni di base e strumenti per l'identificazione di vittime di tratta a coloro che vi possono entrare in contatto. Il kit si divide in due parti:

La Parte "A" verte sull'aspetto della comunicazione con le vittime di tratta e comprende comprende cinque sessioni, oltre a questa introduttiva.

La Parte "B" mette in pratica le competenze acquisite ai fini della realizzazione del colloquio e/o della deposizione.

Completando la Parte A, si acquisiscono gli strumenti per:

- ottenere le informazioni di base sulla comunicazione verbale e non verbale da utilizzare con le vittime di tratta;
- usare queste informazioni nella pratica;
- essere in grado di inviare un messaggio chiaro/fornire informazioni ben comprensibili alla persona trafficata;
- essere in grado di ascoltare in maniera attiva;
- essere in grado di riflettere sul proprio comportamento e su quello altrui.

Completando la Parte B, si acquisiscono gli strumenti per:

- ottenere le informazioni di base sulle singole fasi del colloquio con una possibile vittima di tratta;
- utilizzare queste informazioni nella pratica;
- essere in grado di fornire alle potenziali vittime tutte le informazioni necessarie;
- essere in grado di porre loro domande significative;
- essere in grado di stabilire se un soggetto è vittima di tratta.

3.1.2 Verificare le proprie conoscenze sulla tratta

Scopo: La presente sessione⁴⁷ può essere usata come introduzione alla formazione sulla tratta di esseri umani e sarà utile per individuare le lacune nelle conoscenze generali dei partecipanti in merito a tale fenomeno, oltre a servire da base per le modifiche delle sessioni formative successive.

Fasi:

- 1. Il formatore distribuisce le copie del modulo A: Questionario relativo al livello di conoscenza della tratta e dà ai partecipanti 10 minuti di tempo per rispondere alle domande.
- 2. Il formatore esamina il questionario domanda per domanda, conducendo una discussione sulle risposte dei partecipanti, a cui non si devono fornire le risposte esatte finché essi non avranno avuto la possibilità di discuterne tra di loro. Vedasi la pagina delle risposte per informazioni al riguardo.
- 3. Il formatore distribuisce le copie del modulo B: Risposte relative al livello di conoscenza della tratta e dà ai partecipanti il tempo per verificare le loro risposte e discuterne.
- 4. Sintesi e conclusione: il formatore termina chiedendo a ciascun partecipante di esprimersi in merito ad un eventuale approfondimento sui temi relativi alla tratta.

⁴⁷Questa esercitazione si basa sul materiale sviluppato e contenuto in Minnesota Advocates for Human Rights, *Training material*, 2003, disponibile sul sito web di UNIFEM Stop violence against women (http://www.stopvaw.org/Trafficking_Training_Materials.html).

QUESTIONARIO RELATIVO AL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA TRATTA

1.	Quando penso all'espressione "tratta di esseri umani": Non so esattamente cosa significhi. La definizione mi sembra ambigua e poco chiara. Non conosco bene la differenza fra tratta ed emigrazione forzata. Penso alla tratta di esseri umani come a un sinonimo di traffico di migranti. So che cos'è.
2.	Quale dei seguenti aspetti può rientrare nella tratta di esseri umani (selezionare tutte le opzioni possibili): Emigrazione volontaria con l'inganno oppure forzata Sfruttamento Abuso di potere o di una condizione di vulnerabilità Trasferimento o accoglienza di soggetti con la forza o sotto minaccia Attraversamento di frontiere Consenso ad espatriare Spostamento all'interno di un paese Emigrazione per lavoro volontario nell'industria del sesso Lavoro forzato/prostituzione forzata Servitù per debiti (ovvero il soggetto viene costretto a lavorare per "ripagare" un prestito o i costi dei servizi. Generalmente, la cifra da pagare viene aumentata a tal punto da non poter essere restituita, oppure il valore del lavoro supera l'entità del debito originario) Limitazione della libertà personale Sottrazione dell'identità legale Servitù forzata o condizioni analoghe alla schiavitù Violenze o minacce di violenza
3.	II reclutatore "tipico" è (selezionare tutte le opzioni possibili): Una donna Un uomo Può essere sia un uomo che una donna Un/a conoscente Un/a estraneo/a Un/a amico/a Un/a partner Un/a vicino/a o un/a amico/a di famiglia Un/a parente II/la coniuge Un/a figlio/a Società private

4.		n quali de ssibili)?:	ei seguenti metodi i soggetti vengono reclutati ai fini di tratta (selezionare tutte le opzioni	
	☐ Sequestro di persona			
	☐ False promesse di lavoro (per es. attraverso annunci sui giornali)			
	☐ Falsi inviti all'estero			
	☐ Falsi preparativi di viaggio			
		•	messe di matrimonio	
		Promesse	e reali di opportunità di un impiego lecito	
5.	Qu	ando le vi	ttime si trovano coinvolte in una situazione di tratta (selezionare tutte le opzioni possibili):	
	È facile tenere sotto controllo la situazione e uscirne quando si vuole.			
	Si ritrovano prive della loro libertà di movimento.			
	□ Vengono trattate con cortesia e con rispetto.			
	☐ Vengono sottratti loro gli effetti personali, il passaporto e il denaro.			
	☐ Nella maggior parte dei casi, subiscono violenze psicologiche.			
	Molte donne trafficate subiscono abusi sessuali da parte dei loro sfruttatori/trafficanti o dagli amici degli sfruttatori/trafficanti.			
	Sono spesso costrette a vivere in alloggi comuni in condizioni igieniche inaccettabili e con poco da mangiare.			
	Sono spesso recluse nel loro alloggio durante il giorno e costrette a prostituirsi di notte.			
	Non sono mai costrette a praticare sesso non protetto con i clienti.			
		Non subi	scono quasi mai violenze fisiche.	
Ve	ro	o falso (C	erchiare una delle due possibilità):	
V		•	Le persone trafficate decidono spesso consapevolmente di recarsi all'estero nella speranza di una vita migliore.	
٧	F	2.	Talvolta, le donne trafficate sono parzialmente o del tutto consapevoli della possibilità di andare a lavorare nell'industria del sesso.	
٧	F	3.	Le persone trafficate si aspettano di essere tenute recluse per un certo tempo e non ritengono che potranno scegliere le proprie condizioni di lavoro.	
٧	F	4.	Le persone trafficate vogliono quasi sempre espatriare per trovare un lavoro.	
٧	F	5.	Le persone trafficate sono ben retribuite per i loro servizi e godono di ampi benefici.	
V	F	6.	La maggior parte delle donne vittime di tratta riceve assistenza medica solo in caso di emergenza, soprattutto quando i sintomi possono incidere sulle loro "prestazioni".	
V	F	7.	Le donne vittime di tratta sono quasi sempre giovani, ingenue e non istruite, provenienti da zone rurali.	
V	F	8.	Le persone trafficate possono accettare alcune condizioni di abuso perché credono che alla fine la situazione migliorerà e potranno star meglio e guadagnare molto.	

RISPOSTE RELATIVE AL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA TRATTA

- 1. Questa domanda vuol far riflettere su quanto sappiamo riguardo alla tratta di esseri umani. L'unica risposta che deve essere chiarita è quella secondo cui "la tratta di esseri umani è sinonimo di traffico di migranti". Questa è un'idea sbagliata. In realtà, vi è una differenza sostanziale fra traffico di migranti e tratta. Il traffico di migranti comporta una emigrazione volontaria per lavoro, attraverso un'intermediazione illegale, mediante la quale al soggetto viene fatta attraversare la frontiera pagando una certa somma di denaro. La tratta comporta invece il movimento di persone all'interno di un paese o attraverso le frontiere, su base forzata o volontaria, con l'inganno e la coercizione, per scopi di lavoro forzato, servitù o pratiche analoghe alla schiavitù.
- 2. La sola risposta che non fa parte della definizione di tratta è "emigrazione per lavoro volontario nell'industria del sesso". Tutte le altre costituiscono tratta di esseri umani o ne fanno parte.
- 3. L'unica risposta che non va bene in questo caso è "un/a figlio/a".
- 4. La sola risposta errata in questo caso è "promesse reali di opportunità di un impiego lecito". Il reclutamento a fini di tratta con la promessa veritiera di un'opportunità di lavoro è una contraddizione in termini. Il reclutamento di soggetti a scopo di tratta comporta sempre l'inganno o la coercizione.
- 5. Le risposte non corrette sono le seguenti:

È facile tenere sotto controllo la situazione e uscirne quando si vuole.

È estremamente difficile per le persone trafficate avere il controllo sul percorso di tratta. Di solito, vengono loro sottratti gli effetti personali, i documenti e il denaro e vengono sottoposte a continue pressioni e violenze psicologiche e fisiche. Di norma, esse dipendono completamente dai trafficanti.

Vengono trattate con cortesia e con rispetto.

I diritti umani vengono violati e le vittime sono private delle libertà personali.

Non sono mai costrette a praticare sesso non protetto con i clienti.

Molte donne sono costrette a praticare sesso non protetto. L'assistenza medica viene assicurata generalmente solo in caso di emergenza.

Non subiscono quasi mai violenze fisiche.

Le vittime di tratta subiscono comunemente delle violenze fisiche. Certi abusi vengono perpetrati durante il percorso di tratta e comprendono quanto segue: lesioni riferibili al lavoro, danni fisici e morte sul lavoro, in seguito a violenze fisiche e sessuali.

Vero o falso

- 1. Vero. La disoccupazione e la povertà nei paesi di origine delle vittime, il maggior reddito e il tenore di vita nei paesi di destinazione rappresentano sovente delle forti motivazioni nella decisione della vittima di lavorare all'estero. Offerte allettanti o annunci di lavoro apparentemente legali mettono quindi la vittima in mano ai trafficanti.
- 2. Vero. Secondo un recente rapporto dell'OIM, il 22,6% delle vittime di tratta che sono state assistite era parzialmente o totalmente consapevole della possibilità di essere coinvolto nell'industria del sesso.
- 3. Falso. Nessuna delle vittime si sarebbe mai aspettata di essere ridotta in condizioni di schiavitù mentre tutte credevano che avrebbero potuto scegliere le condizioni di lavoro.
- 4. Vero. La maggior parte dell'emigrazione internazionale è una emigrazione per lavoro. (vedasi l. iv).
- 5. Falso. Come indica il rapporto OIM, le vittime di tratta non ricevono di solito né una retribuzione né altre indennità correlate al lavoro svolto. Solo il 4% delle donne assistite ha riferito di essere stato pagato regolarmente per il lavoro svolto. Il 49,1% delle donne ha ricevuto modeste indennità occasionali che venivano generalmente usate per pagare l'affitto, il cibo e il vestiario.
- 6. Vero. L'assistenza medica viene assicurata alle vittime di tratta generalmente solo in caso di emergenza.
- 7. Falso. Secondo il succitato rapporto dell'OIM, le vittime assistite appartengono a tutti i gruppi di età; il 52,17% proviene da aree urbane e alcune possiedono una laurea.
- 8. True. Molte vittime di tratta possono non considerarsi come tali, ma come persone che hanno fatto un "cattivo affare" oppure credono che la loro situazione migliorerà.

3.1.3 Come stabilire un rapporto

Scopo: Introduzione alla formazione sulla tratta di esseri umani. Questa sessione intende stimolare un dibattito quidato sui principi etici da seguire nella tutela dell'ordine e nel contrasto alla tratta.

Fasi:

- 1. Il formatore scrive i cinque valori fondamentali (sincerità rispetto competenza pragmatismo responsabilità) su una lavagna a fogli mobili e chiede ai partecipanti quanto segue:
 - A) spiegare che cosa significano per loro in quanto agenti delle forze dell'ordine;
 - B) indicare come si traducono all'atto pratico.
- 2. Il formatore scrive le risposte sulla lavagna e dà ai partecipanti il tempo per riflettervi, parlarne e discutere sulle differenze.
- 3. Sintesi e conclusione. Il formatore conclude la sessione riassumendo i punti fondamentali sui quali il gruppo si è trovato d'accordo. Questi possono comprendere, tra l'altro:

Che cos'è la sincerità?

- Evitare di dare un'importanza eccessiva al proprio ruolo.
- Essere spontanei.
- Evitare atteggiamenti aggressivi o difensivi.
- Essere aperti ("Ciò che vedi è ciò che ottieni. Nessun motivo recondito").

Che cosa significa all'atto pratico per gli agenti delle forze dell'ordine?

- saper dire agli altri direttamente e apertamente cosa si prova in quel momento;
- saper comunicare senza stravolgere il proprio messaggio;
- saper ascoltare gli altri senza travisare il loro messaggio;
- saper essere spontanei con gli altri e non dover seguire le solite strategie standard;
- saper rispondere immediatamente ai bisogni o allo stato emotivo degli altri invece di attendere il momento giusto o le parole giuste;
- saper dimostrare la propria vulnerabilità e, in genere, esprimere le proprie emozioni;
- saper vivere nel mondo attuale e saperlo dimostrare;
- ricercare la dipendenza reciproca invece della dipendenza unilaterale o anche dell'indipendenza nel rapporto con le vittime;
- essere concreti nei colloqui.

Che cos'è il rispetto?

- Vedere se stessi e gli altri come esseri umani sullo stesso piano.
- Apprezzare gli altri semplicemente in quanto esseri umani.
- Agire nel rispetto dei diritti, dei valori, delle credenze e delle proprietà altrui.

Che cosa significa all'atto pratico per gli agenti delle forze dell'ordine?

- accettare la diversità:
- trattare le vittime come persone;
- evitare di criticare le vittime ("Siamo qui per aiutarle e per indagare, e non per giudicarle");
- far capire alle vittime che si è qui per aiutarle;
- essere presenti per le vittime durante e dopo il colloquio e la deposizione;

- accantonare l'idea che le vittime devono comportarsi in un certo modo, mostrare buona volontà e voglia di collaborare;
- essere amichevoli con le vittime entro certi limiti ragionevoli;
- tenere presenti gli interessi delle vittime;
- aiutare le vittime ad affrontare le proprie sofferenze.

Evitare di esprimere giudizi in merito al comportamento o alle opinioni delle vittime.

Che cos'è la competenza?

- La capacità di operare scelte consapevoli.
- La capacità di cambiare una situazione.
- Competenza, ossia la capacità richiesta per svolgere determinati compiti.

Che cosa significa all'atto pratico per gli agenti delle forze dell'ordine?

- agire con professionalità quando si interrogano le vittime ("Acquisire una conoscenza più approfondita riguardo al proprio lavoro e alle vittime con cui si ha a che fare");
- continuare a imparare ("Il processo di apprendimento non termina con questa formazione);
- comportarsi come si vuole che si comportino gli altri ("Se volete che la vittima sia sincera e diretta con voi, siatelo anche voi");
- essere risoluti;
- saper riflettere autonomamente e saper decidere da soli ("Dovreste sapere se siete competenti o meno considerando i risultati del vostro lavoro").

Essere onesti e chiari sulle procedure e su ciò che è possibile o non è possibile dare.

Che cos'è il pragmatismo?

- Dar valore ai risultati pratici.
- Ricercare il rapporto diretto tra vita e azione.
- Programmare le proprie azioni per fare la differenza all'atto pratico.
- Considerare tutti gli elementi di una data situazione.

Che cosa significa all'atto pratico per gli agenti delle forze dell'ordine?

- essere focalizzati sulla realtà quotidiana;
- essere flessibili ("Assecondare la vittima per quanto possibile e adattare la procedura alle suenecessità");
- dimostrare prontezza nell'azione ("Essere preparati ad agire come si è promesso");
- fare quanto necessario;
- essere sempre realistici.

Che cos'è la responsabilità?

• Rispondere delle proprie azioni.

Che cosa significa all'atto pratico per gli agenti delle forze dell'ordine?

- essere consapevoli del fatto che tanto l'agente delle forze dell'ordine quanto la vittima possono cambiare la situazione se lo vogliono veramente;
- aiutare le vittime a scoprire ed usare il proprio potenziale;
- evitare di sopravvalutare la vulnerabilità psicologica delle vittime;
- aiutare le vittime a far sì che si producano i cambiamenti che miglioreranno la loro situazione.

3.1.4 Comunicazione

Scopo: Introduzione alla comunicazione quale processo complesso. Che il rappresentante delle forze dell'ordine segua o meno i seguenti criteri guida sull'identificazione, è la comunicazione faccia a faccia che incoraggerà o scoraggerà la possibile vittima a collaborare.

Non dovrebbe essere necessario ribadire che la comunicazione è come una strada a doppio senso di circolazione, ovvero l'agente non solo dà informazioni, ma anche ascolta la vittima e riceve informazioni.

Fasi:

- 1. Il formatore spiega i motivi per cui l'introduzione alla comunicazione è fondamentale non solo per gli agenti delle forze dell'ordine, ma anche per tutti gli operatori che si occupano delle vittime di un crimine.
- 2. Il formatore applica diverse tecniche di formazione, a seconda della propria esperienza, come il role play e il group feedback (vedasi esempio). È consigliato l'uso di varie tipologie di apparecchiature come videoregistratori, videoproiettori, registratori, etc.
- 3. Sintesi e conclusione: Il formatore conclude la sessione riassumendo il messaggio di base della lezione, il quale dovrebbe comprendere come minimo quanto segue:

Che cos'è la comunicazione?

• La comunicazione è un interscambio di pensieri, opinioni e informazioni mediante simboli condivisi: linguaggio, parole, frasi. La comunicazione comprende quattro elementi:

Mittente Destinatario Informazione Comportamento

• La comunicazione può essere descritta come un modello semplice: Mittente ------ Destinatario

Il mittente è colui che cerca di trasmettere un messaggio.

Il destinatario è colui al quale è diretto il messaggio.

Il messaggio viene inviato per trasferire informazioni.

Lo scopo delle informazioni è quello di cambiare un comportamento.

La comunicazione è sia verbale che non verbale

- La comunicazione verbale implica l'uso delle parole. La comunicazione non verbale, o linguaggio del corpo, comprende le espressioni facciali, la figura/postura, lo sguardo, lo spazio entro cui una persona si muove, il tono di voce, etc. Entrambi i tipi di comunicazione vengono usati per inviare un messaggio.
- Normalmente, è più facile plasmare e controllare le espressioni verbali che il comportamento non verbale. In linea generale, il comportamento verbale consente maggiori possibilità rispetto a quello non verbale: si può scegliere se parlare o meno, decidere gli argomenti e scegliere ciò di cui si vuol parlare e ciò di cui non si vuol parlare.

• Il comportamento non verbale offre minori possibilità di comunicazione o non ne offre affatto. Molto spesso non si è neanche consapevoli dei segnali non verbali che si stanno inviando agli altri. Il comportamento non verbale non corrisponde necessariamente a quello verbale, perché talvolta lo contraddice oppure lo oltrepassa. Dunque, i messaggi inviati possono essere del tutto fraintesi.

La comunicazione umana ruota attorno a tre principi fondamentali:

- È impossibile NON comunicare.
- Ogni tipo di comportamento porta con sé un'informazione. Anche il silenzio è un messaggio. Tutto ciò che dice è: "Non voglio avere a che fare con te". È impossibile NON inviare un messaggio quando si sta cercando di evitare la comunicazione.
- La comunicazione non parte dalle parole, ma inizia nel momento in cui due persone interagiscono in un modo o nell'altro. I risultati degli studi al riguardo indicano che ogni messaggio viene ricevuto come un mix di segni verbali e non verbali:
 - le parole costituiscono il 7% del messaggio;
 - la voce costituisce il 38% del messaggio;
 - le espressioni non verbali costituiscono il 55% del messaggio.

N.B. La comunicazione non verbale "parla con voce più forte" delle parole.

- Ciascuna forma di comunicazione ha due aspetti: il contenuto e la relazione. Oltre al contenuto del messaggio in sé, anche il modo in cui esso viene inviato ha un ruolo importante perché dice tutto sulla relazione tra il mittente e il destinatario.
- L'aspetto relativo al contenuto indica che cosa stiamo dicendo e come si suppone che il destinatario interpreti il messaggio: come uno scherzo, come un ordine oppure come una richiesta, etc.
- Nondimeno, dal modo in cui si dice qualcosa dipende spesso il modo in cui il destinatario interpreta il
 messaggio. Normalmente, non esprimiamo a parole cosa pensiamo dell'altra persona; usiamo invece segni non
 verbali, come la postura, i gesti, il volume della voce, il tono di voce e le espressioni del volto. Spesso la
 comunicazione umana si interrompe proprio perché non si è consapevoli degli aspetti relazionali della
 comunicazione.

L'aspetto relazionale della comunicazione consta di tre elementi:

- come vede se stesso colui che invia il messaggio;
- come vede l'altro colui che invia il messaggio;
- come vede la propria relazione con l'altro colui che invia il messaggio.

N.B. Le discussioni iniziano spesso al livello del contenuto, mentre il conflitto nasce sovente dalla relazione mittente/destinatario.

- La comunicazione è sempre simmetrica o complementare.
- Il modo in cui due persone prendono contatto l'una con l'altra e il loro atteggiamento sono il mezzo per scambiarsi messaggi.
- In una relazione di tipo complementare, la posizione di uno dei due è dominante, mentre l'altro è sottomesso.
 La comunicazione complementare può avvenire con successo solo quando coloro che comunicano raggiungono un accordo sulla natura della relazione che esiste tra loro. Se non c'è accordo, la comunicazione sarà "stridente" e conflittuale.

• La relazione di tipo simmetrico è basata su un rapporto paritario in cui ad un certo tipo di comportamento fa riscontro un tipo di comportamento identico.

Esercitazione pratica: Come inviare un messaggio

II MODELLO SHARE

(Role play, feedback dagli attori, feedback dal gruppo)

Una persona interpreterà il ruolo dell'operatore delle forze dell'ordine e un'altra quello dell'operaio.

1. Tema: Un gruppo di operai sta scendendo da un furgone. Sembrano molto silenziosi, esausti e stressati. Avvicinatene uno e presentatevi. Il vostro ruolo è quello di fornire informazioni chiare su chi siete e perché avete avvicinato l'operaio.

Modello SHARE

Specifica l'aspetto principale del tuo messaggio.

Hai (metti) in evidenza gli altri punti importanti.

Assicurati che il destinatario capisca.

Reagisci al modo in cui risponde il destinatario.

Enfattizza/riassumi il tuo messaggio/punto principale.

- 2. Il formatore utilizzerà una lavagna a fogli mobili per scrivere e riassumere:
 - a) Prima di tutto, il feedback da parte dell'"operaio del furgone": come ha considerato il linguaggio del corpo dell'operatore? Che cosa ha pensato delle informazioni fornite? Che cosa andava bene e che cosa non andava?
 - b) Il feedback da parte dell'"operatore delle forze dell'ordine": che cosa ha provato? Che cosa ha pensato? Che cosa è stato difficile e che cosa non lo è stato?
- 3. Dare la parola al resto del gruppo per un feedback: che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato?

3.1.5 Capacità di comunicare

Scopo: Introduzione alle competenze comunicative di base come strumento per una buona riuscita del colloquio con una potenziale vittima di tratta.

Formazione sulle competenze da acquisire attraverso la realizzazione di due esercitazioni pratiche.

Fasi:

- 1. Il formatore spiega su che tipo di capacità professionali verterà la sessione, stabilisce quante pause occorreranno e utilizza le esercitazioni pratiche per tenere desta l'attenzione di tutti i membri del gruppo.
- 2. Il formatore utilizza diverse tecniche formative, a seconda della propria esperienza, come il role play e il group feedback (vedasi esempio). È consigliato l'uso di varie tipologie di apparecchiature come videoregistratori, video proiettori, registratori, etc.
- 3. Sintesi e conclusione: il formatore conclude la sessione riassumendo il messaggio di base della lezione, il quale dovrebbe comprendere come minimo quanto segue.

Capacità di comunicazione = Saper essere presenti per la vittima

Prestare attenzione, ascoltare attivamente, comprendere la comunicazione non verbale, mostrare una presenza emozionale sociale.

- Prestare attenzione significa essere preparati e focalizzati sul cliente/vittima.
- Cercare di organizzare lo spazio e il tempo: eliminare le distrazioni nel luogo dove si svolge il colloquio, in modo da concentrarsi sulla persona. Prendersi tutto il tempo necessario per ascoltare in modo tale da non sentirsi sotto pressione.
- Usare le microabilità comunicative del caso: stabilire un contatto visivo appropriato. La mancanza di un adeguato gioco di sguardi può farvi apparire non interessati o non degni di fiducia. Tuttavia, fissare una persona può metterla a disagio. Usare il corpo per il contatto e l'espressività; mostrare apertura (evitare braccia o gambe incrociate), interesse e partecipazione (ogni tanto sporgersi verso l'altra persona, pur rispettando lo spazio personale), mantenere il corpo eretto, ma rilassato.

N.B. Le suddette microabilità sono legate particolarmente alla cultura occidentale. Pertanto, esse non rappresentano necessariamente delle linee guida da usare in una società multiculturale. La conoscenza delle altre culture è indispensabile per adattare queste microabilità.

Ascolto attivo

L'ascolto attivo è una combinazione complessa di ascolto e comprensione dei messaggi verbali e dei comportamenti non verbali: comprendere il contesto della situazione della vittima e osservare la realtà con la giusta attenzione.

- · Ascoltare e comprendere i messaggi verbali.
- Anche una situazione problematica può essere compresa dall'operatore delle forze dell'ordine se lo stesso
 ottiene una descrizione completa delle esperienze, del comportamento, delle emozioni e degli stati d'animo. È
 compito di chi pone le domande far sì che la situazione della vittima gli sia chiara.

Il tipo di domanda posta determina il tipo di risposta che si ottiene:

- chiusa: limita la risposta a un sì oppure a un no;
- domanda aperta: lascia totale libertà di risposta;
- domanda diretta: limita le risposte a brevi descrizioni dei fatti;
- domanda inquisitoria: fa seguito ad altre domande per ottenere ulteriori informazioni;
- domanda ipotetica: presenta una situazione teorica a cui la persona interrogata risponde.
- Ascoltare le vittime e comprendere il contesto.

Una persona non è semplicemente la somma dei suoi messaggi verbali e non verbali. Durante l'ascolto delle vittime è essenziale tenere conto della loro provenienza e del contesto in cui vivono.

• Ascoltare senza perdere di vista la realtà.

Il modo in cui le vittime vedono e percepiscono se stesse, gli altri e il mondo che le circonda è reale e deve essere compreso. Nondimeno, la loro percezione può talvolta essere distorta. Ascoltare le vittime senza perdere di vista la realtà vuol dire anche trovare le incongruenze, i travisamenti e le discordanze che potrebbero far parte della realtà della vittima.

Gli inconvenienti nell'ascolto delle vittime:

- ascolto inadeguato (Facili distrazioni);
- ascolto di tipo giudicante (Esprimere giudizi sul valore di ciò che l'altro sta dicendo anche se non si è ancora sentita tutta la storia. Giudicare in termini di bene e male, giusto o sbagliato, accettabile o inaccettabile, rilevante o irrilevante, etc.);
- ascolto filtrato (Ciò che la vittima dice viene distorto dalla propria esperienza personale);
- errata percezione dovuta all'etichettamento (Scambiare una teoria per la realtà. Incasellamento);
- ascoltare i fatti anziché la vittima (L'ascolto privilegia la fretta di scoprire fatti o elementi che possono essere usati per ulteriori indagini);
- rappresentazioni mentali (Problema comune per i principianti: preoccuparsi di come rispondere alle domande della vittima. I pensieri che si hanno in testa distraggono dalla storia della vittima e non si ascolta più);
- eccessivo coinvolgimento emotivo (Avere troppa simpatia o compassione per la vittima può portare ad un travisamento);
- interrompere la vittima (Quando si interrompe si smette di ascoltare. Chi interrompe gli altri dice spesso le cose che si rappresenta mentalmente).

Comprendere la comunicazione non verbale

Il volto e il corpo umano inviano una notevole quantità di messaggi. In certi casi, le espressioni del volto della vittima, il tono della sua voce e le sue reazioni fisiologiche dicono più di quanto la vittima stessa riesca a esprimere con le parole. Analogamente, il linguaggio del vostro corpo invia dei segnali e dovete fare attenzione al riguardo (ad esempio: "Sento che i miei muscoli sono in tensione mentre parlo con una persona. Quella persona mi fa sentire a disagio. A cosa è dovuta questa reazione? Che messaggio invia il mio corpo a quella persona?"). La competenza fondamentale consiste nel saper capire il linguaggio del corpo e i suoi messaggi senza sopravvalutarne o sottovalutarne l'importanza.

Quelli che seguono sono i principali elementi che caratterizzano il comportamento non verbale:

- figura: postura, gesti, contegno;
- espressioni del volto: sorriso o assenza di esso, espressione accigliata, sopracciglia inarcate, labbra serrate, inclinazione della testa:
- uso della voce: timbro, tonalità, volume, intensità, intonazione, pause tra le parole, enfasi, silenzio, parlare con frasi scorrevoli o con interruzioni;
- risposte fisiologiche autonome ben visibili: respiro accelerato, comparsa di chiazze rosse sul volto, vampate, rossore, pallore, pupille dilatate;
- elementi fisici: buone o cattive condizioni fisiche, statura, peso, colorito;
- aspetto generale: cura dell'aspetto esterno, indumenti e accessori.

Comportamento non verbale come forma di accentuazione

A parte il fatto che il comportamento non verbale è di per sé un mezzo di comunicazione, questo tipo di comportamento (ad es. l'espressione del volto, la condotta e il tono di voce) accentua spesso i messaggi verbali. Lo si potrebbe paragonare ai segni di interpunzione, come punti, punti interrogativi, punti esclamativi e sottolineature usate nel linguaggio scritto:

- conferma o ricapitolazione, come: occhi che brillano, chinarsi in avanti, annuire, etc.;
- diniego o confusione, come tremito del labbro superiore, aspetto esitante, etc.;
- conferma o enfasi, come coprirsi gli occhi con le mani, sprofondarsi nella seggiola, etc.;
- controllo o regolazione, come concentrarsi su una sola persona quando si sta parlando a un gruppo, etc.

N.B. Le suddette microabilità sono legate particolarmente alla cultura occidentale. Pertanto, non rappresentano necessariamente delle linee guida da usare in una società multiculturale. La conoscenza delle altre culture è indispensabile per adattare queste microabilità.

La comunicazione non verbale è un canale di comunicazione!

• La presenza "emozionale sociale" è la qualità della vostra presenza, nel suo insieme, per la vittima. Il vostro comportamento, sia verbale che non verbale, deve esprimere chiaramente la vostra disponibilità a collaborare con la vittima. Il comportamento verbale e quello non verbale devono essere in equilibrio. Si deve voler dire ciò che si dice e viceversa.

Esercitazione pratica: Qual è il vostro livello di attenzione mentre ascoltate?

II Modello FOCUS

(Role play, feedback dagli attori, feedback dal gruppo)

Fase 1: Tema

Opzione a): Avete a che fare con un soggetto che è stato probabilmente trafficato e che lavora in una fabbrica dell'industria alimentare. Vi occorre sapere se il soggetto riceve un salario, di che entità, se il salario corrisponde a quanto gli è stato promesso in origine e se deve estinguere o meno un debito.

Opzione b): Avete a che fare con una donna che è stata probabilmente trafficata nell'industria del sesso. Vi occorre sapere quanto denaro riceveva dal trafficante, quanti clienti aveva ogni giorno e se poteva tenersi una parte dei guadagni.

Opzione c): Avete a che fare con un soggetto che è stato probabilmente trafficato e che ha accennato a minacce di ritorsioni se avesse parlato con le forze dell'ordine. Vi occorre sapere che cosa ciò significhi esattamente e se il soggetto si sente al sicuro.

Fase 2: Dopo cinque minuti di preparazione, si passa ad un role play di 10 minuti usando il modello seguente:

Modello FOCUS

Focalizza la discussione sulle informazioni specifiche che ti occorrono.

Open-end (aperte) è il tipo delle domande per ampliare la discussione.

 ${\sf C}$ lose-end (chiuse) è il tipo delle domande per scendere nei particolari.

Usa le qualità dell'ascolto attivo e del linguaggio del corpo per capire ciò che si sta ascoltando.

Sintetizza e concludi la discussione.

Fase 3: Il formatore utilizzerà una lavagna a fogli mobili per scrivere e riassumere:

- Prima di tutto, il feedback da parte della "vittima": come le è sembrata la conversazione? Che cosa ha pensato delle domande? Che cosa andava bene e che cosa non andava?
- Il feedback da parte dell'"operatore delle forze dell'ordine": che cosa ha provato? Che cosa ha pensato? Che cosa è stato difficile e che cosa non lo è stato?

Fase 4: Il formatore darà la parola al resto del gruppo per un feedback: che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato?

Capacità di comunicazione = Saper comprendere il comportamento della vittima

Per comprendere il comportamento della vittima, si deve agire con professionalità, capacità di riflessione e rispetto per la vittima, tenendo presente nel contempo il suo comportamento e riuscendo a rispondere alle seguenti domande:

- 1. Che tipo di comportamento mostra la vittima? Che cosa voglio ottenere?
- 2. Che cosa ho da offrire?

Occorre inoltre essere consapevoli della "strategia dell'influenza" e conoscere i sette modelli comportamentali della comunicazione:

• Strategia dell'influenza a livello relazionale:

Il cosiddetto modello "Leary's Rose" è un modello operativo per mappare il rapporto e le interazioni tra le persone che offre un mezzo per comprendere e influenzare il comportamento altrui. Fa convergere l'attenzione sul processo, e non sul contenuto, della comunicazione. Si tratta di un modello dinamico del comportamento e della comunicazione che si basa sul principio per cui i modelli comportamentali e di comunicazione della persona si muovono/agiscono costantemente su due dimensioni:

Modelli comportamentali complementari (sopra-sotto):

Modello comportamentale "sopra": attivo, intraprendente, influente, dominante Modello comportamentale "sotto": passivo, dipendente, sottomesso, condiscendente

Nella relazione/comunicazione complementare, al comportamento "sopra" corrispondono i modelli comportamentali "sotto" e viceversa. In altri termini, al comportamento aggressivo fa riscontro il comportamento difensivo e viceversa, mentre la risposta al comportamento dominante è un comportamento condiscendente o passivo, etc.

Modelli comportamentali simmetrici (assieme-opposto):

Modello comportamentale "assieme": gradevole, amichevole, collaborativo Modello comportamentale "opposto": sgradevole, diffidente, intollerante

Nella comunicazione simmetrica, al comportamento "assieme" corrisponde un comportamento "assieme", mentre la risposta al comportamento "opposto" è un comportamento "opposto".

Il modello comportamentale "assieme" è quello che si dovrebbe ottenere.

'A un certo comportamento corrisponde un certo comportamento'

- 7 modelli e reazioni comportamentali chiave da esprimere e su cui riflettere per la riuscita del colloquio e della raccolta della denuncia della vittima:
- Di guida: organizza, prende iniziative.

Talvolta anche: autoritario.

Verbale: dà consigli, influenza, convince, predispone, dimostra, etc.

Non verbale: energico, proteso in avanti, voce alta.

Comportamento in risposta: obbedienza, dipendenza, oppure competizione.

• Di sostegno: sostiene, incoraggia.

Talvolta anche: interferisce.

Verbale: incoraggia, asseconda, collabora, transige, comprende. Non verbale: appare amichevole, scambia occhiate, tocca, ride.

Comportamento in risposta: adattamento, accettazione o irritazione.

• Di adattamento: amichevole, benevolo, collaborativo.

Talvolta anche: eccessivamente amichevole.

Verbale: è d'accordo, blandisce, esprime ammirazione, difende, è rispettoso nei confronti dei superiori.

Non verbale: appare cortese, sorride molto, annuisce, asseconda.

Comportamento in risposta: sostegno, accettazione o irritazione.

• Dipendente: passivo, si aspetta aiuto dagli altri.

Talvolta anche: indifeso, angosciato.

Verbale: chiede consiglio, parla dei suoi problemi, chiede approvazione.

Non verbale: parla sommessamente, sospira, guarda altrove.

Comportamento in risposta: dominante, di aiuto o di rifiuto.

• Diffidente: distante, sospettoso, individualista.

Talvolta anche: timido, insicuro.

Verbale: si autoaccusa, si butta giù, si lamenta, brontola, non loquace.

Non verbale: distoglie lo sguardo, non sta seduto con le spalle diritte (sta rannicchiato), appare triste,

singhiozza, sta seduto tranquillo in disparte/in un angolo, si comporta in modo rigido.

Comportamento in risposta: tiene a distanza, aggressività, disapprovazione.

• Ribelle: diffidente, contestatore.

Talvolta anche: cinico, amareggiato.

Verbale: pone domande spinose, si finge incredulo, si dimostra cinico, provoca conflitti, respinge o fa andare in

collera.

Non verbale: appare brusco e arrabbiato, è intrattabile, scuote la testa quando parla qualcun altro.

Comportamento in risposta: aggressività, irritazione, comportamento autoritario o di aiuto.

• Aggressivo: ostile, negativo.

Talvolta anche: combattivo.

Verbale: punisce, minaccia, spaventa gli altri, ride degli altri, umilia, insulta.

Non verbale: parla a voce alta, urla, picchia, appare minaccioso, stringe i pugni.

Comportamento in risposta: aggressività, comportamento autoritario o paura, sottomissione.

• Competitivo: pieno di autostima, capobanda.

Talvolta anche: arrogante, vanaglorioso.

Verbale: imperioso, ignora gli altri, critica, butta giù gli altri leader, fa osservazioni taglienti.

Non verbale: arrogante, sprezzante, atteggiamento fiero, aspetto severo.

Comportamento in risposta: competizione, aggressività o sottomissione, adorazione.

N.B. Le suddette microabilità sono legate particolarmente alla cultura occidentale. Pertanto, non rappresentano necessariamente delle linee guida da usare in una società multiculturale. La conoscenza delle altre culture è indispensabile per adattare queste microabilità.

Esercitazione pratica: Come si esprime e si influenza il comportamento altrui?

II Modello STATE

(Role play, feedback dagli attori, feedback dal gruppo)

Fase 1: Tema

Opzione a): Avete a che fare con un soggetto che è stato probabilmente trafficato e che è stressato, sembra stanco e diffidente, nonché ostile e aggressivo nei vostri confronti. Il soggetto continua a ripetere "Ho detto tutto. Voi non potete capire. Non sapete niente". Vi occorre sapere se un familiare è coinvolto nel caso di tratta. Il vostro ruolo è quello di indirizzare il comportamento in modo costruttivo e tornare alla domanda posta all'inizio.

Opzione b): Avete a che fare con un soggetto che è una probabile vittima di tratta. Apparentemente amichevole, molto disponibile, sorride e annuisce alla maggior parte delle vostre domande, ma ovviamente non dice la verità. Vi occorre sapere se ci sono dei debiti da estinguere. Il vostro ruolo è quello di indirizzare il comportamento in modo costruttivo e tornare alla domanda posta all'inizio.

Opzione c): Avete a che fare con un soggetto che dà risposte molto incerte, tre versioni diverse dello stesso avvenimento, si contraddice e, in genere, appare timoroso e insicuro. Vi occorre sapere se sono stati compiuti atti di violenza fisica. Il vostro ruolo è quello di indirizzare il comportamento in modo costruttivo e tornare alla domanda posta all'inizio.

Fase 2: Dopo cinque minuti di preparazione, si passa ad un role play di 10 minuti usando il modello seguente:

Modello STATE

Specifica l'intento costruttivo del tuo feedback.

Traduci in parole espressamente ciò che hai osservato.

Affronta e descrivi le tue reazioni.

Trasmetti suggerimenti specifici su come fare.

Esprimi il tuo appoggio e rispetto per il soggetto.

Fase 3: Il formatore utilizzerà una lavagna a fogli mobili per scrivere e riassumere:

- Prima di tutto, il feedback da parte della "vittima": come le è sembrato il comportamento degli "operatori" delle forze dell'ordine? Che cosa ha pensato delle informazioni fornite? Che cosa andava bene e che cosa non andava bene?
- Il feedback da parte dell'"operatore delle forze dell'ordine": che cosa ha provato? Che cosa ha pensato? Che cosa è stato difficile e che cosa non lo è stato?

Fase 4: Il formatore darà la parola al resto del gruppo per un feedback: che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato?

3.1.6 Aspetti culturali della comunicazione

Scopo: Sollevare e discutere il problema dell'aspetto culturale della comunicazione e del suo impatto sulla comunicazione con le vittime di tratta degli esseri umani.

Fasi:

- 1. Il formatore invita i componenti del gruppo di lavoro a scambiarsi le proprie opinioni ed esperienze sulla comunicazione multiculturale. Il formatore usa una lavagna a fogli mobili per annotare le pratiche "coronate da successo" e quelle "mal riuscite".
- 2. Il formatore introduce le due teorie che stanno alla base degli aspetti culturali della comunicazione e le mette in relazione con le esperienze condivise dai componenti del gruppo, stimolando nel contempo un ulteriore dibattito.
- 3. Sintesi e conclusione: il formatore conclude riassumendo gli spunti e le idee che i componenti del gruppo hanno individuato come utili e "vincenti".

Teoria delle differenze culturali (Hofstede)

Proprio quando si crede di aver pensato a tutto e di essere pronti per il colloquio o la deposizione ci si può trovare di fronte a qualcuno con un background culturale completamente diverso. Nonostante le nostre capacità e tutto quello che è stato detto e discusso finora, potremmo non essere in grado di iniziare una conversazione, per esempio, con un cinese, un ganese, un americano o una vittima di qualsiasi altra nazionalità. Anche all'interno di uno stesso paese esistono modelli strutturali diversi a seconda dei gruppi etnici o del tipo di classe sociale di appartenenza. Per arrivare a comunicare con vittime che provengono da contesti culturali differenti, è essenziale che si capiscano le diversità in fatto di background culturale.

Un possibile approccio alle diversità culturali consiste nell'essere consapevoli del fatto che tanto il concetto di vita privata quanto quello di vita pubblica variano nelle culture e nelle società.

Le differenze tra le società possono essere valutate attraverso i seguenti aspetti della cultura: distanza dal potere, individualismo, mascolinità/femminilità e l'evitare l'incertezza.

Distanza dal potere

Questo aspetto riguarda il modo in cui una cultura accetta e si aspetta la disuguaglianza di potere. In caso di grande distanza dal potere, la disuguaglianza di potere tra gli individui è sia attesa che desiderata. In caso di poca distanza dal potere/cultura, la disuguaglianza di potere tra gli individui dovrebbe ridursi.

Per comprendere questa distinzione tra grande e poca distanza dal potere, ponetevi la seguente domanda:

- Nelle discussioni quotidiane, mi aspetto di trovarmi di fronte a comportamenti che mi differenziano, in termini di potere, dalla persona con cui sto parlando?
- Individualismo (contro collettivismo)

Questo aspetto riguarda il modo in cui una cultura si aspetta che gli individui si prendano cura di se stessi e degli appartenenti al loro stesso gruppo. La cultura occidentale attribuisce valore all'identità dell'individuo; di conseguenza, un fallimento rafforza il senso di colpa e la perdita di autostima, mentre nel collettivismo si rafforza il senso di colpa e di aver perso la faccia non solo del soggetto in questione, ma anche del gruppo di cui fa parte.

Per comprendere questa distinzione, ponetevi le seguenti domande:

 Penso che il mio modo di vivere si rifletta sulla qualità di vita dei membri della mia famiglia e, per estensione, degli appartenenti alla mia comunità? Ammetto di "essere l'unico responsabile dei miei successi e dei miei fallimenti?" • Mascolinità/femminilità (contro uguaglianza di genere)

La mascolinità riguarda il modo in cui una cultura accetta o si aspetta le differenze di genere: il comportamento e i ruoli tradizionali maschili e femminili. Una cultura maschile rafforza il modello di ruolo tradizionale del successo, del comando e del potere degli uomini. Si ritiene che l'uomo sia forte, risoluto e ambizioso. In una cultura di questo tipo, ci si aspetta che le donne si conformino al ruolo di genere tradizionale a loro attribuito che prevede che esse siano discrete e si prendano cura degli altri.

Per comprendere questa distinzione tra maschio/femmina e parità, ponetevi le seguenti domande:

 Svolgo certe mansioni solo perché fanno parte dei compiti di una donna/di un uomo? Mi aspetto che le persone dell'altro sesso si comportino in un determinato modo?

• Evitare l'incertezza

La categoria "evitare l'incertezza" riguarda il livello di tolleranza degli individui per le situazioni di incertezza e di ambiguità (ad es. le situazioni non strutturate) e il grado di capacità di ridurre tale livello istituendo leggi, norme e regolamenti. Evitare in modo significativo le situazioni di incertezza rafforza la cultura orientata alle regole. Evitare in modo residuale le situazioni di incertezza rafforza invece la cultura che considera l'incertezza e l'ambiguità fatti sostanziali dell'esperienza umana ed accetta prontamente il cambiamento, assumendosi quindi un numero maggiore di rischi.

Per comprendere la distinzione tra comunicazione "alto contesto" e "basso contesto", ponetevi le seguenti domande:

• Tendo a "lasciar parlare le mie parole" oppure preferisco essere meno diretto, facendo affidamento su ciò che implica la mia comunicazione? Preferisco avere dagli altri dei messaggi indiretti?

Introduzione di base alle due modalità di strutturazione dei valori culturali (Pinto)

• Culture F

Le culture F sono generalmente culture non occidentali, ben strutturate: esistono norme di condotta ben specifiche per quasi tutte le situazioni.

Nelle culture F, l'identità dell'individuo deriva dal gruppo di cui fa parte, come, ad esempio, la famiglia o la tribù. L'identità di ciascun membro del gruppo deriva dal suo ruolo, compito o comportamento agito nell'ambito di quel dato gruppo.



• Culture G

Le culture G sono culture moderne, generalmente occidentali, poco strutturate: gli individui sono liberi di scegliere le norme di condotta per tutti i tipi di situazioni.

Nelle culture G, l'identità dell'individuo deriva dal suo successo e dalle sue capacità.



Esercitazione pratica: Quali sono le vostre esperienze positive e negative in fatto di comunicazione multiculturale?

Discussione guidata

Fase 1: Il formatore invita i componenti del gruppo di lavoro a scambiarsi opinioni ed esperienze sulla comunicazione multiculturale. Il formatore usa una lavagna a fogli mobili per annotare le pratiche "coronate da successo" e quelle "mal riuscite".

Fase 2: Dopo aver elencato le esperienze positive e negative, il formatore pone la seconda domanda: come possiamo riuscire ad avere più esperienze positive e meno esperienze negative?

Fase 3: Il formatore utilizzerà una lavagna a fogli mobili per annotare e sintetizzare. I suggerimenti pratici comprenderanno, tra l'altro, quanto segue:

- inclusione di misure antidiscriminatorie specifiche nelle procedure di identificazione;
- maggiore formazione e istruzione sui problemi di comunicazione multiculturale;
- · collaborazione con i mediatori culturali;
- comunicazione con le Ong che lavorano con culture/gruppi etnici specifici.

3.2 PARTE B - Come svolgere un colloquio

3.2.1 Colloquio

Scopo: Introduzione al modello di colloquio. La Parte B consta di 7 sessioni che spiegano nei dettagli ogni fase del primo colloquio con una possibile vittima di tratta. Le fasi da seguire da parte del formatore in ogni sessione saranno le stesse e, di conseguenza, le istruzioni non verranno ripetute dopo l'intestazione di ogni sessione.

Fasi:

- 1. Il formatore consegna la check list del colloquio (p.29) e spiega la procedura. Il gruppo dovrà confrontare le proprie idee in merito agli elementi chiave di ogni fase del primo colloquio e dovrà trarre delle conclusioni, attenendosi sempre e come minimo ai tre criteri seguenti:
 - A) ogni azione raccomandata deve assicurare il rispetto dei diritti umani (cfr. Parte A per una guida al riguardo);
 - B) ogni azione raccomandata non deve danneggiare ulteriormente la vittima della tratta e/o esporla ad un rischio:
 - C) ogni azione raccomandata deve essere conforme ai cinque principi fondamentali individuati per una buona applicazione della legge.
- 2. Il formatore annota le risposte sulla lavagna a fogli mobili e dà ai partecipanti il tempo per riflettere sulle risposte, parlarne tra loro e discutere sulle differenze emerse.
- 3. Sintesi e conclusione

Il formatore conclude riassumendo i punti chiave sui quali il gruppo si è trovato d'accordo. Il presente materiale (Blocco B del kit formativo) contiene quanto dovrebbe essere incluso come minimo, nondimeno, le risposte dei partecipanti non saranno necessariamente limitate alle risposte del testo.

Check list

1. Inizio

Introduzione.

Spiegare la situazione del momento.

2. Fornire informazioni

Spiegare lo scopo del colloquio.

Spiegare i motivi del trasferimento al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri, se il colloquio avviene in tale sede.

Spiegare la struttura e lo svolgimento del colloquio.

Spiegare il ruolo dell'interprete o del mediatore culturale, se presente.

3. Raccogliere informazioni

Considerare la situazione specifica.

Stabilire chi è il soggetto intervistato (in linea di massima).

Scoprire come si è venuto a trovare in questa situazione.

Stabilire qual è la situazione attuale.

Capire quali sono i suoi desideri, le aspettative e le necessità.

Individuare i possibili indicatori di tratta.

4. Aggiornare le informazioni

Spiegare al soggetto la sua situazione effettiva, i suoi diritti e le varie opzioni a disposizione.

Spiegare le procedure nazionali pertinenti.

Fornire spiegazioni sul permesso di soggiorno.

Fornire spiegazioni sul diritto penale.

Fornire spiegazioni sul diritto civile.

5. Decidere insieme in merito alle fasi successive

Esaminare il problema e le nuove possibilità a disposizione.

Sviluppare lo scenario desiderato.

Definire un approccio congiunto.

6. Intraprendere le fasi successive

Effettuare e concordare una valutazione delle necessità e dei rischi.

Predisporre l'invio ad una struttura di accoglienza.

Fare tutto il possibile per garantire la sicurezza del soggetto.

Predisporre un permesso di soggiorno temporaneo.

Predisporre aiuti e assistenza.

7. Conclusione

Chiedere al soggetto che cosa pensa della situazione del momento.

Prendere accordi su come rimanere in contatto.

Follow-up.

Prendere contatto con i fornitori locali dei servizi di assistenza.

Prendere accordi chiari e precisi su ogni altra questione d'interesse.

3.2.2 FASE I: Iniziare il colloquio

Scopo: Sia che la possibile vittima di tratta sia stata incontrata in un contesto pubblico, durante un controllo in un night-club oppure sia stata accompagnata al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri, il vostro obiettivo consiste nel creare un rapporto che consenta la comunicazione tra voi e la vittima. Il primo colloquio è estremamente importante. L'intento è quello di creare una situazione in cui la vittima sia sufficientemente al sicuro da potersi esprimere o da poter raccontare la sua storia senza sentirsi minacciata, perché la vittima stessa non sa esattamente che cosa accadrà. Potrà esitare a parlare della situazione in cui si trova, essere stressata, affaticata, sofferente, avere fame, freddo o paura.

L'inizio del colloquio può essere diviso in due parti:

- Introduzione
 - dire alla vittima chi siamo;
 - dire alla vittima che ruolo ricopriamo;
 - dire alla vittima che abbiamo esperienza in questo tipo di lavoro;
 - dire alla vittima che abbiamo già incontrato più di una volta persone in situazioni analoghe.
- Spiegare la situazione del momento
 - fare attenzione alla postura del soggetto;
 - quali emozioni manifesta: diffidenza, rabbia, angoscia? Indicarle;
 - fargli dire che cosa prova;
 - è importante nominare dapprima le emozioni e, quindi, parlarne, perché altrimenti il soggetto non potrà ascoltarvi e comprendere a fondo le informazioni che gli darete;
 - assicurarsi che non sia sofferente, abbia fame, sete o freddo prima di procedere oltre;
 - cosa pensa delle forze dell'ordine?
 - possiamo far sì che ascolti quello che abbiamo da dirgli?

Mettendo a fuoco la situazione presente, la vittima dovrebbe poter comprendere cosa sta succedendo e la situazione in cui si trova in quel momento. Se non è tutto chiaro, non vi sarà possibile stabilire la comunicazione. Per far sì che comprenda più facilmente la situazione attuale, dovranno essere fornite alla vittima informazioni sufficienti (fase successiva del modello di colloquio).

Sta a voi decidere se dare prima di tutto le informazioni, come descritto qui di seguito. Se il soggetto vuole parlare subito, lasciatelo parlare. Prendetelo sul serio, ascoltate con attenzione e osservate il suo comportamento non verbale.

Altrimenti, introdurrete il soggetto nella "situazione presente" e gli consentirete di riacquisire un certo controllo prima che vi fornisca qualsiasi informazione.

Esercitazione pratica: mettetevi alla prova

Descrivere gli aspetti chiave della comunicazione non verbale (linguaggio del corpo).

Per una verifica, vedasi Parte A, p. 48 e segg.

3.2.3 FASE II: Fornire informazioni

Scopo: è molto probabile che la vittima non abbia nessuna fiducia nelle forze dell'ordine. In genere, il modo migliore per iniziare bene è quello di dire chiaramente che cosa si sta facendo e ciò che la vittima può aspettarsi.

- Spiegare lo scopo del colloquio
 - spiegare il perché del colloquio e che cosa si sta cercando di ottenere con l'aiuto della vittima;
 - quindi, il soggetto deve poter decidere con cognizione di causa in merito agli ulteriori passi da compiere (denunciare o meno il reato, chiedere o meno il permesso di soggiorno, restare nel paese o chiedere il rimpatrio). Il soggetto deve essere informato sulle scelte possibili in questa fase iniziale del colloquio.

Spiegare chiaramente come verranno usate le informazioni e chi vi avrà accesso.

- Spiegare il trasferimento al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri, se il colloquio ha luogo in tale sede
 - molte vittime sono sconvolte quando vengono portate al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri, tenerle informate e far saper loro che riceveranno spiegazioni esaurienti una volta qui giunte;
 - spiegare i motivi e le procedure subito dopo l'arrivo al posto di polizia o alla stazione dei carabinieri;
 - spiegare quali misure possono essere adottate per tutelare la privacy e raccogliere le informazioni (ad es. videoregistrazione, presenza di una figura di sostegno);
 - spiegare (se del caso) che il soggetto può in qualunque momento rimandare o interrompere la sua deposizione e lasciare il posto di polizia o la stazione dei carabinieri.
- Spiegare la struttura e lo svolgimento del colloquio
 - spiegare come si svolgerà il colloquio, passo per passo;
 - in questo modo, il soggetto riacquisirà fiducia e un certo controllo della situazione. Un approccio del genere funziona bene sia con le vittime che sono diffidenti e in collera che con quelle angosciate e diffidenti.
- Spiegare il ruolo dell'interprete o del mediatore culturale, se presente
 - se si usa un interprete, spiegare alla vittima che tale figura servirà solo da "strumento per tradurre". Siate chiari: cosa ci si può aspettare da un interprete? (È possibile che un interprete sia stato utilizzato in una fase precedente, nel qual caso la spiegazione sarà già stata data in quell'occasione);
 - se collabora un mediatore culturale, spiegare chiaramente a tutti gli interessati quali sono le funzioni e cosa ci si può aspettare.

Esercitazione pratica: mettetevi alla prova

Descrivere le fasi del modello SHARE sul metodo per fornire buone informazioni: specifica, hai (metti) in evidenza, assicurati, reagisci, enfatizza.

Per una verifica, vedasi Parte A, p. 47.

3.2.4 FASE III: Raccogliere informazioni

Scopo: il vostro obiettivo è quello di stabilire se esistono motivi sufficienti per ritenere che il soggetto sia vittima di tratta e che tipo di aiuto e di assistenza immediata occorre nel caso specifico.

- Considerare la problematica
 - far parlare il soggetto, il quale chiarirà la sua storia rispondendo alle vostre domande;
 - fare attenzione alle contraddizioni o alle imprecisioni nel racconto e chiedere al soggetto di spiegarle;
 - cercare di percepire l'eventuale richiesta di aiuto o la paura di ritorsioni.
- Stabilire chi è il soggetto intervistato
 - far raccontare brevemente al soggetto chi è e come è finito qui. Riflettere sulle differenze culturali;
 - prestare attenzione al soggetto, esprimendo un sincero interesse per la sua storia. Far vedere che si comprende il suo stato emotivo e, all'occorrenza, dare un nome ai sentimenti inespressi se si ritiene che questi possano rappresentare un ostacolo.
- Scoprire come il soggetto si è venuto a trovare in questa situazione
 - fare attenzione agli indicatori temporali e spaziali specifici;
 - cercare di stabilire per ogni fatto se esistono dei possibili testimoni.
- Stabilire qual è la situazione attuale
 - in quale situazione si trova attualmente il soggetto e cosa succederà nei prossimi giorni, soprattutto dopo aver parlato con le forze dell'ordine?

- Stabilire cosa vuole il soggetto e che cosa si aspetta?
 - · Cosa vuole in questo momento?
 - Considerare di nuovo la possibilità di una richiesta di aiuto e renderla concreta;
 - Quali sono adesso le sue preoccupazioni?
 - Cosa lo preoccupa maggiormente?
 - Fategli sapere ciò che può essere fatto e ciò che non può essere fatto per aiutarlo e quando si può farlo esattamente. All'occorrenza, lasciar riposare per un po', ma assicurarsi di aver ben spiegato le possibilità a disposizione.
- Evidenziare la tratta (o i suoi possibili segni)
 - ascoltare attentamente quanto viene detto dalla vittima;
 - usare le domande guida della check list n. 3 (p. 34) come opportuno
 - usare la check list n. 1 (p. 23) o creare la propria check list di indicatori che servirà per orientarsi nel caso in esame.

Quando si pongono le domande, tenere presente quanto segue:

• quante informazioni occorre raccogliere a questo punto?

Importante: in questa fase, fare attenzione alle reazioni e alle emozioni del soggetto.

Raccontare la sua storia può rendere il soggetto inquieto, nervoso o aggressivo. Si possono notare segni di disturbi da stress post-traumatico. Si è preparati a fronteggiare tutto questo?

Esercitazione pratica: mettetevi alla prova

Descrivere le fasi del modello FOCUS sul metodo per ottenere le informazioni: focalizza, domande aperte, domande chiuse, usa, sintetizza.

Per una verifica, vedasi Parte A, p. 51.

3.2.5 FASE IV: Aggiornare le informazioni

Scopo: l'obiettivo di questa fase è praticamente lo stesso di quando si sono fornite le informazioni nelle fasi precedenti: garantire che la possibile vittima sia al sicuro e costruire un rapporto di fiducia, in modo tale da poter lavorare assieme.

Nelle fasi precedenti, si è già cominciato a dare informazioni e, quindi, a ricevere informazioni. Nondimeno, vi occorrerà probabilmente sollevare i seguenti punti onde assicurarsi che il soggetto si renda pienamente conto della propria situazione, delle possibilità e dei limiti.

- Spiegare al soggetto la sua situazione effettiva (dopo i controlli del caso)
 - dopo aver ascoltato la storia, si offriranno informazioni più precise riguardo alle opzioni disponibili;
 - spiegare sinteticamente la situazione se il soggetto è un immigrato irregolare e se si trova presso il posto di polizia o la stazione dei carabinieri;
 - essere chiari circa le conseguenze derivanti dall'essere immigrati irregolarmente, che il soggetto collabori o meno.
- Spiegare le procedure nazionali pertinenti
 - spiegare esattamente in che modo la procedura riguarda il soggetto;
 - se del caso, dire a questo punto che si sospetta che il soggetto sia vittima di tratta di esseri umani e spiegare che cosa significa.
- · Fornire spiegazioni in merito al permesso di soggiorno
 - spiegare l'eventuale possibilità di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo;
 - assicurarsi di spiegare la procedura con parole chiare e ben comprensibili;
 - non dimenticare di citare e indicare altre possibilità e limitazioni esistenti.

- Fornire spiegazioni in merito al diritto penale
 - spiegare al soggetto come funziona il diritto penale nel paese;
 - indicare le possibilità e anche le conseguenze del procedimento penale.
- Fornire spiegazioni in merito al diritto civile
 - spiegare chiaramente che, a parte il procedimento penale, il soggetto ha altre possibilità, come il procedimento civile;
 - spiegare i rischi e altre opportunità di assistenza che possono esservi. Essere chiari e realistici su ciò che possono comportare queste opzioni.

3.2.6 FASE V: Decidere insieme in merito alle fasi successive

Scopo: individuare le ulteriori opzioni e prendere una decisione congiunta. Decidere in merito ai successivi passi da compiere.

- Esaminare il problema e le nuove possibilità
 - la storia è stata raccontata ed è chiara (abbiamo a che fare con una vittima di tratta: Sì/NO);
 - chiarire ogni eventuale contraddizione e imprecisione nel racconto del soggetto. Ricercarne i punti/gli aspetti utili:
 - valutare se sia necessario raccogliere altre informazioni subito, oppure se queste potranno essere ottenute in una fase successiva. Si hanno sufficienti informazioni per la valutazione iniziale?
- Sviluppare lo scenario desiderato
 - sviluppare insieme i tipi di scenario desiderati: domanda per il permesso di soggiorno, rilascio di una deposizione, ritorno in patria, etc.;
 - definire obiettivi realistici e realizzabili (Quali sono gli elementi? Quale reato è stato commesso ai danni del soggetto?);
 - individuare ciò che occorre fare per un cambiamento costruttivo (altre informazioni, aiuto o servizi in questa fase?).
- Definire un approccio congiunto
 - esaminare le possibilità e le strategie future e lasciar decidere al soggetto se denunciare o meno il reato oppure se la decisione verrà rimandata a una fase successiva;
 - ribadire le informazioni su tutte le altre opzioni possibili (percorso giudiziario oppure sociale) e lasciar decidere al soggetto se avvalersene o meno;
 - trasformare la strategia in un piano d'azione concreto;
 - · concordare una tabella di marcia e le fasi successive.

Dopo lo scambio delle informazioni è fondamentale la valutazione. L'investigatore deve vagliare ancora una volta tutte le possibilità e le conseguenze per la vittima. Se necessario, verrà fatta una lista dei pro e dei contro in modo tale che la vittima possa vedere chiaramente quali sono le opzioni. È ovvio che è preferibile lasciare alla vittima tutto il tempo necessario per riflettere sulle scelte a disposizione quando può avere accesso ad un "periodo di riflessione".

Esercitazione pratica: mettetevi alla prova

Descrivere le fasi del modello STATE per dare un feedback costruttivo: specifica, traduci in parole, affronta, trasmetti, esprimi.

Per una verifica, vedasi Parte A, p. 54.

3.2.7 FASE VI: Intraprendere le fasi successive

Scopo: fare in modo che il soggetto sia al sicuro e che ci si prenda cura della sua salute fisica e mentale e dei suoi bisogni sociali.

- Predisporre una sistemazione alloggiativa
 - centro di accoglienza per rifugiati o immigrati;
 - avviare la procedura di asilo;
 - detenzione (da usarsi solo in certi casi specifici, ricordando che si ha a che fare con la vittima di un crimine).

È un compito primario delle forze dell'ordine far sì che la sicurezza del soggetto non sia messa a rischio e che il soggetto stesso non venga punito per le conseguenze del reato commesso a suo danno. È consigliabile inviare la vittima ad un centro di accoglienza.

- Predisporre un permesso di soggiorno temporaneo
 - chiedersi chi è che avvia la procedura. È ben organizzata nella zona?
 - riempire i moduli necessari a sostegno della denuncia della vittima;
 - far partire la procedura e prendere contatti con le parti sociali interessate;
 - informare la magistratura, se necessario.
- Garantire la sicurezza
 - discutere nei dettagli con la vittima in che modo può essere garantita la sua sicurezza. La vittima ha un ruolo importante nel mantenimento della propria sicurezza;
 - spiegare passo per passo quanto viene predisposto;
 - far sì che la vittima venga inviata in una struttura extraregionale in caso di pericolo;
 - chiarire (nel caso in cui la vittima denunci il reato) se verranno o meno divulgate informazioni personali e a chi (investigatore capo, pubblico ministero, etc.);
 - prendere in considerazione la sicurezza di altre persone: per esempio, familiari e amici intimi della vittima.
- Predisporre aiuti e assistenza
 - vi è un'organizzazione o un ente locale che fornisce assistenza alle vittime che opera in zona?
 - tale organizzazione/ente può fare in modo che la vittima venga sistemata in una struttura locale o al di fuori della regione?
 - quando le forze dell'ordine avranno concluso il loro lavoro, tale referente prenderà in custodia la vittima e l'accompagnerà ai servizi socio-sanitari competenti?
 - tale organizzazione/ente predisporrà tutta l'assistenza necessaria e comunicherà con gli enti competenti?
 - è auspicabile una stretta collaborazione tra i fornitori di servizi (Ong/enti locali) e le forze dell'ordine.

3.2.8 FASE VII: Concludere il colloquio

Scopo: Ottenere un riscontro (feedback) dalla vittima e prendere accordi chiari sul seguito (follow-up).

Prima di concludere il primo colloquio, ottenere un feedback dalla vittima.

- Chiedere al soggetto che cosa pensa della situazione presente?
 - · Qual è il suo stato emotivo?
 - C'è qualcosa che si doveva dire e non è ancora stato detto?
- Prendere accordi su come rimanere in contatto
 - Come può contattarci la vittima e cosa può aspettarsi da noi?
 - Come possiamo noi contattare la vittima?
- Follow-up
 - Fissare date precise per altri colloquio e le telefonate future;
 - Concordare le fasi successive. Prendere accordi chiari e precisi su ogni altra questione d'interesse.



Il quadro normativo italiano e le procedure di identificazione delle vittime di tratta nei diversi contesti

4.1 La normativa italiana in materia di tratta

La tratta di esseri umani costituisce uno dei reati più gravi dell'ordinamento giuridico italiano. Sono sancite pene severissime per i colpevoli, sono attribuite agli investigatori facoltà particolari e sono stabiliti a favore delle vittime speciali strumenti di tutela.

L'approccio alla disciplina giuridica della tratta di esseri umani non può prescindere dallo studio di altre figure delittuose che presentano forti caratteri di contiguità. In particolare, bisogna sempre tenere presente la normativa sulla riduzione in schiavitù e quella sulla tutela delle persone straniere vittime di violenza o grave sfruttamento.

La tratta di essere umani e la riduzione in schiavitù sono disciplinate dalla recente legge 228 del 2003 (l. 228/03), mentre la tutela delle persone straniere vittime di violenza o grave sfruttamento trova la sua disciplina principalmente nell'art.18 del Decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche che costituiscono il Testo Unico dell'Immigrazione (art. 18 T.U.). Queste figure giuridiche si completano vicendevolmente, rendendo necessario un loro studio congiunto.

Ciascuno di questi strumenti giuridici è volto anzitutto alla tutela dei superiori valori della vita e della dignità della vittima e (solo) in seconda battuta alla promozione di una più efficace azione repressiva dei fenomeni criminali. Il legislatore ha senza dubbio abbracciato una linea corrispondente ai valori costituzionali, anteponendo la salvaguardia dell'interesse delle persone vittime di questi gravissimi delitti a qualsiasi altro scopo. Cosicché, ciascun operatore innanzi a una possibile vittima deve privilegiare l'interesse di quest'ultima a ogni altra finalità, seppur di tipo investigativo o repressivo.

In via preliminare, è necessario riconoscere come in Italia spesso gli operatori coinvolti hanno stentato a riconoscere nella persona offesa da uno di questi reati una vittima di un grave delitto destinataria di una accurata tutela legislativa. Storicamente, si registra una certa difficoltà nel considerare le vittime di questi reati alla pari delle vittime di altri gravi delitti come l'omicidio, il sequestro di persona, le lesioni personali gravissime, la rapina a mano armata e così via. Eppure, le pene sancite per i reati di tratta e di riduzione in schiavitù sono assai più severe, per esempio, di quelle previste per il delitto di rapina anche nella sue forme più gravi, e possono complessivamente

accostarsi a quelle rinvenibili nel caso di sequestro a scopo di estorsione. Lo stesso può dirsi per i profili relativi alla tutela della persona offesa e alle precauzioni adottate dal legislatore per ottenere i necessari risultati repressivi senza in alcun modo compromettere il prioritario interesse alla tutela della vittima.

Infine, è necessario specificare che sia per la tratta, sia per la riduzione in schiavitù, sia per la tutela delle vittime di violenza o grave sfruttamento, il legislatore non discrimina fra sfruttamento sessuale, lavorativo, domestico, a scopo di accattonaggio o al fine di commettere reati. Allo stesso modo, la normativa non fa distinzioni tra uomini e donne. Tuttavia, le indicazioni contenute in questo protocollo si riferiscono prevalentemente allo sfruttamento sessuale di donne: ciò perché quest'ultima rappresenta senza dubbio la forma più conosciuta di un fenomeno più ampio e variegato. Ciò non toglie che le medesime precauzioni adottate nell'identificare e supportare le donne vittime di sfruttamento sessuale debbano essere utilizzate per gli uomini e più in generale per le altre forme di sfruttamento.

4.1.1 La disciplina sulla tratta di esseri umani e sulla riduzione in schiavitù

Il nuovo fondamentale strumento introdotto dal legislatore italiano dell'agosto 2003 è rappresentato dalla nuova legge sulla riduzione in schiavitù e sulla tratta di esseri umani (l. 228/03 "Misure contro la tratta"), che recepisce i più avanzati contributi nazionali e internazionali e in particolare quelli contenuti nel Protocollo supplementare alla Convenzione ONU di Palermo.

Si rileva tutta l'influenza dei contributi nazionali e internazionali soprattutto nella costruzione dei comma 1 e 2 dell'art. 600 c.p., che rispettivamente recitano:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

- 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
- 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La nuova fattispecie punisce molto severamente tutte le forme di riduzione in schiavitù, comprese quelle consistenti in un assoggettamento continuativo della vittima che non si manifesta nelle forme del dominio assoluto. In altri termini, si riconosce lo status di vittima anche a chi gode di un certo grado di autonomia, così come di norma accade nelle più moderne forme di schiavitù diffuse nei paesi occidentali.

La nozione di "stato di soggezione" richiama un assoggettamento psicologico determinatosi in capo alla vittima. Questa nutre un senso di impotenza che la conduce a uno stato di remissività, consentendo all'agente prevaricatore di controllarne la volontà, esercitando una autorità che investe gli aspetti e le modalità di vita più importanti.

Affinché si configuri il reato di riduzione in schiavitù è necessario che, oltre allo stato di soggezione, vi sia uno sfruttamento della vittima. Il legislatore ha adottato una definizione omnicomprensiva delle variegate forme di sfruttamento esistenti nella realtà odierna. Vi ha compreso non solo le prestazioni sessuali, lavorative o di accattonaggio, ma anche tutte quelle altre difficilmente qualificabili che caratterizzano talune manifestazioni di riduzione in schiavitù non meno deprecabili (per esempio, il lavoro domestico, o la commissione organizzata di attività illecite).

Infine, la norma penale (secondo comma) descrive i mezzi necessariamente impiegati dall'agente per ottenere o mantenere lo stato di soggezione. Il legislatore ha adottato una formula sufficientemente ampia da poter ricomprendere non solo le tipiche ipotesi di violenza, minaccia, inganno, ma anche la variegata gamma di casi nuovi, drammaticamente presentatisi nella realtà contemporanea. In via esemplificativa, si pensi alla enorme forza persuasiva (coercitiva) esercitata da un rito vudù; oppure, alla "istituzionale" obbedienza dovuta al fidanzato/marito in alcune culture maschiliste; o, infine, alla condizione di debolezza in cui si trova la persona che, spinta dal forte bisogno economico (personale o familiare) o da un progetto migratorio comunque teso a migliorare la qualità della propria esistenza, si trasferisce in un paese con un assetto sociale profondamente differente e di

cui non conosce la lingua, né la struttura, né le opportunità. Questa variegata gamma di situazioni è stata sintetizzata dal Protocollo ONU nel concetto di "vulnerabilità". Il legislatore italiano, viceversa, ha preferito utilizzare la definizione di "abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità". Questa ultima nozione ("inferiorità fisica o psichica") non deve essere quindi intesa in senso medico, quanto, piuttosto, nel suo significato di rilevante asimmetria o disparità culturale/conoscitiva o informativa, per quanto riguarda l'aspetto "psichico" e come soverchiante possibilità materiale, relativamente al profilo fisico.

Il contiguo reato di tratta di esseri umani è disciplinato dal nuovo art. 601 c.p.⁴⁸

Tratta di persone

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il legislatore si sofferma in questo modo sull'aspetto della mobilità della vittima. Si punisce, infatti, il trafficante che, anche senza avere già attuato lo sfruttamento, provoca l'ingresso, il soggiorno o il trasferimento nel (o dal) suolo italiano della vittima.

Dunque, il reato di tratta, in esecuzione del Protocollo ONU, si basa su nozioni identiche a quelle del reato di riduzione in schiavitù. Il legislatore punisce il comportamento illecito anche se non si è realizzato lo sfruttamento, anticipando la punizione al momento precedente in cui il trafficante organizza gli spostamenti della vittima allo scopo di un successivo sfruttamento.

Da questa sintetica descrizione dei primi elementi della nuova normativa si evince chiaramente come in Italia si sia giunti, conformemente alle direttive contenute nel Protocollo ONU, a un notevole ampliamento dell'accezione di vittima della tratta.⁴⁹

L'urgenza delle esigenze repressive e di tutela delle vittime è inoltre evidenziata da altre numerose e importanti modifiche introdotte dalla I. 228/03. In particolare, si configura una nuova fattispecie di associazione a delinquere, punita molto pesantemente e costruita ad hoc per il fenomeno della tratta di esseri umani, che ha il pregio di predisporre speciali strumenti investigativi e di protezione delle vittime⁵⁰.

⁵⁰ La creazione di una specifica forma di associazione a delinquere nasce dalla difficoltà di contestare il reato di associazione di stampo mafioso. Una tale difficoltà deriva dalla necessità di dimostrare la ricorrenza dei requisiti sanciti dall'art. 416 bis, comma 3, non sempre di agevole imputabilità ad associazioni straniere assai complesse e stratificate, di cui spesso si conosce ben poco. Il legislatore del 2003 risolve il problema alla base: introduce una speciale figura di associazione a delinquere, per la cui configurazione è semplicemente richiesto che sia "diretta a commettere taluni dei diritti di cui agli artt. 600, 601 e 602". La pena è anche più grave per quella sancita per l'associazione di stampo mafioso.

⁴⁸ Allo stesso tempo, l'art. 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi" colma eventuali vuoti normativi stabilendo:

[&]quot;1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."

⁴⁹ Ciò assume un fondamentale rilievo per il raggiungimento dei fini perseguiti dal progetto qui presente. Infatti, la costruzione di buone pratiche di identificazione e supporto delle vittime di traffico non può evidentemente prescindere da una preventiva cristallizzazione della nozione stessa di vittima. In altri termini, appare necessario che le stesse forze dell'ordine deputate all'identificazione delle vittime acquisiscano preventivamente consapevolezza di due fattori. Il primo consiste nel riconoscimento da parte dello Stato italiano della grande attualità e gravità del fenomeno della riduzione in schiavitù e della tratta di esseri umani: riconoscimento che ha condotto alla emanazione di una legge molto articolata che punisce il reato in esame in modo particolarmente severo. L'altro fattore è costituito dalla ampiezza della nozione giuridica di vittima adottata dalla nuova normativa, che così facendo, da un lato, riconosce definitivamente l'esistenza e la variegata diffusione anche in Italia delle "nuove forme di schiavitù" e, al tempo stesso, ne fotografa la complessità di manifestazione. In tal modo il rappresentante delle forze dell'ordine nello svolgimento delle sue attività investigative, repressive o preventive diviene consapevole della forte volontà di repressione penale e della determinazione di tutelare le vittime espresse dallo Stato, nonché della nuova conformazione e della difficile decifrabilità delle situazioni in cui rinvenire l'esistenza delle vittime medesime.

Più in generale, viene realizzata una sistematica opera di complessiva equiparazione con il trattamento giuridico riservato al fenomeno dell'associazione di stampo mafioso (e per altri fenomeni destinatari di misure speciali in ragione della loro pericolosità sociale, come ad esempio il terrorismo). Di particolare rilievo è l'attribuzione della competenza istituzionale a indagare sul fenomeno della tratta alla Direzione Antimafia e a giudicare al Tribunale in composizione monocratica (e non più alla Corte d'assise). Si estende a due anni la durata massima delle indagini preliminari. Si estende la speciale disciplina sancita per i reati mafiosi in relazione alla (semplificata) confisca dei beni di cui sono direttamente o indirettamente titolari gli imputati e la cui titolarità non appare sufficientemente giustificata. Lo stesso dicasi per la più attenta disciplina relativa al sequestro preventivo.

Si attribuisce al pubblico ministero la possibilità di ritardare per motivi investigativi l'esecuzione di provvedimenti, misure cautelari, arresto, fermo e sequestro. Allo stesso modo, la polizia giudiziaria potrà ritardare gli atti di propria competenza. Opportunamente, l'art. 8 estende tale disciplina derogatoria anche ai reati di sfruttamento della prostituzione (e a quelli di cui alla l. 269/98), poiché empiricamente si è assodata la difficoltà, in sede di indagini preliminari, di distinguere i due fenomeni che - si badi - dopo la l. 228/03 sono di competenza, in questa fase, di autorità differenti.

Allo stesso modo, le intercettazioni telefoniche potranno essere effettuate non solo quando siano assolutamente indispensabili e in presenza di gravi indizi, ma anche semplicemente quando vi siano sufficienti indizi e l'attività risulti necessaria. Inoltre, la durata potrà essere stabilita in 40 giorni e prorogata per periodi successivi di venti.

Si consente alla polizia giudiziaria di utilizzare qualsiasi corpo di reato durante le indagini e di fare uso di identità contraffatte, sempre per comprovate esigenze investigative.

Infine, si estende la nota disciplina relativa alla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia 52.

Si istituisce uno speciale fondo destinato alla creazione di centri di prima assistenza per le vittime di tratta. Questi centri si aggiungono a quelli già operanti per scopi assai similari nel campo della protezione sociale delle vittime di violenza o grave sfruttamento (art. 18 T.U.). Allo stesso tempo si attribuisce esplicitamente alle organizzazioni no profit e agli enti locali la possibilità di costituirsi parte civile nel processo a carico dei trafficanti. Si tratta di disposizioni che rimarcano il fondamentale ruolo che è stato attribuito a partire dal 1998 agli enti no profit, in una ottica di interazione istituzionale con le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie che ha condotto a ottimi risultati.

Complessivamente, si registra un riconoscimento non solo della gravità, ma anche della complessità del fenomeno della tratta di esseri umani. Il legislatore appronta gli strumenti giuridici già elaborati per i crimini più insidiosi, ossia l'associazione mafiosa, il terrorismo e il sequestro di persona a scopo di estorsione. Allo stesso tempo, appresta per le vittime di tratta e di riduzione in schiavitù gli strumenti più avanzati in tema di protezione e tutela, che vanno ad aggiungersi a quelli già sanciti nel campo della protezione sociale dall'art.18 T.U. Allo stesso tempo ribadisce e promuove l'utilità della già sperimentata interazione tra istituzioni e organizzazioni no profit. Tutto ciò al fine di perseguire con forza una tipologia di reati riconosciuti come gravi e presenti sul territorio nazionale, ma soprattutto allo scopo di evidenziare l'imprescindibile necessità di identificazione e supporto delle vittime a opera di tutti gli operatori coinvolti.

⁵² Sinteticamente, il legislatore sancisce anche per queste fattispecie una serie di speciali misure tese alla incolumità e alla sussistenza delle persone (e dei rispettivi familiari) che si trovano coinvolte a qualsiasi titolo in un procedimento penale relativo ai reati in questione e che versano in un grave stato di pericolo a causa delle dichiarazioni rese e della collaborazione offerta.

4.1.2 La disciplina della protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza o grave sfruttamento (art. 18 T.U.)

L'art. 18 del Decreto legislativo 286/98, Testo Unico dell'Immigrazione (da leggersi con l'art. 27 del regolamento di attuazione, Dpr. 394/99, come modificato dal Reg. Att. 334/04) sancisce una speciale disciplina per la protezione delle persone straniere vittime di violenza o grave sfruttamento. Si tratta di una normativa che promuove una stretta interrelazione tra le istituzioni e le organizzazioni no profit di settore e che ha dato notevolissimi risultati al punto da divenire oggetto di studio e punto di riferimento per l'intera Unione Europea.

La normativa muove il passo dalla constatata vulnerabilità che in molti casi caratterizza la posizione della persona straniera, soprattutto se presente in Italia in modo irregolare. Per contrastare il fenomeno di abuso di una tale vulnerabilità, il legislatore ha emanato una specifica normativa tesa alla tutela delle persone straniere vittime di violenza o grave sfruttamento. Questa tipologia di illeciti molto spesso corrisponde a casi di tratta di esseri umani o di riduzione in schiavitù. Infatti, anche se non vi è perfetta identità tra i due fenomeni, è innegabile che molto di frequente vi sia coincidenza tra il grave sfruttamento della persona straniera e la tratta di esseri umani. In tal senso, può cogliersi lo stretto legame delle due discipline e la consequenziale necessità di una loro analisi congiunta. A dimostrazione di ciò, si rileva come, anche prima della emanazione della l. 228/03, lo strumento dell'art. 18 T.U. abbia rappresentato lo strumento più efficace di tutela delle vittime e di lotta al fenomeno della tratta di esseri umani.

Più esattamente, la normativa in esame stabilisce la possibilità per la vittima di accedere a un Programma di assistenza e integrazione sociale svolto da un ente no profit accreditato o dal servizio sociale pubblico. Questi programmi (finanziati dal settore pubblico) contemplano sia la protezione che il supporto all'"integrazione" della persona straniera. In quest'ottica, nel momento in cui si intraprende il programma, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, rinnovabile per un altro anno. La normativa, inoltre, consente alla persona straniera che ha concluso positivamente il programma di convertire il proprio permesso in un ordinario permesso per motivi di studio o di lavoro (subordinato o autonomo). La regolarizzazione della posizione amministrativa ha dimostrato di rappresentare l'elemento discriminante per il successo dello strumento giuridico, poiché consente alla vittima di sottrarsi allo sfruttamento o alla violenza senza dovere rinunciare al proprio progetto migratorio.

Un altro fattore determinante è rappresentato dalla possibilità per la vittima di accedere al programma di protezione anche senza bisogno di denunciare il proprio sfruttatore, limitandosi a raccontare la propria storia a un servizio sociale o a una organizzazione no profit accreditata. Sarà poi quest'ultimo soggetto a riportarla alle forze dell'ordine che ne vaglieranno la attendibilità. Ciò permette la fuoriuscita dal circuito di sfruttamento di molte vittime che, soprattutto in un momento iniziale, non hanno la determinazione necessaria per sporgere denuncia (che può mancare per una serie di motivi come, ad esempio, la paura di ritorsioni su di sé o sui membri della propria famiglia).

In questo senso si parla di un doppio percorso per l'ottenimento del permesso di soggiorno: il "percorso giudiziario" e il "percorso sociale". Il primo caratterizzato dalla denuncia sporta dalla vittima, il secondo dal semplice racconto della propria storia di violenza o sfruttamento a un servizio sociale o a una organizzazione no profit accreditata. Nel primo caso, dunque, è in corso un procedimento giudiziario, nel secondo, viceversa, l'indagine potrà essere eventualmente avviata dalle forze dell'ordine in base al racconto riportato.

In entrambi i casi, è richiesto al fine del rilascio del permesso di soggiorno che la persona corra un pericolo attuale (per sé o per la propria famiglia) per il fatto di essersi sottratta alla violenza o al grave sfruttamento.

Il percorso sociale è attivato su iniziativa delle organizzazioni no profit accreditate o dei servizi sociali dell'ente locale che valutano i requisiti della violenza o grave sfruttamento e del pericolo attuale, riportandoli ai responsabili della Questura che ne vagliano la attendibilità.

⁵³ A tale scopo è necessario che l'organizzazione no profit sia iscritta nella Terza Sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati (art. 42 comma 2 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e art.54 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del suddetto).

Il percorso giudiziario è attivato su iniziativa del pubblico ministero o con il parere favorevole di quest'ultimo, attestante la situazione di pericolo e la rilevanza del contributo reso dalla vittima all'interno dell'indagine giudiziaria oppure ai fini della cattura o della semplice individuazione dei responsabili.

Non rappresentano in alcun modo un ostacolo né gli eventuali decreti di espulsione né le eventuali condanne penali scontate o di cui la vittima è stata precedentemente destinataria. Il percorso, infatti, potrà essere ugualmente avviato e realizzato e dei decreti di espulsione si potrà richiedere e ottenere la revoca a opera della Prefettura.

PERCORSO GIUDIZIARIO Ad attivario sono le forze dell'ordine.

Quando:

- sono in corso operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per i delitti di cui all'art. 3 l. 75/98 o art. 380 c.p.p.;
- è accertata una situazione di violenza o di grave sfruttamento del cittadino straniero;
- esiste un pericolo grave ed attuale per l'incolumità della persona dovuto ai tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale;
- il cittadino straniero ha offerto un rilevante contributo per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, o per la cattura o l'individuazione dei responsabili.

Come:

- anche su proposta del Pubblico ministero incaricato del procedimento;
- inviando il cittadino straniero presso l'ente che, a seguito di colloquio e previa predisposizione del Programma di assistenza e integrazione sociale, inoltrerà istanza al Questore tesa al rilascio del permesso di soggiorno (e previa acquisizione del parere del Pubblico ministero nel caso non vi sia stata proposta iniziale dello stesso).

PERCORSO SOCIALE Ad attivarlo sono i servizi sociali o le organizzazioni no profit accreditate.

Quando:

- nell'ambito di interventi assistenziali siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento del cittadino straniero;
- esiste un pericolo grave e attuale per l'incolumità della persona dovuto ai tentativi di sottrarsi alla situazione di violenza o sfruttamento:
- sia in presenza di una denuncia da parte dello straniero (attivando di conseguenza un percorso giudiziario) sia in assenza di essa qualora non sia possibile per ragioni oggettive o per scelta della persona straniera.

Come:

- previo accertamento dei presupposti richiesti da parte dell'organizzazione no profit o del servizio sociale;
- accompagnamento in Questura al fine di inoltrare istanza di permesso di soggiorno con la relazione sociale redatta dall'organizzazione no profit o dal servizio sociale.

La cooperazione tra forze dell'ordine e enti no profit accreditati o servizi sociali

Il percorso di protezione sociale art 18 T.U., oltre che essere un utilissimo strumento di lotta allo sfruttamento delle persone straniere e alla tratta di esseri umani, rappresenta un esempio emblematico della vantaggiosa interrelazione tra le forze dell'ordine e le organizzazioni no profit e i servizi sociali.

L'esperienza, infatti, ha dimostrato il grande beneficio che è stato tratto dalla cooperazione istaurata tra tali soggetti. Questi hanno competenze, approcci e modalità operative molto differenti e dunque contribuiscono in modo diversificato alla realizzazione di obiettivi comuni: la tutela delle vittime e la repressione criminale dei responsabili. Nello specifico, si è dimostrata assai vantaggiosa la pratica, adottata a volte dalle forze dell'ordine in occasione di alcune operazioni di polizia, di contattare le organizzazioni no profit accreditate o i servizi sociali presenti sul territorio al fine di consentire dei colloqui mirati con le possibili vittime di violenza o grave sfruttamento ovvero di tratta di esseri umani. Ciò è utile in particolare durante le indagini volte alla prevenzione dei delitti di sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani, in quanto le organizzazioni no profit e i servizi sociali possono offrire un contributo assai qualificato in tema di mediazione culturale, capacità di approccio e attitudine al supporto alle vittime di questi particolari reati. La possibilità per la possibile vittima di intrattenere colloqui con gli operatori delle organizzazioni no profit e i servizi sociali ha rappresentato un forte stimolo a superare le resistenze ad aderire al programma di protezione sociale e spesso a collaborare con le forze dell'ordine. Ciò ha condotto a meglio tutelare la vittima e a raggiungere più proficui risultati investigativi.

Ruolo delle forze dell'ordine:

- in presenza dei presupposti di applicazione dell'art. 18 inviano la persona straniera ad una organizzazione no profit accreditata o a un servizio sociale presente sul territorio;
- in occasione di operazioni di polizia (soprattutto se volte alla prevenzione dei reati di sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani) contattano gli operatori delle organizzazioni no profit accreditate o dei servizi sociali al fine di consentire dei colloqui mirati con le possibili vittime di violenza o grave sfruttamento oppure di tratta di esseri umani;
- da qualsiasi parte del territorio italiano è possibile contattare (24 ore su 24) il Numero Verde 800.290.290istituito dalla Commissione Interministeriale Art. 18, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali paesi di provenienza delle vittime e consente di mettersi immediatamente in contatto con gli operatori della organizzazione no profit o servizio sociale più vicini;
- la Questura di sua iniziativa, oppure su proposta o con il parere favorevole del Pubblico ministero (nel caso sia in corso un procedimento giudiziario) o su proposta dei servizi sociali o di una organizzazione no profit accreditata rilascia il permesso di soggiorno per "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 18 T.U. Inoltre, gli uffici della Questura si occupano di rinnovare questo permesso di soggiorno e di convertirlo a fine programma in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro (autonomo o subordinato);
- la Questura cura infine la richiesta di revoca dei decreti di espulsione che deve essere rivolta alla Prefettura competente.

Ruolo dell'organizzazione no profit o dei servizi sociali:

- colloqui volti alla verifica dei presupposti legali e motivazionali della persona straniera necessari a intraprendere il programma di assistenza e integrazione sociale;
- accoglienza della persona straniera presso le strutture presenti sul territorio o invio presso altre strutture dislocate sul territorio nazionale (soprattutto se vi sono particolari esigenze di sicurezza);
- supporto nell'eventuale percorso decisionale che conduce a sporgere denuncia e a collaborare con le forze dell'ordine;
- accompagnamento in Questura per l'inoltro dell'istanza del permesso di soggiorno e contestuale presentazione della seguente documentazione: programma individuale, accettazione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell'organizzazione no profit o del responsabile del servizio sociale, accettazione del programma e delle relative responsabilità da parte della persona straniera;
- realizzazione del Programma di assistenza e integrazione sociale", utilizzando diverse tipologie di strutture di accoglienza e la modalità della "presa in carico territoriale" (ossia, l'uso di appartamenti privati abitati da persone in cui l'organizzazione no profit ripone la sua fiducia) e sviluppando una serie di attività di supporto (corsi di lingua, di informatica, etc.);
- orientamento e inserimento lavorativo.

4.1.3 Altri profili normativi rilevanti

Oltre alla legge sulla riduzione in schiavitù e sulla tratta (L.228/03) e alla normativa sulla tutela delle persone straniere vittime di violenza o grave sfruttamento (art.18 T.U.), possono assumere un importante rilievo anche altre norme cui si fa un rapido cenno:

Legge Merlin, n. 75 del 1958 "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui"

- In base a questa legge, la prostituzione non costituisce né reato né condotta illecita o socialmente pericolosa. In tal senso, è irrilevante che sia posta in essere da persona italiana o straniera. Inoltre, è stata recentemente depenalizzata anche la condotta di "adescamento".
 - È viceversa punita la condotta di sfruttamento e favoreggiamento, ma si noti che la giurisprudenza ha più volte escluso la responsabilità penale delle persone che nell'ordinario svolgimento della propria attività di prostituzione agevolano in qualche modo la prostituzione altrui.
 - In definitiva, la persona che si prostituisce non è in ogni caso da considerarsi né alla stregua di un possibile reo né al pari di persona che pone in essere una attività socialmente pericolosa o altrimenti perseguita dallo Stato. Al contrario, è necessario ricordare che ad oggi la maggior parte dei casi di grave sfruttamento, di tratta di esseri umani e di riduzione in schiavitù sono stati rilevati ai danni delle persone che si prostituiscono. Dunque, innanzi a una persona (in particolare se straniera e priva di documenti) che si prostituisce, bisognerebbe evitare di adottare atteggiamenti criminalizzanti e anzi considerare la possibilità di trovarsi innanzi a una possibile vittima di un grave reato.

Legge contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori, n. 269 del 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

Questa legge persegue in modo specifico e aggravato l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della
prostituzione minorile. Sono sancite pene assai severe (è previsto peraltro che non si possa godere della
sospensione condizionale della pena) e facilitazioni investigative. Complessivamente, si evince la tendenza del
legislatore nel considerare la minore età della persona che si prostituisce un indizio importante (anche se non
vincolante) di una possibile situazione di grave sfruttamento, di tratta o di riduzione in schiavitù. Inoltre,
coerentemente con la disciplina di cui all'art. 18 T.U., la normativa pone una particolare attenzione al minore
straniero privo di assistenza in Italia, attribuendo al giudice il compito di adottare tutte le misure urgenti
necessarie. La legge, infine, disciplina in modo analogo anche le esibizioni pornografiche e la produzione di
materiale pornografico avente come protagonista un minore.

Art. 12 D.Lgs. 286/98 comma 3 ter e successive modifiche "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"

La disposizione normativa punisce lo smuggling (cioè il traffico dei migranti senza scopo di sfruttamento), ossia le attività a scopo di lucro tese a permettere l'ingresso in Italia di persone straniere irregolari. In particolare, sono previste alcune specifiche ipotesi delittuose per chi favorisce l'ingresso o la permanenza sul territorio dello Stato di cinque o più persone, o abbia agito in modo che la persona illegalmente introdotta sia stata esposta al pericolo per la sua vita e la sua incolumità, l'averla trattata in modo inumano o degradante, o l'aver agito per destinare le persone introdotte alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o di aver agito con riguardo a minori destinati allo sfruttamento in impieghi illeciti.

La non punibilità di alcune condotte della vittima

Per poter delineare un quadro completo e coerente della disciplina relativa alla tutela della vittima (di violenza o grave sfruttamento, di tratta di esseri umani e di riduzione in schiavitù) è necessaria una ulteriore fondamentale precisazione: la vittima di questa tipologia di reati, in quanto priva di una piena autonomia decisionale, può porre in essere comportamenti illeciti di cui non deve considerarsi penalmente responsabile. Per esempio, la persona vittima di tratta fa spesso uso di documenti falsi o dichiara false generalità, così come frequentemente la vittima di una grave forma di sfruttamento sessuale non adempie agli obblighi di lasciare il territorio nazionale impartiti tramite decreti di espulsione (o fa rientro in Italia in seguito ad accompagnamento alla frontiera). Tuttavia, queste condotte non costituiscono reato in quanto manca l'elemento fondamentale della libertà di scelta, poiché sono frutto di costrizioni o condizionamenti operati dal trafficante o dallo sfruttatore. In questi casi, dunque, si giunge spesso all'archiviazione o alla assoluzione del caso.

Di conseguenza, anche innanzi a condotte di questo genere, bisogna evitare la criminalizzazione della vittima, evidenziando al contrario come l'emersione della condizione di vittima possa risolvere lo stato di apparente condizione illecita.

Lo strumento del rientro volontario assistito nel paese di origine

In accordo con la legislazione nazionale e internazionale sono stati attivati alcuni importanti progetti di rientro
volontario assistito per le vittime di tratta. Il più importante di questi progetti, finanziato dal Dipartimento Pari
Opportunità nell'ambito delle azioni di sistema a supporto del Programma di assistenza e integrazione sociale,
è gestito dall'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni⁵⁴), una agenzia intergovernativa che ha
ramificazioni in tutto il mondo e che vanta una lunga esperienza nel campo dei rimpatri assistiti delle vittime di
tratta.

In breve, la persona straniera che si dichiara vittima di tratta internazionale di esseri umani può scegliere di fare ritorno in patria. In questo caso la persona potrà essere inserita in un programma che prevede in tempi rapidi un rientro assistito. L'organizzazione responsabile si farà carico di tutte le spese di viaggio, consegnerà alla vittima una certa somma di denaro e la seguirà nel suo percorso di reinserimento nella città di provenienza.

Inoltre, non verrà emanato alcun provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio italiano. Il rientro assistito è sempre una libera scelta della vittima, che conserva fino alla fine la possibilità di ripensamento.

⁵⁴ In Italia la sede dell'OIM si trova a Roma, ma l'organizzazione opera su tutto il territorio nazionale. Il recapito telefonico è 06-44.23.14.28.

4.1.4 Scheda riassuntiva sugli aspetti normativi

- La tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù costituiscono due dei reati più gravi dell'ordinamento giuridico italiano.
- L'intento principale dello Stato è quello di tutelare la vittima. La repressione criminale viene perseguita nel rispetto dei superiori interessi alla vita e alla dignità della vittima.
- La disciplina della tratta e della riduzione in schiavitù si completa con quella affine di cui all'art. 18 del Testo Unico Immigrazione (permesso di soggiorno per motivi umanitari e programma di protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza o grave sfruttamento).
- In accordo con il Protocollo ONU aggiuntivo di Palermo sono stati molto ampliati i confini dei delitti di riduzione
 in schiavitù e di tratta. Questi reati si configurano anche quando la vittima è stata ingannata con false promesse
 (o come conseguenza di un abuso di una situazione di "vulnerabilità") e anche se non esiste una privazione
 totale della sua libertà. Affinché vi sia tratta non è necessario che lo sfruttamento perseguito sia stato realizzato.
- Sia i reati di tratta e riduzione in schiavitù sia l'art.18 T.U. si riferiscono a qualsiasi forma di sfruttamento (anche non sessuale).
- Per molti profili si opera una equiparazione tra il trattamento dei reati di tratta e riduzione in schiavitù e quello riservato ai delitti di stampo mafioso.
- Complessivamente, con la nuova legge sulla tratta e riduzione in schiavitù si registra un riconoscimento non solo della gravità, ma anche della complessità del fenomeno della tratta di esseri umani. Il legislatore appronta gli strumenti giuridici già elaborati per i crimini più insidiosi, ossia l'associazione mafiosa, il terrorismo e il sequestro di persona a scopo di estorsione. Allo stesso tempo, appresta per le vittime di tratta e di riduzione in schiavitù gli strumenti più avanzati in tema di protezione e tutela, che vanno ad aggiungersi a quelli già sanciti nel campo della protezione sociale dall' art.18 T.U. Allo stesso tempo ribadisce e promuove l'utilità della già sperimentata interazione tra istituzioni e organizzazioni no profit. Tutto ciò al fine di perseguire con forza una tipologia di reati riconosciuti come gravi e presenti sul territorio nazionale, ma soprattutto allo scopo di evidenziare l'imprescindibile necessità di identificazione e supporto delle vittime a opera di tutti gli operatori coinvolti.
- L'art.18 T.U. stabilisce una speciale disciplina per la protezione delle persone straniere vittime di violenza o di grave sfruttamento. Questa tipologia di illeciti molto spesso corrisponde a casi di tratta di esseri umani o di riduzione in schiavitù. Infatti, anche se non vi è perfetta identità tra i due fenomeni, è innegabile che molto di frequente vi sia coincidenza tra il grave sfruttamento della persona straniera e la tratta di esseri umani.
- L'art.18 promuove una stretta interrelazione tra le istituzioni e le organizzazioni no profit di settore e ha dato notevolissimi risultati al punto da divenire oggetto di studio e punto di riferimento per l'intera Unione Europea.
- Più esattamente, l'art.18 stabilisce la possibilità per la vittima di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari e accedere a un programma di protezione sociale (Programma di assistenza e integrazione sociale) svolto da una organizzazione no profit accreditata o dal servizio sociale di un ente territoriale. Viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi (rinnovabile per un altro anno) che può essere convertito in un permesso per motivi di studio o di lavoro. La vittima se supportata da una organizzazione no profit accreditata o da un servizio sociale pubblico può accedere al programma di protezione sociale anche senza bisogno di denunciare lo sfruttatore. È richiesto che la vittima corra un pericolo grave e attuale (per sé o per la propria famiglia).
- Il percorso di protezione sociale art. 18 T.U. è attivato su iniziativa delle Forze dell'ordine o di un ente no profit o servizio sociale. Non rappresentano un ostacolo né gli eventuali decreti di espulsione né le eventuali condanne penali scontate o di cui la vittima è stata precedentemente destinataria.
- Il percorso di protezione sociale art. 18 T.U., oltre che essere un utilissimo strumento di lotta allo sfruttamento delle persone straniere e alla tratta di esseri umani, rappresenta un esempio emblematico della vantaggiosa interrelazione tra le forze dell'ordine e le organizzazioni no profit e i servizi sociali. Questi hanno competenze, attitudini, approcci e modalità operative molto differenti e dunque contribuiscono in modo diversificato alla realizzazione di obiettivi comuni: la tutela delle vittime e la repressione criminale dei responsabili.

- Per tutti i casi di tratta, riduzione in schiavitù, violenza e grave sfruttamento è possibile contattare (24 ore su 24) il Numero Verde 800.290.290 (istituito dalla Commissione Interministeriale per l'Art. 18), che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali paesi di provenienza delle vittime e consente di mettersi immediatamente in contatto con gli operatori della organizzazione no profit o servizio sociale più vicini.
- La vittima di tratta può scegliere il rientro volontario assistito nel paese di origine a cura di una organizzazione responsabile. Quest'ultima si farà carico di tutte le spese di viaggio, consegnerà alla vittima una certa somma di denaro e la seguirà nel suo percorso di reinserimento nella città di provenienza. Non verrà emanato alcun provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio italiano.
- La vittima di questa tipologia di reati, in quanto priva di una piena autonomia decisionale, può porre in essere comportamenti illeciti di cui non deve considerarsi penalmente responsabile (uso di documenti falsi, dichiarazioni di false generalità, mancato rispetto dell'ordine di espulsione, etc.).
- La persona che si prostituisce non è in ogni caso da considerarsi né alla stregua di un possibile reo né al pari di persona che pone in essere una attività socialmente pericolosa o altrimenti perseguita dallo Stato. Al contrario, è necessario ricordare che statisticamente la maggior parte dei casi di grave sfruttamento, tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù è stata rilevata ai danni delle persone che si prostituiscono.

4.2 I contesti di incontro tra forze dell'ordine e vittime di tratta

Le forme e i contesti del contatto tra le forze dell'ordine e le vittime di tratta sono molteplici. Di seguito vengono indicate le situazioni possibili, prestando particolare attenzione ai contesti maggiormente interessati dallo sfruttamento sessuale (i luoghi della prostituzione all'aperto e al chiuso), ma anche ai contesti in cui le forze dell'ordine possono comunque entrare in contatto con le persone trafficate non solo a scopo di sfruttamento nell'industria del sesso ma anche in altri ambiti (l'Ufficio Immigrazione della Questura, durante le indagini, alle frontiere, nei Centri di Permanenza Temporanea (CPT), negli istituti penitenziari, nell'attività di vigilanza del territorio, sui luoghi di lavoro).

Per ciascuno di tali contesti vengono individuate le "categorie" a rischio, una serie di indizi e indicatori cui prestare attenzione, una serie di accorgimenti da adottare nell'identificazione e nella relazione con le vittime di tratta.

4.2.1 Ad opera degli agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri durante l'attività di "controllo del fenomeno della prostituzione" (e della correlativa immigrazione irregolare)⁵⁵

Uno dei principali contesti di incontro tra le forze dell'ordine e le possibili vittime di tratta è costituito dalle operazioni di "controllo della prostituzione" svolta in strada e al chiuso.

La prostituzione è esercitata da una variegata gamma di persone, spinte da ragioni molto diverse, con percorsi di vita assai differenti tra loro. In generale, può dirsi che la prostituzione rappresenta un "luogo" di destinazione di persone vittime di tratta e allo stesso tempo un "luogo" in cui può accadere che una persona libera venga privata della sua libertà a opera di sfruttatori e trafficanti di esseri umani. Nonostante la complessità e multiformità della situazione, possono indicarsi tra le persone che esercitano l'attività prostituiva alcune "categorie a rischio", ossia che nell'esperienza (delle forze dell'ordine e delle organizzazioni no profit) risultano più frequentemente interessate al fenomeno della tratta. Occorre tuttavia precisare che, essendo il fenomeno in continua evoluzione, una serie di osservazioni ed elementi rischiano di divenire obsoleti nel corso del tempo.

Ribadendo il loro valore esclusivamente tendenziale, possono darsi le seguenti indicazioni:

a) In strada: le "categorie" maggiormente a rischio

Le "categorie a rischio" tra le persone che si prostituiscono in strada sono soprattutto:

• Le giovani donne africane, in particolare nigeriane (provenienti per lo più dall'Edo State e, in particolare, soprattutto da Benin City), che vivono in Italia da meno di 4-5 anni. Questo è infatti in media il periodo di tempo necessario per "estinguere il debito" che con l'inganno e/o con la violenza (spesso con l'appoggio della comunità e avvalendosi anche di riti religiosi vudù, nonché della stipula di contratti a cui è riconosciuto valore giuridico) è stato loro imposto al momento della partenza dal paese di origine. Si tratta di una somma che nei primi mesi del 2005 si aggirava sui 45.000 euro e a cui a volte vanno sommate una serie di continue (e spesso fraudolente) "spese" (per cibo, vestiario e alloggio) gestite dai trafficanti. Si tratta di organizzazioni criminali nigeriane molto articolate di cui di solito l'ultimo anello è rappresentato da una connazionale presente da diversi anni in Italia e che si prostituisce ancora o che agisce sullo sfondo anche dietro la facciata di una attività regolare (la cosiddetta maman). La tratta a scopo di sfruttamento sessuale di donne nigeriane rappresenta il modello maggiormente uniformato, che si ripete cioè con un minor numero di variabili.

⁵⁵ Sono state effettuate una serie di interviste a diversi attori coinvolti in questo contesto. I dirigenti dei nuclei operativi interpellati hanno confermato la mancanza di procedure ufficiali finalizzate all'identificazione e al supporto delle vittime di tratta, nonché la mancanza di coordinamento sia fra i vari reparti della stessa forza sia con i membri appartenenti alle altre forze. Gli stessi soggetti intervistati, inoltre, hanno dichiarato il proprio interesse a una collaborazione con le organizzazioni no profit che, per il ruolo rivestito e per la specifica esperienza maturata, sono in grado di porre in essere quella intermediazione culturale e linguistica nonché relazionale che spesso appare indispensabile per un corretto e produttivo approccio (anche in termini investigativi) con le vittime di tratta a fini sessuali, le quali di norma e comprensibilmente mostrano una grande riluttanza a relazionarsi con le forze dell'ordine, in particolare sul luogo di prostituzione. Le vittime intervistate sullo specifico tema hanno per lo più testimoniato una carenza di interesse rispetto al loro status mostrato in questo contesto dalle forze dell'ordine. Talvolta è stata lamentata una particolare aggressività di modi e in alcuni casi il verificarsi di soprusi e violenze.

La vittima è quasi sempre irregolare, ma non sono i rari i casi in cui la sua posizione viene regolarizzata avvalendosi delle sanatorie; si tratta nella maggior parte dei casi di contratti di lavoro fittizi stipulati con datori di lavoro italiani compiacenti.

La vittima esercita la prostituzione in modo molto regolare (tutti i giorni, agli stessi orari), spesso controllata a vista (soprattutto nei primi mesi) dalla sfruttatrice o da una complice, vive con altre vittime (frequentemente anche con la sfruttatrice), parla quasi esclusivamente inglese ed è spinta a dare false generalità e a dichiararsi maggiorenne.

I principali fattori che ostacolano la spontanea fuoriuscita dallo stato di sfruttamento sono: le minacce di ritorsioni alla famiglia di origine, la mancata conoscenza delle opportunità offerte dalla legge, la scarsa padronanza della lingua italiana, la difficoltà di spiegare l'inganno alla famiglia, la paura di dover fare ritorno in patria, il vincolo religioso derivante dal rito vudù e il timore per la responsabilità giuridica conseguente alla violazione del contratto sottoscritto.

Le vittime mostrano forte timore e sospetto nei confronti delle Forze dell'ordine, fomentati da false notizie appositamente date loro dai trafficanti, nonché da "atteggiamenti aggressivi" delle medesime forze dell'ordine. Più in generale, le vittime, per una vasta gamma di ragioni, manifestano una accentuata diffidenza nei confronti degli "europei".

Le giovanissime donne di origine rumena giunte in Italia da meno di un anno. Si tratta di donne (dai 16 ai 26 anni) ingannate e sfruttate da connazionali o da uomini albanesi (che a volte parlano il rumeno) e successivamente costrette con minacce o violenza a prostituirsi, inizialmente in strada e successivamente in appartamento o nei locali notturni.

Esercitano la prostituzione di strada in modo non molto regolare (per quanto attiene alla frequenza giornaliera e agli orari) e comunque per un arco di tempo ridotto (al massimo pochi mesi).

Il modello di sfruttamento e di tratta è molto variegato. Tendenzialmente, l'organizzazione non è particolarmente articolata; il trafficante si impossessa di tutti o quasi tutti gli introiti e limita al massimo i contatti sociali della vittima; il controllo avviene mediante telefonate continue al cellulare, conteggio dei profilattici e ronda in macchina. Di norma, le vittime sono munite di passaporto anche se spesso viene sequestrato dal trafficante con la promessa di restituirlo a distanza di poco tempo.

Il periodo di assoggettamento è di solito relativamente breve (pochi mesi). Le vittime, infatti, apprendono la lingua italiana in tempi molto rapidi e altrettanto velocemente imparano a orientarsi nella società italiana. Cosicché fuggono in altre parti del territorio italiano o europeo oppure fanno ritorno in patria. Tuttavia, non sono rari i casi in cui successivamente ricadono in una analoga situazione di tratta e sfruttamento.

I principali fattori che ostacolano la spontanea fuoriuscita dallo stato di sfruttamento sono: le minacce e la violenza subite, l'iniziale non conoscenza della lingua italiana e dei luoghi in cui vivono, la mancanza di una rete di persone amiche, la paura di essere espulse e la non conoscenza delle opportunità offerte dalla legge alle vittime di tratta.

Le vittime presentano una accentuata disponibilità ai contatti con gli operatori sociali e in generale a ricevere informazioni e ad avvalersi delle opportunità offerte dalla legge.

- Le giovani donne di origine moldava, bulgara, serba, croata, ceca e di altri paesi dell'Est giunte in Italia da meno di un anno. Le caratteristiche sono molto simili a quelle descritte al punto precedente, soprattutto per le vittime moldave che provengono dalle zone limitrofe alla Romania (in cui tra l'altro si parla il rumeno) e che a volte sono munite di un permesso di soggiorno spagnolo. Il numero delle donne coinvolte è minore ed è più raro il caso di vittime minori di 18 anni. Inoltre, frequentemente queste vittime provengono da recenti esperienze di prostituzione (o di impiego in locali notturni) avute nei paesi di origine e/o in altri paesi europei.
 - Una situazione abbastanza simile si presume sussista in relazione a giovanissime donne sudamericane, rispetto alla cui condizione non si hanno ancora elementi dettagliati.
- Le donne di origine russa, ucraina e polacca soggiogate con la forza dopo essere giunte in Italia. Si tratta spesso di donne che esercitano inizialmente la prostituzione in modo libero e successivamente vengono rapite, minacciate o sottoposte a violenza da parte di trafficanti o sfruttatori che già operano in quel territorio. A volte queste donne hanno un regolare permesso di soggiorno per motivi di famiglia o lavoro.
- Situazioni molto simili si riscontrano a danno di donne di origini sudamericana e nordafricana.

- Le donne di origine albanese presenti in Italia già da diversi anni. In alcuni casi, le donne di nazionalità
 albanese che esercitano la prostituzione da anni si trovano in una situazione di grave sfruttamento a opera del
 proprio "fidanzato", al quale sono vincolate da un complesso legame sentimentale sul quale si innestano
 violenza, raggiro, minacce e abuso di una complessiva situazione di vulnerabilità. Spesso queste donne hanno
 un regolare permesso di soggiorno per motivi di famiglia o lavoro.
- Le donne di origine cinese. Si tratta di un fenomeno poco conosciuto e numericamente molto ridotto, per il quale probabilmente devono essere utilizzate cautele particolari in ragione della accentuata ritrosia e difficoltà mostrate da queste donne a comunicare con forze dell'ordine e operatori sociali.

b) Negli appartamenti: le "categorie" maggiormente a rischio

Soprattutto negli ultimi anni, a seguito della politica più repressiva adottata nei confronti dell'immigrazione irregolare, l'esercizio della prostituzione si è molto spostato al chiuso, in particolare all'interno degli appartamenti. Tale spostamento rende meno visibile il fenomeno e i suoi protagonisti, con l'effetto di favorire la tratta, la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento a fini sessuali. Si sono spostate in appartamento soprattutto le donne provenienti dalla Romania, Moldavia, Russia, Ucraina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Brasile e Colombia (e in generale dal Sud America).

Le "categorie a rischio" tra le persone che si prostituiscono in appartamento sono soprattutto:

• Le giovanissime donne di origine rumena giunte in Italia da meno di un anno. Si tratta della stessa "categoria" già analizzata in precedenza, ossia donne (dai 16 ai 26 anni) ingannate da connazionali o da uomini albanesi (che a volte parlano il rumeno) e successivamente costrette con minacce o violenza a prostituirsi (inizialmente in strada e successivamente in appartamento o nei locali notturni). Vengono pubblicati annunci (a volte mascherati e a volte espliciti) sui giornali locali. La prostituzione viene esercitata in appartamenti affittati dagli sfruttatori (quasi mai il contratto è a nome della vittima) mediante agenzie immobiliari, che spesso mettono a disposizione più appartamenti per lo stesso scopo. La vittima esercita la prostituzione per un arco di tempo ridotto (al massimo pochi mesi), ma in modo continuativo. Tutti i giorni della settimana e per tutto l'arco della giornata. La sua vita sociale è assai ridotta, trascorre quasi tutta la giornata in casa. L'appartamento in cui lavora, che si presenta molto spoglio e poco personalizzato, è lo stesso in cui vive. Di norma non è indicato alcun nome sul campanello dell'appartamento. La vittima spesso non conosce il costo del canone di affitto e non ha una idea chiara del tragitto seguito per arrivare in Italia.

Il modello di sfruttamento e di tratta di questo gruppo è molto variegato. Tendenzialmente, l'organizzazione non è particolarmente articolata; il trafficante si impossessa di tutti o quasi tutti gli introiti e limita al massimo i contatti sociali della vittima; il controllo avviene mediante telefonate continue al cellulare, conteggio dei profilattici e appostamenti subito fuori l'appartamento. Di norma, le donne sono munite di passaporto anche se spesso viene sequestrato dal trafficante con la promessa di restituirlo a distanza di poco tempo. Il periodo di assoggettamento è relativamente breve (pochi mesi). Le vittime, infatti, apprendono la lingua italiana in tempi molto rapidi e altrettanto velocemente imparano a orientarsi nella società italiana. Cosicché fuggono in altre parti del territorio italiano o europeo oppure fanno ritorno in patria. Tuttavia, non sono rari i casi in cui successivamente ricadono in una analoga situazione di tratta e sfruttamento.

I principali fattori che ostacolano la spontanea fuoriuscita dallo stato di sfruttamento sono: l'isolamento in cui vivono, le minacce e la violenza subite, l'iniziale non conoscenza della lingua italiana e dei luoghi in cui vivono, la mancanza di una rete di persone amiche, la paura di essere espulse e la non conoscenza delle opportunità offerte dalla legge alle vittime di tratta.

Le vittime presentano una accentuata disponibilità al contatto con gli operatori sociali e in generale a ricevere informazioni e ad avvalersi delle opportunità offerte dalla legge.

- Le giovani donne di origine moldava, bulgara, serba, croata e ceca giunte in Italia da meno di un anno. Le caratteristiche sono molto simili a quelle descritte per il gruppo precedente, soprattutto per le vittime moldave che provengono dalle zone limitrofe alla Romania (in cui tra l'altro si parla il rumeno) e che a volte sono munite di un permesso di soggiorno spagnolo. Il numero delle donne coinvolte e minore ed è più raro il caso di vittime minori di 18 anni. Inoltre, frequentemente queste vittime provengono da recenti esperienze di prostituzione (o di impiego in locali notturni) avute nei paesi di origine e/o in altri paesi europei.
- Una situazione abbastanza simile si registra in relazione a giovanissime donne sudamericane.

Le donne di origine cinese. Si tratta di un fenomeno poco conosciuto e numericamente più ridotto, per il quale probabilmente devono essere utilizzate cautele particolare in ragione della accentuata ritrosia e difficoltà mostrate da queste donne a comunicare con forze dell'ordine e operatori sociali. In particolare, si avverte la indispensabile necessità di avvalersi di un mediatore, in quanto quasi sempre la donna ha una totale mancanza di conoscenza (anche solo di base) della lingua italiana. La prostituzione in appartamento da parte delle donne di origine cinese rappresenta un fenomeno in crescita (di molto superiore a quello equivalente in strada). Infatti, solo di recente, si registrano casi di donne che non si prostituiscono esclusivamente all'interno della comunità cinese, ma rivolgono la propria attività anche "all'esterno".

c) Nei locali notturni: le "categorie" maggiormente a rischio

Per certi versi ancora più insidiosa è la tratta a scopo sessuale il cui sfruttamento si svolge nei locali notturni. Questi ultimi rappresentano un mondo molto variegato, in cui alle ordinarie attività lecite si accostano a volte l'esercizio irregolare della prostituzione libera e lo sfruttamento sessuale perpetrato con modalità particolarmente ambigue.

Le "categorie a rischio" tra le persone che si prostituiscono in appartamento sono soprattutto:

• Le donne provenienti dall'ex Unione Sovietica, dalla Romania e da altri paesi dell'Est munite di un permesso di soggiorno per motivi artistici (c.d. "per ballerina", art. 27 T.U.). Il trafficante internazionale, spesso in accordo con i gestori dei locali notturni, procura alla donna prima un attestato da ballerina, poi un visto di ingresso per motivi artistici. Il trafficante, inoltre, conduce la vittima in Italia (spesso in gruppi numerosi) e l'affida ai complici italiani. La donna viene poi munita di un permesso di soggiorno per motivi artistici per tre o sei mesi (art. 27 T.U.) che consente alla persona di lavorare - e eventualmente rinnovare il permesso - solo ed esclusivamente se rimane alle dipendenze dello stesso identico datore di lavoro. Si attribuisce così all'organizzazione criminale un forte strumento di coercizione psicologica, che consente al gestore (o ai suoi dipendenti) di "minacciare" continuamente l'interruzione del rapporto di lavoro (che la legge non prevede debba essere motivata), a cui conseguirebbe l'impossibilità di lavorare e rimanere in Italia in modo regolare. A ciò si aggiunge la tipologia di accordi contrattuali informali di frequente stipulati con il gestore. Infatti, si prevede spesso l'obbligo di raggiungere un certo quorum di consumazioni ordinate dai clienti a cui la donna fa compagnia al tavolo. Se il quorum non è raggiunto, la paga giornaliera viene scalata proporzionalmente. Se la donna assume un atteggiamento ritroso nei confronti dei rapporti sessuali (a volte consumati in loco e più spesso fuori dal locale), il gestore tende ad affidarle meno clienti e dunque meno possibilità di raggiungere il quorum.

La richiesta di esercizio della prostituzione avanzata dal gestore spesso non è esplicita, ma tuttavia chiara. Il cliente, inoltre, paga la prestazione sessuale non in quanto tale, ma camuffandola come consumazioni al bar (effettive o fittizie) di bevande pregiate (o presunte tali). Più in generale, i trafficanti e i gestori (sia italiani che stranieri) tendono a un rispetto formale (di facciata) della legge, così da circoscrivere i rischi.

Infine, gli accordi intercorsi tra la donna e il gestore prevedono il pagamento di una serie di voci: affitto del posto letto, disbrigo pratiche per l'ottenimento del permesso di soggiorno, viaggio di andata e ritorno, consulenza artistica in patria, uso del bar all'interno del locale, etc. Queste spese vengono direttamente detratte dallo stipendio, in modo che le somme percepite dalle vittime siano quasi irrisorie ma la percezione dello sfruttamento molto bassa.

I principali fattori che ostacolano la spontanea fuoriuscita dallo stato di sfruttamento sono: la percezione che tutto questo sia fatto nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, la convinzione che la fuoriuscita significhi il ritorno immediato in patria, la non conoscenza della lingua italiana, la mancanza di una rete di persone amiche, la non conoscenza delle opportunità offerte dalla legge alle vittime di tratta.

Le giovanissime donne di origine rumena giunte in Italia da meno di un anno e munite di un permesso di soggiorno per motivi turistici. Si rinvia a quanto già detto in precedenza (parlando della prostituzione in appartamento) su questa "categoria a rischio", con l'avvertenza che in questo caso i trafficanti decidono sempre di munire la donna di un permesso per motivi di turismo. In pratica, in mancanza di un permesso per motivi artistici, l'organizzazione criminale avverte la necessità di procurare alla vittima un permesso di soggiorno per motivi di turismo, che seppur non legittima la persona a lavorare dentro il locale notturno, limita di molto gli eventuali problemi legali a cui va incontro il gestore.

d) In strada e al chiuso: gli accorgimenti da adottare

Gli operatori delle forze dell'ordine nel corso delle attività nei luoghi di esercizio o di aggancio della prostituzione dovrebbero:

- essere sempre consapevoli dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;
- attivare i processi di identificazione delle vittime, anche avvalendosi degli elenchi di "indizi" e di "domande mirate" contenuti in questo protocollo;
- · evitare atteggiamenti aggressivi;
- utilizzare una lingua conosciuta dalla possibile vittima, quantomeno nel caso delle donne di origine nigeriana che molto spesso parlano esclusivamente inglese o nel caso di donne di origine cinese;
- nel caso in cui non si proceda al fermo, è comunque opportuno informare la persona delle possibilità offerte dalla legge: il percorso di protezione sociale art. 18 (e la correlativa regolarizzazione anche senza l'obbligo della denuncia del trafficante) e il rientro volontario assistito;
- nel caso si proceda al fermo, è necessario spostare momentaneamente la possibile vittima in un luogo diverso da quello dove sono trattenuti i potenziali trafficanti o le persone che a questi potrebbero riferire;
- nei casi in cui non si procede al fermo, è necessario informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali paesi di provenienza delle vittime;
- tranquillizzare la possibile vittima sulla non punibilità delle sue condotte se frutto di una imposizione o di un raggiro operati dal trafficante;
- nei casi in cui si proceda al fermo, approfondire o comunicare ai colleghi competenti i dubbi e i sospetti sulla possibile situazione di sfruttamento o tratta;
- nei casi in cui non si proceda al fermo, informare le organizzazioni *no profit* accreditate che operano in quel contesto sui dubbi e i sospetti maturati in relazione a una possibile situazione di sfruttamento o tratta;
- essere sempre consapevoli che la vittima necessita spesso di tempo per ammettere il suo stato di sfruttamento (o prenderne consapevolezza);
- essere sempre consapevoli che eventuali atteggiamenti (apparentemente) aggressivi o poco collaborativi da
 parte della possibile vittima possono essere dettati da uno stato di forte inquietudine e paura o da un trauma
 riportato a causa delle violenze subite.

4.2.2 All'interno delle Questure a opera degli addetti all'Ufficio Immigrazione con vittime di sfruttamento (sessuale e non)⁵⁶

In conseguenza delle ordinarie attività contro l'immigrazione irregolare e soprattutto in seguito alle operazioni di "controllo della prostituzione", accade che possibili vittime sostino negli uffici delle Questure. In questo contesto crescono di molto le possibilità per effettuare un approccio costruttivo con la possibile vittima, in forza del tempo a disposizione prima del rimpatrio, del rilascio o di altra destinazione. In questo contesto appare immaginabile la possibilità di porre in essere una più approfondita indagine sullo status della possibile vittima, una collaborazione incisiva con le organizzazioni no profit e un'opera più strutturata dei mediatori.

È necessario, anzitutto, tenere presente quanto già esposto in tema di "categorie a rischio".

In secondo luogo, bisogna considerare che la possibile vittima versa probabilmente in uno stato di grande inquietudine, a causa della prospettiva di essere rimpatriata o arrestata. Entrambe queste eventualità presentano, infatti, per la vittima solo aspetti negativi, non costituendo quasi mai un mezzo (neppure indiretto) per liberarsi dallo stato di soggezione. In particolare, per le donne nigeriane, una espulsione rappresenta solo un enorme aggravio del debito loro imposto, e dunque un drammatico prolungamento dello sfruttamento sessuale subito.

⁵⁶Sono state effettuate una serie di interviste agli attori coinvolti in questo contesto. I responsabili della Polizia di Stato intervistati hanno confermato la mancanza di procedure formali, mettendo tuttavia in luce il loro ruolo eminentemente amministrativo e non anche investigativo; cionondimeno, si sono dichiarati interessati alla collaborazione con le organizzazioni no profit di settore e all'uso di strumenti specificamente indirizzati al riconoscimento delle vittime di tratta. Le vittime intervistate hanno testimoniato la quasi totale assenza di tentativi compiuti da parte della polizia in questo contesto al fini di fare emergere possibili situazioni di tratta; allo stesso tempo, hanno lamentato la mancanza di una specifica capacità comunicativa nei rari casi in cui il sopradetto tentativo è stato compiuto. In particolare, le vittime intervistate suggeriscono che in questo contesto venga realizzato un approccio mediante dei mediatori culturali e linguistici che sappiano cogliere le difficoltà e i timori che tipicamente caratterizzano la situazione della vittima durante la permanenza in Questura in vista della drammatica eventualità dell'espulsione.

Lo stato di inquietudine è spesso aggravato da altri fattori: 1. la possibile presenza della sfruttatrice nel medesimo contesto; 2. il forte disagio per gli abiti indossati, che stigmatizzano la persona molto di più che nel luogo di prostituzione; 3. una serie di bisogni primari, legati a varie esigenze psicofisiche; 4. una concezione violenta o corrotta delle forze dell'ordine derivante da false informazioni o da esperienze pregresse (anche relative al paese di origine); 5. la paura di dovere lasciare un figlio molto piccolo presente sul territorio italiano e di cui non si vuole rivelare la presenza; 6. le minacce di violenti ripercussioni (per sé o la propria famiglia) nel caso di collaborazione con le forze dell'ordine; 7. la scarsa conoscenza della lingua italiana e delle opportunità offerte dalla legge alle vittime di tratta.

Gli accorgimenti da adottare

Gli addetti all'Ufficio Immigrazione dovrebbero:

- essere sempre consapevoli dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;
- attivare i processi di identificazione delle vittime (così come descritti da questo protocollo), soprattutto innanzi alle "categorie a rischio";
- predisporre un colloquio (nelle modalità descritte da questo protocollo) di ciascuna possibile vittima, soprattutto se appartenente a una delle "categorie a rischio" 57;
- in particolare, fare in modo che il colloquio venga condotta da una donna, mai in divisa, in un luogo privo di simboli militari e che venga preceduta dalla distribuzione di specifico materiale cartaceo in lingua. È inoltre necessario che prima di procedere al colloquio sia data alla vittima la possibilità di cambiarsi d'abito e soddisfare i bisogni primari;
- spostare momentaneamente la possibile vittima in un luogo diverso da quello dove sono trattenuti i potenziali trafficanti o le persone che a questi potrebbero riferire;
- anche fuori dall'ambito del colloquio, avvalersi del supporto delle organizzazioni no profit di settore e dell'operato dei mediatori o comunque utilizzare il più possibile una lingua conosciuta dalla possibile vittima (in particolare per le donne nigeriane e cinesi);
- anche fuori dall'ambito del colloquio, evitare atteggiamenti aggressivi;
- anche fuori dall'ambito del colloquio, informare la persona delle opportunità offerte dalla legge: il percorso di protezione sociale art. 18 (e la correlativa regolarizzazione anche senza l'obbligo della denuncia del trafficante) e il rientro volontario assistito:
- anche fuori dall'ambito del colloquio, informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali paesi di provenienza delle vittime;
- anche fuori dall'ambito del colloquio, distribuire alla possibile vittima materiale cartaceo in lingua sulle opportunità offerte dalla legge;
- anche fuori dall'ambito del colloquio, informare la persona della possibilità di avvalersi di un avvocato ed eventualmente di accedere al gratuito patrocinio;
- anche fuori dall'ambito del colloquio, tranquillizzare la possibile vittima sulla non punibilità delle sue condotte se frutto di una imposizione o di un raggiro operati dal trafficante;
- anche fuori dall'ambito del colloquio, approfondire o comunicare ai colleghi competenti i dubbi e i sospetti sulla possibile situazione di sfruttamento o tratta;
- anche fuori dall'ambito del colloquio, attivarsi per sopperire ai bisogni primari e alla necessità di cambiarsi d'abito della possibile vittima;
- essere sempre consapevoli che la vittima necessita spesso di tempo per ammettere il suo stato di sfruttamento (o prenderne consapevolezza);
- essere sempre consapevoli che eventuali atteggiamenti (apparentemente) aggressivi o poco collaborativi da parte della possibile vittima possono essere dettati da uno stato di forte inquietudine e paura o da un trauma riportato a causa delle violenze subite.

⁵⁷ Nella maggior parte dei casi non è sufficiente da parte delle forze dell'ordine, un solo colloquio con la possibile vittima soprattutto se di nazionalità nigeriana, ma occorre del tempo affinché la donna possa acquisire fiducia nell'interlocutore. Le donne di origine nigeriane, in particolare, non sono di norma a conoscenza del vero nome dello sfruttatore/sfruttatrice, ma ne conoscono soltanto lo pseudonimo.

4.2.3 Durante le indagini e nelle successive fasi del procedimento giudiziario: tra le autorità giudiziarie (magistrati e polizia giudiziaria) e vittime di sfruttamento (sessuale e non)

Le vittime di tratta di frequente entrano in contatto con le autorità giudiziarie in qualità sia di persone informate sui fatti sia di persone sottoposte a indagini preliminari (o imputate). I reati normalmente interessati sono: il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione, le false generalità o l'uso di documenti falsi, il mancato rispetto del decreto di espulsione o il rientro a seguito di accompagnamento; il favoreggiamento di ingresso clandestino e il traffico di sostanze stupefacenti.

Per i minori maschi, si rilevano soprattutto i reati di furto (spesso negli appartamenti), rapina (di lieve entità), spaccio di sostanze stupefacenti.

Di frequente, le vittime si mostrano molte restie a collaborare, rendendo in tal modo ancora più difficoltoso il processo di identificazione. In particolare, la resistenza a collaborare è imputabile oltre che alle minacce e alle violenze subite, anche alla consapevolezza di aver commesso dei reati o comunque di dovere subire un rimpatrio forzato. In questo senso, è sempre fondamentale informare la possibile vittima sia degli strumenti offerti dalla legge (percorso di protezione sociale, rientro assistito) sia della non punibilità penale delle azioni commesse su costrizione o inganno del trafficante.

In generale, in questo ambito appare particolarmente proficua la collaborazione con le organizzazione no profit di settore e i servizi sociali competenti che possono meglio comunicare alla vittima le reali opportunità offerte dalla legge.

Le indagini sulla tratta di esseri umani e sui reati connessi (ad esempio, il traffico di stupefacenti) hanno subito un fortissimo incremento da quando sono stati attivati i percorsi di protezione sociale e gli altri strumenti a tutela della vittima.

Un atteggiamento semplicemente investigativo conduce a risultati meno efficaci rispetto a quelli ottenibili facendo una attenta applicazione di tutti gli strumenti relativi alla identificazione e al supporto delle vittime di tratta.

La tutela delle possibili vittime di tratta rappresenta dunque non solo un dovere, ma anche una migliore metodologia investigativa.

In quest'ottica, bisogna sempre considerare che: 1. la vittima necessita di tempo per elaborare la propria condizione e la eventuale volontà di collaborare alle indagini; 2. è controproducente un atteggiamento ricattatorio o di scambio con cui la possibile vittima è messa innanzi all'alternativa di collaborare o di essere espulsa o indagata; 3. esiste la possibilità di accedere al percorso di protezione sociale anche senza bisogno di sporgere denuncia contro il trafficante.

Quest'ultimo punto deve essere tenuto in particolare considerazione, poiché nel corso degli anni è stato dimostrato come tantissime vittime di tratta o grave sfruttamento, inizialmente indisponibili a qualsivoglia collaborazione con le autorità giudiziarie, successivamente all'ingresso in un programma di protezione sociale, hanno spontaneamente deciso di sporgere denuncia.

Infine, soprattutto in questo contesto si deve ricordare che le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento a volte mostrano gravi difficoltà a ricostruire puntualmente le vicende di cui sono state protagoniste. Sono frequenti i vuoti di memoria, i salti spazio-temporali, gli errori su date e luoghi, etc. Ciò non rappresenta di norma una scarsa volontà di collaborazione, ma il sintomo di un trauma subito. Solitamente, la capacità di ricostruzione dei fatti migliora in un momento successivo, soprattutto se la vittima è entrata a far parte di un programma di protezione sociale.

Gli accorgimenti da adottare

Gli agenti di polizia giudiziaria dovrebbero:

- essere sempre consapevoli dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;
- attivare i processi di identificazione delle vittime (così come descritti da questo protocollo), soprattutto innanzi alle "categorie a rischio";

- predisporre un colloquio (nelle modalità descritte da questo protocollo) di ciascuna possibile vittima, soprattutto se appartenente a una delle "categorie a rischio";
- in particolare, fare in modo che il colloquio venga condotto da una donna, mai in divisa, in un luogo privo di simboli militari e che venga preceduta dalla distribuzione di specifico materiale cartaceo in lingua;
- spostare momentaneamente la possibile vittima in un luogo diverso da quello dove sono trattenuti i potenziali trafficanti o le persone che a questi potrebbero riferire;
- avvalersi il più possibile del supporto delle organizzazioni no profit di settore e dell'operato dei mediatori o comunque utilizzare sempre una lingua conosciuta dalla possibile vittima (in particolare per le donne nigeriane e cinese):
- · evitare atteggiamenti aggressivi;
- informare la persona delle opportunità offerte dalla legge: il percorso di protezione sociale art. 18 (e la correlativa regolarizzazione anche senza l'obbligo della denuncia del trafficante) e il rientro volontario assistito;
- informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali Paesi di provenienza delle vittime:
- essere consapevoli che è controproducente un atteggiamento ricattatorio o di scambio con cui la possibile vittima è messa innanzi all'alternativa di collaborare o di essere espulsa o indagata;
- informare la possibile vittima della possibilità che può avvalersi di un avvocato ed eventualmente accedere al gratuito patrocinio;
- tranquillizzare la possibile vittima sulla non punibilità delle sue condotte se frutto di una imposizione o di un raggiro operati dal trafficante;
- approfondire o comunicare ai colleghi competenti o ai magistrati inquirenti i dubbi e i sospetti sulla possibile situazione di sfruttamento o tratta;
- essere sempre consapevoli che la vittima necessita spesso di tempo per ammettere il suo stato di sfruttamento (o prenderne consapevolezza);
- essere sempre consapevoli che eventuali atteggiamenti (apparentemente) aggressivi o poco collaborativi da parte della possibile vittima possono essere dettati da uno stato di forte inquietudine e paura o da un trauma riportato a causa delle violenze subite;
- anche solo in caso di dubbio, avvisare immediatamente le organizzazione no profit di settore o i servizi sociali competenti dell'esistenza di una possibile vittima di tratta.

4.2.4 Ad opera degli agenti di polizia di frontiera con possibili vittime di sfruttamento (sessuale e non)

Le persone possibili vittime di tratta hanno spesso un primo contatto con le forze dell'ordine al momento dell'ingresso nel territorio italiano. A volte in qualità di persone autorizzate a entrare in Italia in forza di un visto o di un regolare passaporto; in altri casi, in veste di soggetti irregolari che subiscono il respingimento.

Nello specifico, le vittime di tratta di origine nigeriana sono spesso in possesso di un passaporto appartenente ad altra persona, fornito dal trafficante che punta su una "presunta somiglianza fisica". In altri casi, queste stesse vittime sono munite dal trafficante di un visto di ingresso falso che consente loro di entrare o permanere in Spagna (o in Germania) via aerea e poi affrontare il viaggio per l'Italia in treno. Frequentemente, sono accompagnate dalla Nigeria fino in Spagna (o altro paese europeo) da un uomo o una donna che mostra dimestichezza negli spostamenti e nella comunicazione verbale. La vittima di origine nigeriana percorre spesso l'ultimo tratto di strada in treno da sola. In tutto il tragitto appare abbastanza evidente la scarsa capacità di comunicare e di orientarsi della possibile vittima, che contrasta con il comportamento molto più sciolto di chi la accompagna.

Le vittime di tratta di origine rumena, moldava, albanese, bulgara, ungherese, ceca e slovacca giungono molto spesso in Italia in automobile o in autobus, accompagnate dal (o dalla) trafficante, frequentemente con poco bagaglio e quasi sempre con documenti regolari (per lo più che autorizzano una permanenza breve). Anche in questo caso può notarsi spesso una disparità tra la "dimestichezza" del (o della) trafficante e il senso di disorientamento della vittima.

In modo simile, le giovani donne sudamericane giungono regolarmente in Europa, per lo più facendo una prima tappa in Spagna. Sono accompagnate dal (o dalla) trafficante a cui si affidano per gli spostamenti, hanno bagagli ridotti e un'idea non molto precisa della destinazione finale.

In generale, la vittima molto frequentemente parla soltanto la sua lingua di origine, non sa bene dove si trova, né la sua destinazione precisa. Se viene ascoltata, fornisce di norma una versione diversa da quella del (o della) trafficante. I documenti della vittima sono spesso materialmente in possesso dei trafficanti che si curano di esibirli agli agenti che ne fanno richiesta. A volte, la vittima mostra segni evidenti di percosse e violenza, altre volte manifesta un atteggiamento di appoggio al trafficante in quanto l'inganno non si è ancora svelato (solo dopo l'arrivo a destinazione le verrà detto cosa dovrà subire). Molto spesso la persona durante il viaggio è in compagnia di altre vittime e/o di persone straniere irregolari che hanno pagato una somma di denaro agli stessi trafficanti solo per essere trasportate dentro i confini europei.

La vittima che viaggia da sola è di frequente in possesso di numeri telefonici da utilizzare nel caso sorgano problemi. I numeri sono forniti dai trafficanti e appartengono ai loro complici.

Ovviamente, sono molto numerosi anche i casi di ingresso "clandestino", in cui la vittima (spesso accompagnata dal trafficante) tenta l'ingresso in Europa del tutto priva di documenti. In questi casi, aumenta notevolmente il pericolo che la vittima non venga riconosciuta come tale e quindi "semplicemente" respinta. Questa eventualità accresce la dipendenza della vittima al suo trafficante in termini sia psicologici che economici. È dunque nei casi in cui deve operarsi il respingimento che l'agente di frontiera svolge il compito di maggiore responsabilità.

Gli accorgimenti da adottare

Gli agenti di polizia di frontiera dovrebbero:

- essere sempre consapevoli dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;
- attivare i processi di identificazione delle vittime (così come descritti da questo protocollo), soprattutto innanzi alle "categorie a rischio";
- predisporre un colloquio (nelle modalità descritte da questo protocollo) di ciascuna possibile vittima, soprattutto se appartenente a una delle "categorie a rischio". In particolare, è necessario che l'agente direttamente o informando i colleghi competenti - intervisti singolarmente tutti i componenti del gruppo per ravvisare i possibili indizi e confrontare le versioni date. A seguito di ciò, se l'agente sospetta di trovarsi innanzi a una possibile vittime di tratta deve subito avvisare i colleghi competenti;
- spostare momentaneamente la possibile vittima in un luogo diverso da quello dove sono trattenuti i potenziali trafficanti o le persone che a questi potrebbero riferire;
- in caso di necessità, avvalersi del supporto delle organizzazioni no profit di settore e dell'operato dei mediatori o comunque utilizzare il più possibile una lingua conosciuta dalla possibile vittima (in particolare per le donne nigeriane e cinesi);
- nel caso esista un dubbio, anche fuori dall'ambito del colloquio, informare la persona che qualora nel futuro si
 trovi in una situazione di sfruttamento potrà avvalersi degli strumenti preposti dalla legge. In particolare, appare
 opportuno informare direttamente e/o distribuire materiale cartaceo in lingua su: a) il percorso di protezione
 sociale art. 18; b) il rientro volontario assistito; c) il Numero Verde 800.290.290;
- essere sempre consapevoli che eventuali atteggiamenti (apparentemente) aggressivi o poco collaborativi da parte della possibile vittima possono essere dettati da uno stato di forte inquietudine e paura o da un trauma riportato a causa delle violenze subite.

4.2.5 All'interno dei centri di permanenza temporanea con possibili vittime di sfruttamento (sessuale e non)

Nei centri di permanenza temporanea sono presenti, da una parte, le forze dell'ordine (polizia o carabinieri), preposte alla vigilanza e alla pubblica sicurezza e, dall'altra, gli addetti dell'ente gestore. In alcuni casi, sono presenti anche organizzazioni no profit specializzate a cui è consentito interloquire con le possibili vittime di tratta.

Le vittime che giungono nei centri potrebbero essere già al corrente degli strumenti posti a tutela delle vittime di tratta, essendosi imbattute più volte nelle forze dell'ordine. Accade sempre più di frequente, tuttavia, che la possibile vittima, che nelle fasi precedenti ha taciuto la propria condizione (poiché inconsapevole, spaventata o altrimenti impedita), si trovi nella possibilità di riferire la propria storia. Allo stesso tempo, la vittima versa spesso in uno stato di accentuata paura, dettata dalla consapevolezza di essere soggetta a rimpatrio forzato. Questa eventualità infatti non libera quasi mai la persona dal suo stato di sfruttamento, accrescendone anzi la soggezione nei confronti del trafficante.

In alcune occasioni la vittima viene supportata dal trafficante che la munisce di un avvocato nel tentativo di evitare l'espulsione. Ciò accade in particolare per le donne nigeriane che vengono aiutate dal legale a presentare richiesta di asilo politico. In ogni caso, l'apporto dell'avvocato è finalizzato solo a consentire alla vittima di uscire dal centro e il costo economico dovrà successivamente essere sostenuto dalla vittima stessa con un prolungamento del periodo di sfruttamento.

La vittima spesso crede di non avere altre possibilità che attendere che il trafficante le procuri un avvocato. Anche per questo motivo (oltre che per il maggior tempo a disposizione), appare particolarmente proficuo un colloquio con la vittima operata dalle forze dell'ordine o dagli altri attori presenti nel centro.

Bisogna tener presente anche che la vittima spesso è in compagnia dello sfruttatore o di altra persona che a questi è in grado di riferire (ad esempio, un'altra vittima).

Gli accorgimenti da adottare

Le forze dell'ordine dovrebbero:

- essere sempre consapevoli dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;
- attivare i processi di identificazione delle vittime (così come descritti da questo protocollo), soprattutto innanzi alle "categorie a rischio";
- spostare momentaneamente la possibile vittima in un luogo diverso da quello dove sono trattenuti i potenziali trafficanti o le persone che a questi potrebbero riferire;
- predisporre un colloquio (nelle modalità descritte da questo protocollo) di ciascuna possibile vittima, soprattutto se appartenente a una delle "categorie a rischio"; fare in modo che il colloquio venga condotto da una donna, mai in divisa, in un luogo privo di simboli militari e che venga preceduto dalla distribuzione di specifico materiale cartaceo in lingua;
- avvalersi il più possibile del supporto delle organizzazioni no profit di settore e dell'operato dei mediatori o comunque utilizzare sempre una lingua conosciuta dalla possibile vittima (in particolare per le donne nigeriane);
- nell'impossibilità di svolgere il colloquio segnalare immediatamente all'atto dell'ingresso nel CPT la possibile vittima alle organizzazioni no profit di settore;
- prospettare al giudice di pace competente per la convalida che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una possibile vittima di tratta e, quindi, posticipare l'udienza di convalida nonché il rimpatrio della persona;
- evitare atteggiamenti aggressivi;
- informare la persona delle opportunità offerte dalla legge: il percorso di protezione sociale art. 18 (e la correlativa regolarizzazione anche senza l'obbligo della denuncia del trafficante) e il rientro volontario assistito;
- informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali paesi di provenienza delle vittime;
- distribuire alla possibile vittima materiale cartaceo in lingua sulle opportunità offerte dalla legge;
- essere sempre consapevoli che la vittima necessita spesso di tempo per ammettere il suo stato di sfruttamento (o prenderne consapevolezza);
- essere sempre consapevoli che eventuali atteggiamenti (apparentemente) aggressivi o poco collaborativi da parte della possibile vittima possono essere dettati da uno stato di forte inquietudine e paura o da un trauma riportato a causa delle violenze subite;
- informare la possibile vittima che può avvalersi di un avvocato ed eventualmente accedere al gratuito patrocinio;
- tranquillizzare la possibile vittima sulla non punibilità delle sue condotte se frutto di una imposizione o di un raggiro operati dal trafficante;
- approfondire o comunicare ai colleghi competenti i dubbi e i sospetti sulla possibile situazione di sfruttamento o tratta.

⁵⁸ Non ci sono strumenti specifici, per i casi di specie, tuttavia all'art. 23 del Dpr 230/2000 è previsto l'obbligo da parte degli operatori di segnalare ai servizi sul territorio la presenza di situazioni particolari.

4.2.6 All'interno degli istituti penitenziari con possibili vittime di sfruttamento (sessuale e non)

Soprattutto in seguito alle modifiche apportate al Testo Unico sull'immigrazione, si registrano sempre più numerosi i casi di permanenza e transito all'interno delle carceri di persone vittime di tratta. Diviene così ancora più urgente la elaborazione di pratiche⁵⁸, attualmente inesistenti, per l'identificazione delle vittime. Con l'avvertenza che ciò dovrebbe riguardare non solo la polizia penitenziaria, ma anche gli operatori dell'area "trattamentale" (educatori e assistenti sociali del Centro Servizi Sociali per Adulti). Particolare attenzione andrebbe prestata ai minori che spesso (anche a causa della tipologia di sfruttamento subito) transitano nelle realtà carcerarie o di accoglienza senza che gli operatori pubblici e privati appaiano dotati di strumenti e conoscenze specifiche relative al fenomeno della tratta.

In generale, sembra opportuno che nella costruzione degli strumenti di identificazione si tenga conto delle conoscenze relative alla tipologia di reati commessi tipicamente. I reati contestati alle vittime adulte sono prevalentemente: false generalità (art. 496 c.p.), violazione del decreto di espulsione (art. 12, comma 13, D.lgs. 286/98), favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione (l. 75/58).

Le vittime di tratta, infatti, sono costrette dal trafficante a dare false generalità o vengono munite di documenti contraffatti. Nel caso subiscano un procedimento giudiziario risultano irreperibili (poiché "spostate" dal trafficante) e quindi (nonostante non si tratti di reati gravi) condannate a una pena detentiva che diviene presto esecutiva.

Similarmente, nel caso di decreto di espulsione o accompagnamento alla frontiera, il trafficante provvede al rientro della vittima stessa (addebitandole un ulteriore costo da scontare) o le impedisce di ottemperare all'ordine di espulsione.

Infine, nelle ipotesi di condanna per favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, si tratta di casi in cui il trafficante si è servito della donna (attraverso violenza o inganno) per incassare i proventi dello sfruttamento di altre persone o semplicemente è riuscito a depistare le indagine giudiziarie.

Alle vittime di minore età sono contestati reati in parte differenti. Segnatamente, i maschi minori sono accusati o condannati per furti (spesso negli appartamenti), piccole rapine (per lo più di lieve entità) e spaccio di sostanze stupefacenti.

All'atto dell'ingresso nella struttura penitenziaria, la vittima è spesso già dotata di un difensore scelto dal trafficante, i cui costi saranno successivamente sopportati dalla vittima stessa con un prolungamento del periodo di sfruttamento.

Le vittime che entrano nella struttura carceraria non hanno di norma vestiti o altri beni e mostrano particolare timore e diffidenza nei confronti dell'autorità. Ciò trova una particolare ragione nel senso di ingiustizia avvertito per la loro detenzione. Il senso di paura è anche accresciuto dalla incapacità di gestire una situazione nuova e assai complessa. Tutto questo, unito alla possibile presenza del trafficante o di altre persone che a questo possono riferire, impone una particolare cautela nell'accostarsi alle possibili vittime di tratta. Queste ultime infatti potrebbero mostrarsi contrarie a parlare della propria condizione anche solo per rispettare una serie di "obblighi" correlati allo status di detenuti.

Nel caso di custodia cautelare, le difficoltà di contatto con le vittime sono accresciute dai tempi ristretti.

L'esperienza insegna che all'interno degli istituti carcerari, le vittime di tratta maturano lentamente la volontà di comunicare la loro condizione, acquisendo gradualmente la fiducia negli operatori e nelle forze dell'ordine anche grazie allo svolgimento di una serie di attività da parte delle organizzazioni no profit attive all'interno. È dunque fondamentale coadiuvare tali attività e collaborare con i membri delle organizzazioni no profit in modo da permettere l'istaurarsi di un rapporto di fiducia che consenta nel lungo periodo alla vittima di parlare della propria storia.

Gli accorgimenti da adottare

Gli agenti di polizia penitenziaria dovrebbero:

- essere sempre consapevoli dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;
- attivare i processi di identificazione delle vittime (così come descritti da questo protocollo), soprattutto innanzi alle "categorie a rischio";

- predisporre un colloquio (nelle modalità descritte da questo protocollo) di ciascuna possibile vittima, soprattutto se appartenente a una delle "categorie a rischio". In particolare, fare in modo che il colloquio venga condotto da una donna, mai in divisa, in un luogo privo di simboli militari e che venga preceduto dalla distribuzione di specifico materiale cartaceo in lingua.
- spostare momentaneamente la possibile vittima in un luogo diverso da quello dove sono trattenuti i potenziali trafficanti o le persone che a questi potrebbero riferire:
- avvalersi del supporto delle organizzazioni no profit di settore e dell'operato dei mediatori o comunque utilizzare il più possibile una lingua conosciuta dalla possibile vittima;
- · evitare atteggiamenti aggressivi;
- anche solo in caso di dubbio, segnalare immediatamente il caso agli operatori dell'area "trattamentale" e alle organizzazioni no profit accreditate;
- nei limiti del possibile, ritardare o evitare di informare l'ambasciata del paese di origine della possibile vittima della sua presenza in istituto, essendo tale attività percepita come una ulteriore minaccia e fonte di diffidenza;
- nel caso si sospetti che la possibile vittima abbia contatti con persone che potrebbero intimorirla e/o minacciarla (o comunque fare da tramite con il trafficante), procedere a uno spostamento in altra sezione;
- anche solo in caso di dubbio, avvisare i colleghi competenti o l'autorità giudiziaria procedente della presenza in istituto di una possibile vittima di tratta;
- coadiuvare in generale le attività svolte dalle organizzazioni no profit e dai servizi sociali;
- collaborare con le organizzazioni no profit e con gli altri operatori nell'informare la persona delle opportunità
 offerte dalla legge: il percorso di protezione sociale art. 18 e il rientro volontario assistito. Soprattutto in caso di
 custodia cautelare, è importante informare la possibile vittima anche della possibilità, una volta libera, di
 richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una
 mediatrice per ciascuna lingua dei principali paesi di provenienza delle vittime;
- collaborare con le organizzazioni no profit e con gli altri operatori nel distribuire alle possibili vittime materiale cartaceo in lingua sulle opportunità offerte dalla legge;
- collaborare con le organizzazioni no profit e con gli altri operatori nell'informare la possibile vittima della possibilità di cambiare difensore e di avvalersi di un avvocato di fiducia, eventualmente accedendo al gratuito patrocinio;
- collaborare con le organizzazioni no profit e con gli altri operatori della possibilità di essere assolta se i reati contestati sono conseguenza delle minacce o degli inganni subiti dal trafficante;
- in caso di condanna definitiva, è fondamentale informare la possibile vittima sia della possibilità di intraprendere a fine pena il percorso di protezione sociale (o di avvalersi del rientro volontario assistito) sia dell'opportunità di richiedere una revisione del processo e tentare così di dimostrare la propria innocenza;
- essere sempre consapevoli che la vittima necessita spesso di tempo per ammettere il suo stato di sfruttamento (o prenderne consapevolezza);
- essere sempre consapevoli che eventuali atteggiamenti (apparentemente) aggressivi o poco collaborativi da parte della possibile vittima possono essere dettati da uno stato di forte inquietudine e paura o da un trauma riportato a causa delle violenze subite;
- informare tutti le persone straniere (anche maggiorenni) che stanno scontando una pena per un reato commesso durante la minore età che esiste la possibilità (concessa per il solo fatto di avere commesso il reato durante la minore età) di accedere a un Programma di assistenza e integrazione sociale. Anche in questo caso si potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio (art. 18, comma 6, T.U.).

Infine, fuori dai casi di sfruttamento sessuale, possono individuarsi altri contesti in cui le forze dell'ordine vengono in contatto con possibili vittime di tratta di esseri umani. In questa sede ci si limita ad accennare ad altri due possibili contesti, senza tuttavia approfondire il tema che necessita di una sua specifica analisi.

4.2.7 Ad opera degli agenti appartenenti a tutte le forze dell'ordine che durante l'attività di controllo e vigilanza del territorio entrano in contatto con le vittime di tratta a scopo di accattonaggio o a scopi similari

Durante l'attività di controllo e vigilanza del territorio, le forze dell'ordine possono entrare in contatto con possibili vittime di tratta di esseri umani a scopo di accattonaggio o al fine di commettere una serie di reati minori: furti (in particolare negli appartamenti), rapine (di lieve entità) e spaccio di droga. Per accattonaggio e i reati contro il patrimonio vengono normalmente "reclutati" giovani (spesso minori) di sesso maschile e femminile, provenienti dalla Romania e dai Balcani, di frequente appartenenti a comunità Rom. In alcuni casi, queste attività sono accostate da uno sfruttamento sessuale (sia maschile che femminile), caratterizzato da una minore sistematicità e organizzazione. Per le attività di spaccio, i trafficanti utilizzano di norma giovani maschi (spesso minorenni) nordafricani o sudamericani, a volte indotti o costretti anche a prostituirsi, seppur in modo poco sistematico.

Complessivamente, queste forme di tratta sono meno evidenti e più impenetrabili; ancora più complesso è il compito di identificazione e supporto demandato alle forze dell'ordine.

In questi casi, ancor più indispensabile appare il ruolo dei mediatori culturali, ossia di chi non solo è in grado di parlare la stessa lingua, ma è anche capace di comprendere i meccanismi tipici delle comunità di appartenenza delle vittime. Quanto agli accorgimenti da adottare, si fa rinvio a quanto detto per gli altri contesti che presentano caratteri analoghi.

4.2.8 Ad opera dei nuclei operativi della Guardia di Finanza all'interno dei luoghi ove è riscontrabile il fenomeno della tratta ai fini del lavoro forzato

Infine, un altro importante contesto di incontro è rappresentato dai luoghi di lavoro forzato. Si tratta di uomini e donne che vengono costretti con la forza o con l'inganno a lavorare molte ore al giorno (a volte fino a 16), percependo una paga ridottissima e senza le garanzie (di sicurezza, in campo sanitario, etc.) previste dall'ordinamento giuridico. Semplificando, si possono distinguere due categorie: 1. le persone straniere di entrambi i sessi che per venire in Europa hanno contratto un debito altissimo (spesso in modo semi-inconsapevole) che sono costrette a ripagare vivendo in condizioni difficilissime per diversi anni. In buona parte, questa tipologia di tratta è rinvenibile presso le comunità asiatiche, soprattutto impegnate in attività di tipo industriale o manifatturiero per la produzione a basso costo di prodotti (non finiti) commissionati da aziende conniventi; 2. le persone straniere di entrambi i sessi, che trovandosi in Italia privi di documenti sono costrette ad accettare lavori pesanti e sottopagati e soggiacere al ricatto dei datori di lavoro, che minacciano il licenziamento o perfino la segnalazione alle forze dell'ordine. Questo sfruttamento, in alcuni casi, viene organizzato in modo da "reclutare" un gruppo di vittime che viene "spostato" da un territorio ad un altro o semplicemente da un datore di lavoro ad un altro. Tipicamente, questa forma di tratta riguarda uomini e donne di origine africana impegnati nei lavori agricoli e donne provenienti dai paesi dell'Est impiegate come collaboratrici domestiche o badanti da insospettabili famiglie italiane. Nel complesso, si tratta di una forma di tratta molto insidiosa, non solo perché di difficile percezione esterna, ma anche per la tendenza a mascherare lo sfruttamento sotto forma di aiuto a persone irregolari che non potrebbero altrimenti essere assunte.

Soprattutto per le vittime di origine asiatica, il supporto della mediazione culturale appare imprescindibile. Quanto agli accorgimenti da adottare, si fa rinvio a quanto detto per gli altri contesti che presentano caratteri analoghi.